SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

341ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 2 DICEMBRE 1978

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (28 novembre - 7 dicembre 1978)

Variazione . . . . . *Pag.* 14946

CONGEDI 14791

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14946

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 14791

Approvazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 » **(1393)**:

ORLANDO (*DC*), *ff. relatore* 14879
SANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 14879

Discussione:

« Elezione dei rappresentanti dell'Italia all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea » **(1340)**.
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo »:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14791 e *passim*
AJELLO (*PSI*) 14844, 14876
ARIOSTO (*PSDI*) 14878
ARTIERI (*DN-CD*) 14803
BALBO (*Misto-PLI*) 14795
* BETTIZA (*Misto-PLI*) 14826
BRUGGER (*Misto-SVP*) 14858, 14875
CAMPOPIANO (*PSI*) 14812
* D'ANGELOSANTE (*PCI*) . . . . . 14816 e *passim*
FENOALTEA (*PSDI-Ind.*) 14792
FOSSON (*Misto-UV*) . . . . . 14832 e *passim*
LA VALLE (*Sin. Ind.*) 14875
MANCINO (*DC*) 14848, 14849
MELIS (*Sin. Ind.*) 14857, 14859
NENCIONI (*DN-CD*) 14823

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

ORLANDO (*DC*), *relatore* . *Pag.* 14791 e *passim*
PISANÒ (*Misto-MSI-DN*) 14830
RIPAMONTI (*DC*) 14798
ROGNONI, *ministro dell'interno* . 14791 e *passim*
VENANZETTI (*PRI*) 14807, 14874

Discussione:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) » **(1418)** (*Relazione orale*).

Approvazione con modificazioni. Stralcio degli articoli 20 e 21:

BASADONNA (*DN-CD*) 14882
FOSSA (*PSI*) 14887
* PANDOLFI, *ministro del tesoro* 14891, 14894, 14895
SCUTARI (*PCI*) . . . . . *Pag.* 14885
SPEZIA (*DC*), *relatore* . . . 14880, 14894, 14895

INTERPELLANZE

Annunzio 14946

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 14879

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 5 DICEMBRE 1978 14947

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9*).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Viglianesi per giorni 1.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 » (1443), previ pareri della 2ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Promozione e sviluppo delle tecnologie per la utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia » (1459), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Discussione del disegno di legge:

« Elezione dei rappresentanti dell'Italia all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea » (1340)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elezione dei rappresentanti dell'Italia all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea ».

Avverto che la Commissione bilancio, riesaminato il disegno di legge nel nuovo testo proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª, ha espresso parere contrario sulla formulazione proposta all'articolo 56, norma di copertura. Infatti si fa presente che sul capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è prevista una disponibilità di 120 miliardi.

Allo stato, pertanto, non esiste una adeguata e valida copertura per la spesa aggiuntiva di 30 miliardi.

Onorevole relatore, cosa ha da dirci di fronte a questa riserva della Commissione?

ORLANDO, *relatore.* Onorevole Presidente, abbiamo già presentato un emendamento inteso a ripristinare il testo governativo, nella considerazione che lo stanziamento di 120 miliardi possa essere sufficiente a far fronte alle spese previste dalla legge.

PRESIDENTE. Immagino che il Governo sarà d'accordo, dato che la Commissione bilancio ha avanzato questa riserva su richiesta del rappresentante del Governo stesso.

ROGNONI, *ministro dell'interno.* Sono favorevole all'emendamento che ripristina lo stanziamento indicato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Prima di aprire la discussione generale, devo richiamare l'attenzione del Senato sull'emendamento 5. 1 sostitutivo dell'articolo 5. Tale emendamento è inammissibile perchè invita alla violazione di un trattato che noi abbiamo già ratificato. Richiamo, quindi, l'attenzione dei presentatori su questo fatto.

Conseguentemente all'inammissibilità dell'emendamento all'articolo 5, consegue che in tutti gli emendamenti successivi, in cui si parla di deputato o senatore, le parole « deputato » e « senatore » devono essere eliminate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fenoaltea. Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei spendere alcune parole, non molte, su uno degli aspetti essenziali di questo disegno di legge: il voto all'estero. Ma, poichè è toccato a me aprire il dibattito, vorrei premettere un ringraziamento non convenzionale ma convinto al collega senatore Orlando, non soltanto per la sua relazione esauriente ed appassionata, ma anche per l'opera svolta come coordinatore, moderatore della Sottocommissione che fu incaricata dalle Commissioni riunite di mettere definitivamente a punto il disegno di legge, dove il senatore Orlando ha saputo, in modo abile e costruttivo, addivenire ad un testo largamente accettabile.

Credo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che si debba dare lode al Governo per essersi preoccupato di assicurare a queste prime storiche elezioni europee la partecipazione dei nostri connazionali emigrati nella Comunità europea, fuori d'Italia.

Il disegno di legge dedica a questo problema un intero titolo, il sesto, che contiene tutta una serie di norme volte a rendere possibile l'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero presso sezioni elettorali da istituirsi a cura delle nostre rappresentanze consolari.

Ma per quanto lodevole sia l'intento e per quanto accurate e minute siano le disposizioni di legge, non possiamo nasconderci che sulla pratica efficacia di queste disposizioni, su quella che sarà la loro idoneità ad assicurare in concreto la partecipazione al voto dei nostri connazionali in altri paesi della Comunità gravano due riserve, due dubbi: una riserva di carattere giuridico e una riserva di carattere organizzativo o logistico. La riserva di carattere giuridico è posta dalla legge stessa; l'applicazione delle disposizioni del titolo VI che prevedono la partecipazione al voto da parte degli italiani in altri paesi della Comunità è subordinata a che si raggiungano accordi con ciascuno degli altri governi dei paesi della Comunità tali da assicurare, come dice la relazione ministeriale al disegno di legge, concrete condizioni organizzative e politico-propagandistiche e che questi accordi siano considerati idonei e soddisfacenti dal Governo italiano sentite le Commissioni parlamentari competenti. Ora noi dobbiamo augurarci che a questi accordi si arrivi e possiamo anche ragionevolmente sperarlo facendo assegnamento sullo spirito di cooperazione dei nostri soci europei; ma è chiaro che non possiamo in questo momento averne la certezza.

Poi vi è un dubbio, dicevo, che attiene a considerazioni di carattere organizzativo o logistico: il voto avverrà presso sezioni allestite a cura delle nostre rappresentanze consolari; la partecipazione al voto dei nostri connazionali nella Comunità presuppone, come dice ancora la relazione ministeriale, tutta una serie di adempimenti che graveranno sulle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari. Ora chi abbia presente la rilevanza numerica delle nostre collettività in altri paesi della Comunità, la vastità geografica delle circoscrizioni consolari, la dispersione dei nostri connazionali in centri lontani dagli uffici consolari — e che saranno forse anche lontani dalle sezioni elettorali che le rappresentanze consolari potranno istituire — non può non avere qualche ragionevole dubbio sulla idoneità delle disposizioni di cui al titolo VI del disegno di legge a rendere possibile in concreto la partecipazione al voto da parte di tutti o almeno della grande maggioranza dei nostri connazionali in altri paesi della Comunità.

Allora, visto che queste difficoltà ci sono e sono obiettive, è da chiedersi se non sareb-

be stato il caso di muoversi fin da principio, e anche se solo in via di tentativo, in una direzione diversa. Quale è in effetti, onorevoli colleghi, l'intento, il criterio che ha guidato il Governo? Non quello di risolvere positivamente in linea generale la tormentata questione del voto degli italiani all'estero, perchè, se questo fosse stato l'intento, il disegno di legge avrebbe previsto la partecipazione al voto anche dei nostri connazionali residenti fuori della Comunità. L'intento è stato diverso, specifico, limitato e contingente: è stato quello — lodevole — di assicurare a queste prime storiche elezioni europee la partecipazione degli italiani residenti nella Comunità europea, implicitamente riconoscendo che a queste elezioni i nostri connazionali che risiedono nella Comunità hanno un interesse del tutto particolare, implicitamente riconoscendo cioè che i nostri connazionali emigrati, ma residenti in altri paesi della Comunità non sono del tutto emigrati dal momento che operano, risiedono e lavorano sul territorio di una Comunità di cui l'Italia è parte.

Se questa è la filosofia che ha ispirato il provvedimento governativo, è da chiedersi se l'obiettivo che si sarebbe dovuto cercare di raggiungere, per lo meno in via di tentativo, non sarebbe stato quello di ottenere che ai nostri connazionali nei vari paesi della Comunità fosse consentito di votare nei paesi di residenza per le liste e per i candidati locali, alle stesse condizioni dei cittadini del paese di residenza. Se un risultato di questo genere potesse raggiungersi, gli effetti sarebbero di grande rilievo per i nostri connazionali all'estero perchè i partiti e gli uomini politici locali si contenderebbero il loro voto; i nostri connazionali cesserebbero di essere, come dicono gli inglesi, delle *disfranchised persons*, cioè dei paria politici, delle persone senza suffragio; acquisterebbero una forza di pressione di cui essi oggi sono privi. Direi di più: si rovescerebbe il rapporto tra emigrazione e diplomazia. Dove i nostri emigrati non hanno diritto di voto la loro tutela è affidata alla nostra diplomazia; ma l'influenza e il credito di ogni diplomazia hanno dei limiti e quanto più se ne spende su un problema tanto meno resta da spenderne su altri. Dove invece i nostri emigrati hanno diritto di voto, sono loro che, grazie al loro peso elettorale, aiutano la nostra diplomazia invece che esserne aiutati.

A questa idea così semplice, ispirata da un criterio, mi sembra di poter dire, veramente europeistico, si sono sentite fare alcune obiezioni: si è detto che proposte in questo senso fatte in sede di Parlamento europeo non hanno avuto risultati; si è detto che non dobbiamo farci nessuna illusione che gli altri governi della Comunità europea siano disposti ad ammettere i nostri emigrati al voto; si è detto che non possiamo chiedere questo perchè non potremmo offrire la reciprocità, non potendo noi ammettere gli stranieri a votare in Italia senza modificare la Costituzione (sempre che questo poi sia vero per il Parlamento europeo, che la Costituzione non prevede).

Comunque sono obiezioni che non mi paiono decisive e la cui consistenza e validità avrebbero dovuto in ogni modo essere sottoposte a verifica. Quello che non si è deliberato in sede di Parlamento europeo si può ottenere attraverso trattative tra i governi, vuoi bilaterali vuoi in sede multilaterale. I governi degli altri Stati della Comunità non sono disposti ad ammettere i nostri emigrati al diritto di voto? Può darsi, ma un'azione convincente — e un'azione per essere convincente deve essere convinta — della nostra diplomazia, vuoi in sede bilaterale, vuoi in sede comunitaria, vuoi eventualmente al vertice, nel Consiglio europeo, avrebbe potuto indurre almeno alcuni di questi Stati a modificare il loro atteggiamento. Infine non è detto affatto che ci sarebbe stata chiesta la reciprocità o che ci sarebbe stata chiesta da tutti, perchè gli altri paesi europei non hanno problemi di emigrazione in Italia. E che queste obiezioni non siano decisive lo dimostra in modo lampante il fatto che due paesi della Comunità europea, l'Irlanda e i Paesi Bassi, hanno spontaneamente deciso nella loro legge elettorale per il Parlamento europeo di ammettere all'esercizio del voto anche gli stranieri residenti nel loro territorio se cittadini di un altro paese della Comunità. Sono disposizioni liberali, animate da uno spirito europeistico di cui va dato atto; e che

questo sia il loro carattere è stato riconosciuto in Italia al livello più alto. Poche settimane or sono è stato in visita in Italia il Ministro degli esteri dei Paesi Bassi; è stato ricevuto in udienza dal Presidente della Repubblica al Quirinale e alla fine del colloquio è stato emesso un comunicato nel quale si legge che il Presidente della Repubblica ha espresso al Ministro degli esteri dei Paesi Bassi l'apprezzamento dell'Italia per avere i Paesi Bassi, nella loro legge elettorale per il Parlamento europeo, adottato disposizioni volte a facilitare la partecipazione al voto degli emigrati italiani.

Ora è precisamente in questo spirito che in sede di Commissioni riunite feci una duplice proposta: primo, raccomandare al Governo, il quale in ogni caso deve fare negoziati perchè gli italiani all'estero votino (lo dice la legge), di porsi in questi negoziati come obiettivo preferenziale, tutte le volte che avesse poi potuto raggiungersi, quello di fare ammettere i nostri emigrati al voto locale alle stesse condizioni dei cittadini, che potessero votare come cittadini localmente, cioè in sostanza adoprarsi perchè le disposizioni liberali, europeistiche, generose dell'Irlanda e dei Paesi Bassi fossero adottate anche dagli altri o da altri Stati della Comunità; secondo, emendare la legge stabilendo che il titolo VI, il quale prevede appunto il voto dei nostri emigrati in sezioni elettorali apprestate dai nostri consolati, non si sarebbe applicato agli italiani residenti in quei paesi della Comunità dove essi, ai fini delle elezioni del Parlamento europeo, fossero ammessi all'elettorato attivo alla pari dei cittadini.

Ebbene, con stupore e con qualche disappunto mi sono sentito dire dal rappresentante del Governo che, pur apprezzandosi lo spirito delle mie proposte e il loro valore — si è voluto cortesemente dire — di auspicio per l'avvenire, il Governo non poteva nè accogliere la mia proposta nè accettare il mio emendamento, e questo per la fondamentale ragione, addotta dal rappresentante del Governo, che quei due paesi di cui si tratta, il cui esempio avrei voluto che il Governo italiano spingesse anche gli altri ad imitare, hanno ammesso i nostri emigrati all'elettorato attivo, ma non anche a quello passivo. Francamente, onorevoli colleghi, trovo che questo argomento sia specioso ed anche — il Governo non se ne abbia a male — che riveli una visione miope delle cose, in primo luogo perchè l'acquisizione dell'elettorato attivo crea un precedente ed è un primo passo verso l'acquisizione anche dell'elettorato passivo; in secondo luogo perchè, al fine di assicurare alla nostra collettività all'estero un peso politico nel paese ove si trova, l'elettorato attivo è di per sè uno strumento idoneo ed efficace; in terzo luogo perchè obbligare i nostri connazionali, per partecipare alle elezioni europee, anche nei paesi dove sarebbero ammessi a votare localmente alla pari dei cittadini, a recarsi invece alle sezioni istituite dai consolati per votare per le liste ed i candidati italiani è non solo rendere meno agevole per essi l'esercizio del voto di quanto esso potrebbe essere, ma è anche creare con le nostre mani una specie di steccato elettorale, di ghetto politico, per i nostri emigrati: il che non credo corrisponda ai loro interessi. E per questo il meno che io possa raccomandare al Governo a questo punto è che esso dichiari pubblicamente, perchè ciò serva anche di guida alle nostre rappresentanze consolari, che in quei paesi dove i nostri emigrati sono ammessi a votare localmente alla pari dei cittadini, i nostri connazionali, che vogliano farlo, possono farlo in piena libertà. E intendo dire libertà anche morale, senza aggrottamenti di ciglia da parte dei rappresentanti consolari e senza che questi influiscano perchè i nostri connazionali scelgano, per partecipare alle votazioni, una via piuttosto che un'altra. Si tratta di una questione la cui importanza non dipende dal numero dei paesi in cui il problema si pone perchè è una questione di principio. Non farlo mi pare che sarebbe disconoscere il carattere particolare ed europeo di queste elezioni; e sarebbe anche adottare nei riguardi dei nostri emigrati un atteggiamento che potrei dire paternalistico, ma paternalistico, onorevole Ministro, di padre padrone.

Concludo dicendo che voterò comunque il disegno di legge perchè l'approvazione di esso da parte del Parlamento italiano rappresenta, con il calendario che incalza, un atto

dovuto per rendere possibili le elezioni europee; ma lo farò con un rammarico e con un auspicio: rammarico che il problema del voto degli italiani all'estero non sia stato affrontato in un'ottica meno nazionale e più europea, meno dominata dalle preoccupazioni e dalle speranze, sia pur legittime, di questo o quel partito politico e più da una considerazione realistica di quella che è la situazione dei nostri emigrati; auspicio che, grazie alla futura legge elettorale uniforme per tutto il territorio della Comunità, che dovrà essere elaborata dal Parlamento europeo che tra pochi mesi eleggeremo, i nostri emigrati in tutto il territorio della Comunità possano nelle successive elezioni europee partecipare a tali elezioni nel paese di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese. Ciò rappresenterà un passo verso quella cittadinanza europea alla quale si volgono le nostre speranze. Vi ringrazio della vostra attenzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tra poco più di sei mesi con molta probabilità i cittadini dell'Europa geografica verranno chiamati a dare corpo a quell'Europa unita di cui si parla ormai da più di cinquant'anni, ma che non è ancora riuscita a diventare una realtà concreta.

Per la prima volta 180 milioni di europei verranno chiamati a votare, ognuno nel suo paese; ma ognuno voterà per un obiettivo comune. Nella coscienza di ognuno, almeno finora, l'Europa unita è stata nè più nè meno che un lungo elenco di aride sigle, incomprensibili per i non addetti ai lavori, difficili da amare e non tali da farci desiderare l'irreversibile unificazione.

Eppure, se le cose andranno come previsto e non sorgeranno imprevedibili ostacoli, molto probabilmente dal 7 al 10 giugno del 1979 verranno indicati i nomi dei 410 parlamentari che, sedendo insieme, rappresenteranno più di 182 milioni di cittadini.

Ovviamente molti, e mi auguro tutti, saranno sollecitati ad interrogarsi sulle ragioni di questa elezione. Il nuovo Parlamento europeo, che sarà eletto a suffragio universale nel giugno del 1979, comprenderà 410 membri, 81 per ciascuno dei quattro paesi più grandi della CEE (Italia, Francia, Germania federale, Gran Bretagna), 25 per l'Olanda, 24 per il Belgio, 16 per la Danimarca, 15 per l'Irlanda, 6 per il Lussemburgo.

La nuova Assemblea di Strasburgo sarà composta in modo da assicurare sufficiente rappresentanza a tutte le regioni e a tutte le forze politiche europee. In conseguenza quell'idea che molte di esse possono avere avvertito in modo vago e lontano si tradurrà in un giudizio sullo stato attuale dell'integrazione europea, sul funzionamento delle istituzioni, sulla qualità e sui limiti delle politiche finora attuate. Si riproporrà infine questa domanda: è davvero necessario per questi paesi confluire su una unità più grande? È soltanto un sogno di pochi idealisti o una necessità che nasce dalle nuove dimensioni dei problemi economici ormai ultracontinentali o da quelle dei problemi politici, dall'esigenza che l'Europa possa dare un suo valido contributo, da protagonista, a questa difficile e finora non raggiunta ricerca di equilibri mondiali che possano garantire la pace, sogno di tutti i popoli? Come alla fine dell'ultima guerra la paura di Stalin fece gettare rapidamente le basi del patto atlantico, così oggi lo spettro della recessione, della disoccupazione, la rabbia di tutti i mezzogiorni presenti in alcuni paesi dell'Europa daranno la loro spinta positiva e urgente, faranno sì che questa Europa unita diventi una realtà, ma lo diventi con una nuova sollecitazione, diversa, più viva di quella espressa finora dai vari governi d'Europa.

Per la prima volta nella storia dei rapporti internazionali si verifica che una istituzione coinvolge la popolazione di Stati nazionali mobilitandola nel ruolo di corpo elettorale, anzichè di opinione pubblica, mobilitando la struttura che formalmente legittima un sistema politico. Ciò avrà come conseguenza uno sviluppo politico del sistema comunitario basato sulla partecipazione politica popolare.

Il primo passo concreto è dato dall'approvazione, da parte degli Stati della Comunità,

della legge elettorale. Anche noi oggi lo stiamo facendo, ma con un considerevole ritardo.

Detto questo come premessa, voglio entrare nel vivo del disegno di legge in discussione. Il disegno di legge govenativo per la elezione a suffragio universale diretto dei rapresentanti italiani al Parlamento europeo è, a giudizio dei liberali, assai criticabile in quanto penalizza ingiustamente i partiti più piccoli, a tutto vantaggio dei partiti maggiori. La ripartizione dell'Italia in circoscrizioni elettorali interregionali — nove secondo il testo originario del Governo — non può che danneggiare, evidentemente, i partiti più piccoli, in quanto solo i partiti più grossi conseguiranno nelle varie circoscrizioni quozienti pieni, mentre i partiti più piccoli otterranno seggi prevalentemente con i resti in sede di collegio unico nazionale.

Si può dire che non esiste un sistema elettorale ove non siano presenti e ben distinguibili due tipi di componenti, quella derivante da scelte tecniche e quella derivante da scelte politiche. È ovvio che i due elementi sono dosabili in misura assai varia e dipende appunto dalla formula adottata se il sistema elettorale può ritenersi giusto.

Una legge elettorale che si preoccupasse esclusivamente della componente tecnica e quindi matematica del problema sarebbe una legge ideale in quanto garantirebbe, senza possibilità di dubbio, la perfetta proporzionalità degli eletti rispetto al numero dei voti ottenuti. Al contrario, una legge nella quale fossero troppo evidenti le scelte di tipo politico non costituirebbe certo la migliore attuazione del principio della proporzionalità.

Il disegno di legge, di cui si è già a lungo discusso in sede di Commissioni, aveva ben evidenti, al momento della sua presentazione, le caratteristiche di questo ultimo tipo di sistema elettorale; in altre parole, le scelte politiche erano sovrabbondanti rispetto a quelle tecniche. Si è dovuto compiere un lavoro assai paziente per bilanciare le due componenti ed è stato un lavoro che ha trovato resistenze da parte di chi appunto di tali scelte si era fatto interprete.

Con questo non si vuole però affermare che il testo ora all'esame dell'Assemblea sia perfetto, tutt'altro. Il dosaggio dei due elementi è stato migliorato e reso più accettabile, ma molto rimane ancora da fare per avere una normativa adeguata all'importanza dell'evento che porterà 81 rappresentanti del popolo italiano al Parlamento europeo.

Ora, bisogna considerare che, data l'importanza del ruolo che i parlamentari europei saranno chiamati a svolgere, sarebbe a nostro giudizio senz'altro un fatto positivo che i rapresentanti italiani al Parlamento europeo fossero personalità di primo piano ed in ogni caso altamente qualificate. I motivi del nostro voto di astensione sono quindi riassumibili nei seguenti punti. In sede di Commissioni riunite il testo proposto dal Governo è stato modificato nel senso di effettuare il computo nazionale dei voti e poi attribuire i seggi ai singoli partiti distribuendoli in proporzione ai voti ottenuti nelle previste cinque circoscrizioni.

Quello che non si riesce a comprendere è perchè, una volta adottato tale sistema, non siano state contemporaneamente soppresse le circoscrizioni. In altre parole, se si vuole adottare realmente la proporzionalità pura, non si può conciliarla poi con divisioni del paese in circoscrizioni più o meno vaste. Ciò perchè la proporzionalità è tanto più assicurata quanto più è vasto il territorio della circoscrizione ed è perfetta, ovviamente, allorchè la circoscrizione è una sola.

Si è detto che contro il collegio unico nazionale osterebbe il rischio di una eccessiva meridionalizzazione degli 81 rappresentanti in quanto l'uso di esprimere preferenze è assai più diffuso al Centro-sud che non al Nord e che così facendo si invertirebbe l'effettivo rapporto tra popolazione ed eletti.

A parte il fatto che non si comprende quale danno possa derivare al Parlamento europeo da una maggioranza percentuale di italiani proveniente dal Meridione (e questo lo dice uno del Nord), appare molto poco democratico cercare di istituire un correttivo, qualunque esso sia, per ovviare a tale tendenza del nostro elettorato. Inoltre, dati i gravi problemi che da sempre affliggono il nostro Mezzogiorno, si dovrebbe considerare l'eventuale leggera prevalenza di meridionali tra gli eletti come un vantaggio in quanto essi, sia pure in rappresentanza

dell'intera nazione, potrebbero meglio di altri interpretare e sostenere le esigenze di tale area.

Si è detto poi, ancora a sostegno della divisione in collegi, che l'obiettiva esistenza di realtà regionali assai diverse, quali quelle esistenti in Italia, deve trovare una corrispondenza negli eletti al Parlamento europeo. A questo proposito si ricorda che i nostri parlamentari dovranno rappresentare principalmente il popolo italiano e non le regioni o, peggio ancora, questa o quella provincia.

Si è ancora sostenuto che le circoscrizioni regionali o pluriregionali permetterebbero una migliore conoscenza dei candidati da parte degli elettori, ma ciò poteva essere valido quando le comunicazioni e le informazioni erano a livelli ottocenteschi, non oggi, con la radio, la televisione ed i giornali che da tempo imbottiscono la testa al cittadino. Si afferma invece che non vi può essere differenza tra la proporzionalità applicata a circoscrizioni elettorali e quella applicata ad un collegio unico. Questo sarebbe vero se non intervenissero fattori di carattere psicologico che inevitabilmente danneggerebbero i partiti minori. Difatti, con il sistema previsto dal disegno di legge, tali partiti avrebbero ben poche speranze di riuscire ad ottenere un seggio, ad esempio, nella quarta o nella quinta circoscrizione. È ben vero che ciò avverrebbe in quanto i seggi spettanti a ciascun partito vengono assegnati alla circoscrizione dove i voti sono stati maggiori e che quindi dipenderebbe in ultima analisi da semplice operazione matematica; è altrettanto vero, però, che un simile meccanismo sarebbe ovviamente usato dai partiti maggiori a proprio vantaggio, risultando assai semplice, a questo punto, contrabbandare il voto ad un piccolo partito quale voto perso, quale voto inutile.

Un secondo motivo di critica nei confronti del disegno di legge è costituito dal modo con il quale si dovrebbe esplicare il diritto dell'elettorato di esprimere le proprie preferenze. Il prevedere che per il collegio insulare si possa assegnare una sola preferenza contro le tre del collegio nord-occidentale costituisce una chiara ed inammissibile discriminazione tra i cittadini, quasi che i diritti di un lombardo fossero maggiori di quelli di un siciliano. La previsione probabilmente corrisponde alla volontà dei partiti maggiori di evitare che il voto possa dirigersi non verso il candidato principale, ma verso altri, la qual cosa, è bene ricordarlo, non rappresenterebbe altro se non l'applicazione di uno dei basilari princìpi della democrazia. Di qui l'esigenza che sia assicurata all'elettore di qualsiasi regione la possibilità di esprimere almeno fino a cinque preferenze, ciò per evitare una incomprensibile espropriazione della facoltà di scelta.

Un'ulteriore notazione da svolgere riguarda il riconoscimento del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero. A tale proposito si prevede una serie di intese da raggiungere con gli altri paesi della Comunità per garantire le condizioni necessarie per soddisfare le esigenze di voto. La normativa dovrebbe finalmente porre i nostri concittadini residenti all'estero nelle condizioni di esercitare uno dei diritti fondamentali del sistema democratico. Un motivo di rammarico è semmai costituito dal ritardo con cui si è provveduto a rendere possibile l'esercizio del voto e nel fatto che la previsione sia riferita alle sole elezioni europee, mentre rimangono almeno per ora escluse le consultazioni nazionali.

Sempre con riferimento al voto all'estero ed in relazione a quanto ho detto sui difetti delle circoscrizioni elettorali, si deve notare come in base alla normativa varata dalle Commissioni riunite si avrà che ogni seggio singolo all'estero dovrà essere fornito di tante schede e tante urne quante sono le circoscrizioni previste, visto che ogni elettore voterà per le liste rappresentate nella circoscrizione cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Ciò rafforza l'esigenza di un collegio unico nazionale, che renderebbe più agevoli e spedite le operazioni di voto.

A questo punto è bene ricordare che la legge di cui si tratta costituirà una normativa transitoria in attesa della procedura elettorale uniforme, prevista dall'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976. Ciò rende peraltro ancora più necessario provvedere all'eliminazione dei difetti di cui si è detto so-

pra. Infatti i nostri rappresentanti saranno chiamati a collaborare alla stesura della legge elettorale comune ed è ovvio che tale partecipazione sarà tanto più sentita e tanto più fattiva, quanto più sarà resa effettiva la rappresentatività politica.

Il disegno di legge è stato già modificato dalle Commissioni riunite e numerosi suoi difetti sono stati eliminati o almeno attenuati. Ma, come già ho avvertito all'inizio, in alcuni degli articoli fondamentali del provvedimento si nota ancora la predominanza della scelta politica su quella tecnica.

Il nostro voto, quindi, sarà di astensione, non rivolto contro i risultati dell'opera delle Commissioni, che è stata sovente buona, ma contro quello che rimane ancora di una posizione contraria allo stesso spirito europeistico, che troppo spesso viene esaltato solo a parole e non nei fatti.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con l'approvazione del disegno di legge in esame si avvia a conclusione l'*iter* di formazione delle leggi nazionali per l'elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti all'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.

Il Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo, lunedì e martedì a Bruxelles, potrà constatare che esistono ormai le condizioni giuridiche ed organizzative in tutti gli Stati membri per il libero svolgimento delle elezioni alla data prevista tra il 7 e il 10 giugno 1979.

Desidero, anzitutto, esprimere un vivo ringraziamento al relatore, il cui personale impegno ha consentito che un *iter* assai lungo di discussione sul metodo elettorale da adottarsi in Italia per le elezioni europee si concludesse prima della riunione del Consiglio europeo. Pur non condividendo taluni aspetti della sua relazione — come dirò più avanti — e pur non concordando con le scelte che sono alla base del disegno di legge al nostro esame, ritengo sia un fatto politicamente rilevante che oggi si concluda, al Senato della Repubblica, la prima fase di approvazione della legge elettorale, augurandomi che la Camera dei deputati possa rivederne talune impostazioni prima che diventi legge della Repubblica.

L'Italia è stata il primo paese a ratificare l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, in ciò confermando la continuità nel tempo della sua iniziativa per l'avanzamento dell'unità politica europea; una iniziativa, onorevoli colleghi, che, come si può verificare da una lettura della storia della Repubblica e della vicenda parlamentare connessa, ha trovato via via sempre più vasti consensi, conquistando all'idea europea il consenso delle forze socialiste e delle forze sociali.

Consentitemi anche di rilevare come la Democrazia cristiana italiana ed il suo Gruppo parlamentare europeo abbiano dato un contributo rilevante al confronto tra le forze politiche di ispirazione democratica cristiana a livello europeo e come la costituzione del Partito popolare europeo, con un programma comune approvato dal congresso, rappresenti un fatto politico significativo dell'evoluzione dei partiti democristiani nazionali, che certamente determinerà una spinta all'avanzamento di iniziative nelle altre aree politiche, caratterizzate certo da minore omogeneità di comportamento verso l'idea europea, al di là delle etichette e delle forme di propaganda assai più vaste, che talvolta tendono a stendere cortine fumogene sui profondi contrasti esistenti, quali ad esempio sono emersi nel recente congresso del partito laburista nel Regno Unito. La consistenza elettorale, l'omogeneità politica nella concezione dell'Europa di domani, la convinzione della priorità del conseguimento di obiettivi politici unificanti, rispetto alle pur legittime espressioni di interessi settoriali e corporativi, del Gruppo parlamentare della democrazia cristiana — Partito popolare europeo — consentiranno al Gruppo stesso di svolgere una azione determinante ai fini di far assumere un carattere costituente all'Assemblea parlamentare eletta a suffragio universale.

A questo obiettivo deve tendere, a mio avviso, la legge elettorale, a determinare cioè

un vasto consenso attorno ai partiti nella nuova dimensione continentale, perchè i partiti, qualunque possa essere il giudizio sulla loro organizzazione e sui metodi di lotta interna, sono gli strumenti effettivi di collegamento tra la società civile e le istituzioni e sugli stessi incombe la responsabilità delle scelte. Le forze politiche devono avere il coraggio di assumere tale responsabilità in modo aperto e chiaro, evitando di nascondere le proprie interne difficoltà di scelta con il ricorso a meccanismi di espressione del voto che possano determinare una azione minoritaria di supplenza, certo ammantandola con l'esigenza di assicurare la partecipazione popolare alla scelta dei candidati.

L'Italia è l'ultimo paese che affronta l'esame e l'approvazione della legge elettorale per le elezioni europee, pur in presenza di una vasta maggioranza parlamentare, finalizzata al superamento di una emergenza che non è un fatto strumentale, che si ritrova nelle condizioni dell'ordine pubblico e della situazione economica; una maggioranza che è espressione di una solidarietà nazionale che non può essere messa in discussione ogni qualvolta non vi sia unanimità di giudizio delle forze politiche sui singoli problemi, quando questi non coinvolgano le linee di fondo e i punti caratterizzanti dell'accordo programmatico. Questa continua ricerca dell'unanimità dei consensi annulla e spegne la dialettica parlamentare tra i Gruppi politici, non consente il formarsi di maggioranze all'interno dell'area di sostegno del Governo nella soluzione dei singoli problemi e ciò comporta, onorevole Presidente, il disinteresse dei senatori, talvolta, ai lavori dell'Assemblea, toglie o riduce a ciascuno di noi il diritto alla partecipazione nella formazione di una decisione politica, limita le funzioni del parlamentare ad una azione di testimonianza per chi, certo, vuole e intende rendere la testimonianza del proprio consenso o del proprio dissenso non limitandosi ad esprimerla nei corridoi del Senato o nel salone dei passi perduti alla Camera dei deputati.

L'*iter* seguito per l'elaborazione del disegno di legge in esame è significativo ed emblematico della condizione parlamentare italiana: la ricerca ad ogni costo di una decisione unitaria; ed è strano che questa ricerca si manifesti nella definizione della legge elettorale da parte anche di quanti, in opposizione alla situazione di solidarietà nazionale delle forze politiche, esprimono l'esigenza di un ritorno alla logica democratica della maggioranza e dell'opposizione proprio sui punti qualificanti e impegnativi dell'accordo programmatico. In sede di discussione della relazione annuale sulla attività e sulla situazione economica della Comunità europea, nonchè sugli orientamenti di politica economica per il 1979, ho espresso la mia convinzione che l'unità nazionale per l'Europa debba esprimersi, nell'ambito del collegio unico nazionale, attorno a liste nazionali presentate dai partiti, quale riconoscimento della funzione svolta dai movimenti politici nazionali che, per la loro storia e per la presenza nella Costituente e nel Parlamento, hanno dato un contributo significativo e determinante alla fondazione della Repubblica, all'approvazione della Carta costituzionale, allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale del paese.

Una tale scelta non avrebbe escluso e non escluderebbe il riconoscimento delle rappresentanze delle minoranze etniche, così come avrebbe consentito anche l'accesso al collegio nazionale, ma con liste nazionali, di quanti colgono i momenti elettorali per attaccare le stesse forze politiche o per portare avanti problemi settoriali e corporativi. La presentazione di liste nazionali avrebbe certamente evidenziato, per il contenuto dei programmi e per la formazione delle liste stesse, la loro strumentalità.

Chi tra i colleghi ha voluto esaminare e seguire il dibattito sulla legge elettorale degli altri paesi europei — e in particolare della Germania e della Francia — ha constatato come la scelta sia stata per il collegio unico nazionale, con liste nazionali; in Germania la lista elettorale nazionale può essere proiettata nei *Länder*, segmentandola in circoscrizioni che dispongono di autonomia amministrativa congiunta a funzioni legislative; in Italia le liste si presentano in circoscrizioni risultanti dall'accorpamento di regioni, che non hanno alcuna giustificazione neppure sul piano tecnico elettorale, a danno

della rappresentanza territoriale delle regioni minori.

La Francia, che nelle elezioni per l'Assemblea nazionale adotta il metodo maggioritario, ha scelto per l'Europa il sistema della proporzionale, sia pure corretto con il metodo di Hondt, con il collegio unico nazionale e con liste nazionali. La presentazione di liste nel collegio unico nazionale consente la possibilità del voto di preferenza, qualora si dovesse concordare con quanti ritengono indispensabile tale espressione di voto, come condizione di reale partecipazione. Se esaminassimo le statistiche elettorali, troveremmo poi che questa partecipazione per quanto attiene all'espressione del voto di preferenza è assai limitata; è sempre una minoranza animata e sospinta, che determina il voto preferenziale. Anche sulla lista nazionale è possibile ammettere il voto di preferenza, fermo restando il collegio unico nazionale, articolando il collegio e le liste nazionali in circoscrizioni di ampiezza territoriale più limitata di quelle qui prospettate, solo ai fini del voto di preferenza, con il correttivo di un *quorum*, se si vuole evitare che sia sufficiente l'azione di minoranze e gruppi organizzati per modificare la graduatoria dei candidati.

La scelta delle circoscrizioni, così come è stata prospettata, riduce notevolmente il significato del voto di preferenza; pone i candidati in condizione di non uguaglianza nei rapporti con l'elettorato, introduce metodi e sistemi di propaganda personale e di gruppo che, attraverso l'azione di minoranze organizzate e dotate di finanziamenti adeguati, altera i reali rapporti di forza esistenti in una società pluralistica come la nostra, rapporti che le forze politiche dovrebbero tutelare nella formazione delle liste.

Del resto la lunga ricerca di metodi di ponderazione delle preferenze, che certamente non poteva portare a conclusioni operative, ne è significativa testimonianza. L'individuazione di un *quorum* minimo di voti di preferenza ai fini della modifica della graduatoria consentirebbe di verificare se la preferenza rappresenti l'espressione consistente di volontà dell'elettorato, oppure se sia il risultato di una azione di gruppi organizzati, numericamente irrilevanti. Si potrebbero evitare, così, distorsioni nei rapporti di forze esistenti all'interno di una società qual è la nostra.

Un altro aspetto va sottolineato: la lista nazionale avrebbe agevolato ed agevolerebbe le operazioni di voto per gli italiani residenti negli altri otto paesi della Comunità. Certo, il senatore Fenoaltea ha prospettato un problema di grande momento: quello della partecipazione degli italiani, residenti negli otto paesi della Comunità, e dei cittadini appartenenti a questi ultimi residenti in Italia, alle elezioni che si svolgono nei singoli paesi. Non si è posto questo problema sul piano politico, fin qui, in termini di ordinamento, neppure nella prospettiva della legge elettorale che dovrà essere elaborata dal Parlamento eletto a suffragio elettorale secondo una procedura uniforme per tutti gli Stati membri. È stata avanzata, però, l'esigenza in prospettiva quanto meno della possibilità per i cittadini europei appartenenti ai nove paesi di partecipare alle elezioni amministrative che si svolgono nei singoli Stati; si verrebbe così a consentire la partecipazione di tutti i residenti alla formazione del governo delle comunità locali, nelle quali operano e di cui fanno parte, secondo una concezione della comunità locale propria dei partiti di ispirazione democratico cristiana.

Dal disegno di legge si rileva, onorevole Ministro dell'interno, che nelle circoscrizioni consolari, per garantire la segretezza del voto, in presenza di sezioni elettorali dove gli elettori votano su cinque schede di colore diverso collegate alle cinque circoscrizioni nazionali, a chiusura dei seggi bisogna procedere a due operazioni distinte: la divisione delle schede per colore e la conseguente verifica del numero delle schede; qualora le schede di un colore non raggiungano il numero di venti, per cui non si può procedere al loro scrutinio, si deve ricercare all'interno...

O R L A N D O , *relatore*. Si procede ugualmente allo scrutinio e si rinviano le schede ad un altro seggio.

R I P A M O N T I . Non si può iniziare lo scrutinio del pacchetto di schede del me-

desimo colore che non ha raggiunto il numero di venti; bisogna ricercare nella sezione territoriale consolare il seggio dove, aggiungendole alle schede da scrutinare dello stesso colore, si supera il numero di venti. Solo dopo questa verifica si possono iniziare gli scrutini. Chi ha esperienza di organizzazione elettorale può rendersi conto delle conseguenze operative ed io sottolineo questo aspetto non perchè dissenta dal metodo proposto, ma per evidenziare la complessità dei problemi organizzativi di cui sono responsabili gli onorevoli ministri dell'interno e degli affari esteri, che devono assicurare l'applicazione della legge in modo che si possa procedere rapidamente alle operazioni di scrutinio.

La seconda considerazione riguarda i tempi necessari per la chiusura delle operazioni elettorali: i verbali delle circoscrizioni territoriali consolari, relativi alle schede scrutinate appartenenti alle cinque circoscrizioni nazionali, devono essere trasmessi alle singole circoscrizioni nazionali per il completamento dello scrutinio e quindi per la definizione dei voti di lista delle circoscrizioni e dei voti di preferenza dei candidati. Considerando i tempi tecnici constatati nella città di Milano, che dispone pure di un centro elettronico messo al servizio del collegio circoscrizionale per le elezioni della Camera dei deputati per la proclamazione dei candidati eletti nelle varie liste, tempi che hanno superato gli otto-dieci giorni, possiamo renderci conto della complessità dei meccanismi che mettiamo in moto con questa legge e dei tempi tecnici necessari per far conoscere al paese e all'Europa qual è il risultato delle elezioni in Italia.

È nota la tempestività con la quale nei paesi della Comunità viene data comunicazione agli elettori (nella stessa serata del giorno in cui si esprime il voto o al massimo il giorno successivo) dei risultati complessivi ottenuti dai partiti; difficilmente questo traguardo sarà raggiungibile per il nostro paese.

Il relatore ha fatto rilevare che esistono un milione e 784 mila italiani residenti negli otto paesi e di questi sono iscritti nelle liste nazionali solo 404.000 elettori. Credo, quindi, che il lavoro preparatorio di cui si è preoccupato il relatore, forse più del Governo, nell'impostazione del disegno di legge, deve essere condotto con estrema rapidità. Infatti se un milione di italiani volessero esprimere il loro voto nelle sezioni elettorali di residenza degli otto paesi, si dovrebbero istituire mille seggi elettorali. Non sono in grado di valutare se i mezzi messi a disposizione dalla legge, per quanto riguarda l'integrazione dei funzionari di cui dispone il Ministero degli esteri, con l'assunzione a tempo determinato di cento impiegati previsti dal provvedimento, con la concessione di ore straordinarie ai funzionari del Ministero dell'interno, siano sufficienti per realizzare una efficiente organizzazione elettorale. Nel momento in cui il Parlamento esprime la volontà politica di consentire l'espressione del voto agli italiani residenti nei paesi della Comunità, deve mettere in moto procedure e strutture organizzative che assicurino l'esercizio libero e puntuale del voto.

Altro problema non meno significativo e rilevante è quello del finanziamento della campagna elettorale. Ritengo che il Senato debba porsi questo problema sia a livello dei partiti e delle formazioni regionali, sia a livello del comportamento dei candidati. La copertura delle spese elettorali dei partiti, se vi è reale volontà di moralizzare la vita politica del paese (la volontà che si esprime nei grandi dibattiti assembleari e nei discorsi domenicali), deve essere assicurata attraverso il finanziamento pubblico, sulla base di preventivi di spesa e deve essere erogabile a consuntivo, su documenti giustificativi delle spese incontrate. Nei preventivi dovrebbero essere incluse le spese per i candidati, ai quali, nel testo definitivo della legge — che mi auguro la Camera dei deputati possa completare — insieme alla dichiarazione di accettazione di candidatura, dovrebbe essere richiesta la presentazione del preventivo delle spese elettorali con l'indicazione delle fonti di finanziamento e con un limite massimo di spesa, stabilito per legge, per la campagna elettorale, come avviene nel Regno Unito. I candidati poi, ad elezione avvenuta, dovrebbero in sede di convalida presentare la docu-

mentazione delle spese effettivamente sostenute.

Certo, queste esigenze e queste procedure da me prospettate potranno essere giudicate quanto meno utopistiche, ovvero potrebbero sollevare ilarità; ma, onorevoli colleghi, il problema è noto all'universo parlamentare; vi è purtroppo in noi, nei dibattiti pubblici, uno sdoppiamento di personalità e di comportamento morale: il Parlamento si erge a giudice e condanna anche senza prove documentali *a posteriori*, pur nella coscienza comune, nella consapevolezza di tutti che fatti illegittimi, difficilmente documentabili, sono strettamente legati ai problemi elettorali dei partiti e dei candidati. Ed è veramente una grande responsabilità di tutti noi ignorare questi fatti e non adottare le misure appropriate per impedirli.

Vi è, infine, onorevole Presidente, l'ultimo non meno significativo problema delle compatibilità fra mandato nazionale e mandato europeo. La mia personale esperienza, se pur breve — due anni — di rappresentante dell'Italia nel Parlamento europeo, mi porta ad esprimere un voto decisamente contrario alla compatibilità tra mandato europeo e mandato nazionale. Per poter partecipare ieri alla seduta del Senato, per accogliere il suo invito, onorevole Presidente del Senato, ho lasciato la commissione economica e monetaria di Bruxelles, nella quale era in discussione il problema della siderurgia che interessa, nelle sue proiezioni economiche e sociali, anche il nostro paese. Non credo che un parlamentare possa svolgere compiutamente il suo mandato avendo impegni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale. Riconosco però che il trattato ammette la compatibilità dei due mandati...

P R E S I D E N T E . Sono del suo parere, però il Parlamento ha ratificato il trattato.

R I P A M O N T I . Sono d'accordo con lei. (*Interruzione del senatore Ariosto*). Dal Parlamento può nascere però una richiesta ed un invito alle forze politiche. Ciò che per trattato è consentito, per decisione delle forze politiche può essere modificato. Le forze politiche possono includere nei loro programmi, nelle loro decisioni sulla scelta dei candidati, l'alternativa fra la permanenza al Parlamento europeo e la permanenza nel Parlamento italiano. Del resto il mio partito, in molti casi, ha posto questioni di incompatibilità che vanno al di là di quelle previste dalla legge per lo stesso mandato parlamentare nazionale. Il mio appello è dunque rivolto alle forze politiche.

Non ho presentato un emendamento in proposito e intendo rispettare le procedure del dibattito parlamentare. Esprimo il mio giudizio di consenso o di dissenso sui diversi aspetti della legge, ma non ho presentato emendamenti neanche su aspetti di grande rilevanza, come il finanziamento dei partiti, perchè mi auguro che, se il Senato non ha avuto la sensibilità di affrontare in sede di Commissioni questi problemi, la Camera dei deputati possa riprendere gli stessi argomenti. I partiti debbono garantire la presenza della rappresentanza italiana al Parlamento europeo.

L'esperienza di questi vent'anni denota forzate assenze della rappresentanza italiana nei dibattiti, ma il peso politico, il ruolo che deve essere assunto dal nuovo Parlamento richiede la presenza costante dei rappresentanti del nostro paese nelle commissioni, nelle delegazioni, nei gruppi parlamentari, nell'assemblea, per contribuire all'evoluzione della vita politica europea.

Pur condividendo sostanzialmente l'emendamento presentato dal senatore Mancino, sono della stessa opinione dell'onorevole Presidente Fanfani sull'interpretazione del trattato e, quindi, il mio appello va alle forze politiche perchè affermino di fatto l'incompatibilità tra i due mandati.

Considerare — e mi avvio alla conclusione — il Parlamento europeo eletto direttamente come la costituente europea in termini politici, comporta l'impegno di contribuire alla definizione ed alla assunzione di un ruolo nuovo da parte dell'assemblea parlamentare. Questo impegno deve essere assunto dalla rappresentanza italiana al fine di determinare — in un serrato confronto tra forze politiche che non sono vincolate dal-

l'esigenza di maggioranze precostituite, non dovendo esprimere il governo della Comunità — le condizioni per una reale convergenza dei popoli europei verso l'unificazione politica, per una effettiva convergenza delle politiche economiche dei nove paesi oggi, dei dodici paesi domani. Il coordinamento delle politiche economiche si pone in relazione all'auspicata approvazione del sistema monetario europeo, integrato dalle misure parallele di significativa solidarietà tra i nove paesi, per la ripresa della crescita economica e per lo sviluppo civile, culturale e sociale dell'Europa. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artieri. Ne ha facoltà.

A R T I E R I . Signor Presidente, onorevole Ministro, signori senatori, noi voteremo a favore del disegno di legge elaborato dalla Commissione affari esteri e dalla sottocommissione relativa nonchè dalla Commissione affari costituzionali. Tra le leggi presentate al nostro Senato in questi ultimi tempi, questa ci sembra molto vicina a ciò che Giolitti chiamava « una buona legge » per la sua relativa stringatezza, per la sua sufficiente intelligibilità, per il largo spirito liberale a cui è stata informata, per il rifiuto della tentazione maggioritaria a favore dei grandi partiti e per il meccanismo elettorale che salvaguarda, se non tutte, una notevole parte delle posizioni dei partiti di minor mole; per avere infine evitato l'altra ed attraente tentazione di adottare norme che, in pratica, devolvevano autoritariamente la elezione dei candidati alle volontà sovrane delle oligarchie di partito.

Ne diamo atto sia ai presidenti delle Commissioni e della sottocommissione, Viglianesi, Murmura ed Orlando, sia ai rappresentanti del Governo, sia un poco anche a noi stessi ed ai colleghi che più attivamente hanno contribuito a connotare nel senso dell'equità, dell'equilibrio e dello spirito liberale questo strumento giuridico.

Approviamo inoltre l'accoglimento delle numerosissime istanze presentate dai rappresentanti delle forze politiche a salvaguardia dell'esercizio e della propaganda del voto in paesi ed in circostanze obiettive non favorevoli. Queste insistenze numerosissime potrebbero far credere ad un osservatore malevolo che la legge sia stata in notevole misura improntata ad un garantismo, come si dice oggi, a favore del Partito comunista troppo accentuato. Ma non sapremmo rimproverare al collega Orlando di aver adottato un'apertura ed una disposizione squisitamente liberale verso le talvolta complesse, sebbene ben motivate, argomentazioni della parte comunista. D'altronde la partecipazione dei comunisti ad una elezione e ad una assemblea, sia pure solamente consultiva, come sarà questo primo parlamento europeo, è un fatto nuovo, degno della più attenta considerazione; nè deve meravigliare che si siano richieste da parte comunista per queste elezioni tante e così difficili garanzie. È sperabile che esse siano possibili sul piano pratico e siano accettate dai paesi della Comunità europea nei quali si crede più alle misure di tutela dell'ordine democratico nel significato occidentale, che all'eurocomunismo dei candidati ed elettori in tutto dipendenti e fedeli osservanti della chiesa di Mosca.

D'altra parte ci rendiamo conto che anche in sede di legge elettorale europea l'Italia non poteva ignorare la partecipazione attiva ed accettata del Partito comunista alla maggioranza su cui si regge il Governo.

Onorevoli senatori, la legge che stiamo per votare e, possiamo dire, le leggi votate negli altri paesi della Comunità manderanno al Parlamento europeo deputati di nazioni instabili in misura diversa, componenti una incerta Europa dei nove. Di qual disegno europeo questi deputati saranno portatori è arduo dirlo. La sola solida certezza in nostro possesso è che essi andranno a costituire una nuova burocrazia parlamentare e, a quanto pare, anche molto costosa, rappresentativa di uno Stato europeo inesistente, incaricata di realizzare un sin qui non formulato, o nebulosamente accennato, programma di lavori.

Ci sia consentito anche di osservare come un carattere della prassi politica nel tempo nostro — in Italia e fuori e nelle nazioni

politicamente meno stabili, o più incerte nella volontà e nelle direttive — consista proprio nella creazione di nuove burocrazie, evadendo in esse, ponendole quasi ad ostacoli ritardatori di temuti ed incombenti fallimenti, celati sotto l'orizzonte. Così l'Europa degli anni '80 si prepara a porre la burocrazia parlamentare europea tra sè ed il sempre temuto fallimento della propria unificazione.

Non ci compiacciamo di queste constatazioni. Per unificare l'Europa sotto il principio della legittimità dinastica, il congresso di Vienna impiegò 260 giorni, dal 22 settembre 1814 al 9 giugno 1815; per unificare il nostro continente sotto la costellazione di princìpi ancora da fissare con chiarezza, al di là delle retoriche correnti, non sono bastati 30 anni o, se volete, 21 anni, da quando la magna carta di Roma segnò l'atto di nascita di un'affascinante ipotesi. E ciò — nessuno vorrà negarlo — perchè gli unificatori non hanno saputo e potuto esprimere chiare vedute e saldi propositi, ancorati ad uno schema ideale rispondente alle necessità del presente e del futuro.

Lo stesso relatore di questa legge, il collega senatore Orlando, ha dovuto porre a capo della sua esposizione un elenco di tre grandi illusioni o fallimenti accorsi in questi anni; a cominciare dalla Comunità europea di difesa, continuando nell'« illusione economicistica » — sono le sue parole — per terminare con l'« illusione giuridica ed istituzionale » che, secondo il relatore, « non deriva tanto dal limite dei poteri dell'eligendo parlamento europeo quanto dalla stessa crisi che investe i parlamenti nazionali ». È, onorevoli senatori, diagnosi crudele ma chirurgicamente esatta e appropriata. Gli unificatori occidentali sono nati e nasceranno nel tormento dell'incertezza diffuso dai risultati della seconda guerra mondiale tra i popoli europei. La vittoria delle nazioni libere dell'occidente non ha segnato il rinvigorimento dell'idea e degli ideali di libertà; da un lato, perchè la vittoria venne conseguita nella consociazione della Russia sovietica condotta dal generalissimo Stalin e perse perciò molto del suo smalto e del suo significato di trionfo delle filosofie occidentali di libertà; dall'altro, per lo spettacolo offerto ai popoli dell'Europa di vedere, sì, vinti e prostrati nella polvere il nazismo ed il fascismo, ma al prezzo, immediatamente pagato, di accettare il comunismo sovietico di allora, e forse di adesso, installato nel cuore del continente.

Questa è la realtà che non è possibile celare ai nostri occhi di europei e che si concreta in una nozione geopolitica di irrefutabile, tragica evidenza. Non dell'Europa possiamo parlare, ma solo di una metà di essa. E dunque, anche se in linea remota o, se si vuole, puramente teorica, la prima unificazione da proporsi è propriamente quella di risaldare le due parti. È perfino ovvio ricordare in qual misura l'Europa dell'Est ripeta i caratteri di squisita ed antica estrazione civile e culturale della consorella dell'Ovest. È superfluo ricordare in quale potente simmetria l'altra Europa rappresenti il contributo alla comune civiltà del continente di immensa genialità artistica, filosofica, scientifica e come costante e doloroso l'Europa dell'Occidente abbia avvertito il richiamo — tragicamente represso nelle ben note insorgenze degli anni '50 — di popoli, come quello della Polonia, dell'Ungheria, della Cecoslovacchia, della Germania orientale, illustri nella storia dell'Europa per vocazione religiosa, per sentimenti di patria, per esemplare missione di portatori di libertà.

Se l'Italia non avesse perduto quasi del tutto il sentimento della propria storia unitaria, liberale, risorgimentale sotto la pressione rivoltante delle monoculture fideistiche oggi di moda, ricorderebbe più spesso quanta parte ebbero i poeti, i grandi musicisti, i patrioti, i pensatori, i martiri polacchi, ungheresi e cechi nell'ispirare e sorreggere le *élites* del nostro Risorgimento.

Per fortuna lo spirito immortale del popolo, proprio lo spirito di quelle grandi masse a cui tanto spesso si riferiscono i colleghi marxisti, associa, in certi solenni drammatici momenti della storia, la fede religiosa all'idea di libertà, il sentimento religioso alla custodia del concetto di patria e di nazionalità.

E qui, nel quadro di un progetto di unificazione continentale, non è fuori luogo ricordare i 39 milioni di polacchi che riferi-

scono alla tradizione cristiana e cattolica del loro nobile paese l'idea e la speranza di una loro unità nazionale, di una loro indipendenza politica, di una loro possibile partecipazione ad una Europa dalla quale si escludono i governi del partito unico, sorretti dalla polizia segreta e dal presidio delle divisioni corazzate straniere.

Onorevoli senatori, questa considerazione dell'altra metà d'Europa, che non è possibile ammettere nella Comunità dell'Europa dei nove, presto dei dodici, ci riconduce per naturale processo logico al concetto di nazionalità, all'idea di nazione e in qualche modo all'uso di una antica e cara parola che l'indecente pudore degli snazionalizzatori europei vuole abolita: la parola « patria », cioè la terra dei padri, come viene tradotta in quasi tutte le lingue europee.

È la parola che il vecchio Metastasio pone sulle labbra di Attilio Regolo nell'atto di congedarsi dai romani per ritornare a Cartagine, come si vede nell'affresco che onora la maggiore sala di questo Senato. « La patria è un tutto di cui siamo parte; al cittadina è fallo considerare se stesso separato da lei ».

Uno snobismo collegato all'antifascismo mitizzato nel nostro paese, ha risolto in un rifiuto timoroso ed esitante la espressione inventata da un grande francese e da un grande europeo: « l'Europa delle patrie ». E che cos'è se non una simile Europa quella riflessa nel concetto confederale delle nazioni di questo continente, riunite negli Stati Uniti d'Europa? E perchè si ha paura di indicare il futuro immancabile assetto unitario del nostro continente con questa espressione?

Perchè, si è detto, richiamerebbe troppo la similarità e quindi la dipendenza politica della patria europea dagli Stati Uniti d'America e cioè darebbe noia all'Unione delle Repubbliche sovietiche; cioè, la Russia sovietica, che, guarda caso, non è una nazione integrata se non per la lingua comune, ma costituzionalmente una nazione confederata.

Ci riesce arduo ed increscioso concepire un'Europa integrata. Nè sapremmo dire in qual modo integrata. Per cessione parziale o totale delle singole sovranità? Ma anche se ciò avvenisse, come potrebbe integrarsi, cioè, secondo il significato matematico di questo verbo « integrare », amalgamare in un tutto senza volto la meravigliosa, stupenda, irripetibile varietà delle civiltà, lingue, arti, letterature, costumi, patrimoni folkloristici locali, carattere e umori della gente? Il modello integrato dell'uomo europeo rassomiglia, onorevoli senatori, troppo ad un *robot* da fumetti per apparire accettabile da spiriti ragionevoli. Un segno della qualità deteriore del concetto di un'Europa integrata ci viene dall'immediato insorgere in questi giorni delle proposte di adozione di lingue e scritture universali, dall'avanzata trionfalistica degli apostoli dell'esperanto, del volapük e di altri linguaggi simili. C'è da chiedersi, anche, donde discenda il mito o se volete l'espediente della proposta di un'Europa integrata. È da credersi — se possiamo avanzare un'ipotesi — che essa sia nata da una misura di prudenza nei padri fondatori dell'europeismo attuale, gli Schuman, i De Gasperi, i Monnet, gli Adenauer, i Martino, lo stesso collega Scelba. A questi padri fondatori il destino aveva commesso di raccogliere l'eredità del dopoguerra, della sconfitta e della ricostruzione. Proponendo l'unità dell'Europa essi non vollero creare una troppo chiara ed evidente contrapposizione geo-politica, una troppo incisiva connotazione della dicotomia operata dalla seconda guerra mondiale nell'unità del continente. In parole povere, non volevano troppo urtare la Russia sovietica affiggendo un progetto degli Stati Uniti d'Europa mentre l'Europa veniva letteralmente lacerata, mentre una parte di essa rientrava nell'oscuro ed indeterminato esilio del sistema imperiale sovietico.

Bisogna inoltre mettere nel conto l'azione congiunta esercitata sulle nazioni europee dalla ferrea occupazione nazista dell'Europa e dall'invasione degli alleati e dei sovietici. In qualche modo la distruzione del principio di nazionalità in Europa rientrava negli interessi delle due forze storiche in confronto. E dunque i padri fondatori dell'ipotesi di unità europea furono portati a interpretare il loro tempo, cioè il dopoguerra, e i formidabili problemi che si trovarono ad affrontare. L'espediente integralista, come quello

di più ardua attuazione, era anche un modo di guadagnare tempo. A questo punto preciseremo di non volere, sostenendo un punto di vista contrario all'integrazione europea, difendere altro che una ragione pratica che, come vedremo, è stata espressa con cartesiana chiarezza recentemente dal presidente della Francia Valéry Giscard d'Estaing. Ma prima ancora vorremmo ricordare agli amici repubblicani, ipnotizzati dalla retorica dell'integrazione europea, il pensiero di Mazzini a proposito del principio di nazionalità proiettato nel disegno futuro di una unità continentale: « le grandi idee fanno i grandi popoli » — scrive Mazzini — « e le idee non sono grandi per i popoli se non in quanto travalicano i loro confini; la vita nazionale è lo strumento, la vita internazionale è il fine ». Così dice Mazzini.

Noi, come abbiamo già chiarito, auspichiamo un'Europa unitaria, anche, se si vuole, integrata. Abbiamo esposto, e le chiariremo ancora, le ragioni di questa nostra, solo in apparenza, contraddittoria accettazione. Ma ci dichiariamo d'accordo con la proposta del Presidente francese in forza dell'imperativa ragion pratica e del superiore carattere di aggregazione civile, culturale, storica dell'Europa. La storia non si cancella con delle proposte scempie e bislacche, come quella agitata nell'altro ramo del Parlamento, di escludere dal calendario delle festività nazionale le date che ricordino fatti di guerra. Questo compito semmai va devoluto allo scorrere naturale del tempo e dei nuovi eventi dell'umanità. Insomma, che l'Europa nasca per vie naturali, per naturale svolgimento degli organi comunitari che le sue nazioni componenti si saranno dati.

Valéry Giscard d'Estaing ha chiaramente detto: « Per conto mio, auguro che l'organizzazione dell'Europa sia un'organizzazione confederale, e questo per tre ragioni: una politica, una di opportunità perchè oggi nessun paese europeo accetterebbe decisioni contrarie ai propri interessi nazionali; terza perchè è necessario vedere l'Europa per ciò che è e non per ciò che vogliamo immaginare come esistente. L'Europa attuale non rassomiglia in nessun modo a ciò che è già esistito altrove ». È ovvio — aggiungiamo noi — ma non tanto per quanti (e non sono pochi) pensano di costruire l'Europa sulla carta; fosse pure la carta intestata del Parlamento europeo.

Se ho letto bene la pregevole relazione del collega Giulio Orlando, un eventuale disegno di unità europea potrebbe consistere non tanto nel riferirsi ad un'Europa già esistita altrove, ma ad un ingenuo parametro o modello nel quale non si stenta a riconoscere, più o meno larvatamente, l'Italia di questo morente 1978. Un'Europa — dice il senatore Orlando — prodotto di integrazione di forze politiche affini presenti nei vari paesi, e dunque un'Europa creata dall'impasto laico-liberale-socialista-cristiano-democratico-eurocomunista e — aggiunge bontà sua — accogliente perfino la cosiddetta eurodestra se rimane nella logica di una restaurazione di antichi valori.

Tutto questo è molto scoraggiante, ma è anche molto divertente, e non lo dico per irridere alle libere e ragionevoli ipotesi del simpatico collega Orlando, ma per la pervicacia di noi tutti uomini politici nel tentare, senza riuscirvi, il mestiere di profeta.

Per concludere, ci limiteremo ad annotare che dell'Europa unitaria non esiste nulla, nè lo schema della sua unificazione, nè il criterio direttivo, integrazione o confederazione; noteremo inoltre che il parlamento di prossima elezione avrà potestà solo consultiva e sarebbe stato più leale chiamarlo consulta europea. Non esitiamo però un momento a riconoscere la fatalità di un gradualismo, di un passaggio per fasi, del maturare di esperienze e soprattutto del determinarsi, sulla scena dell'Europa e del mondo, di fenomeni, evoluzioni, assestamenti o crisi, da cui la formazione dell'unità dell'Europa non possa non essere influenzata.

Opportunamente il relatore Orlando ha citato (per lamentarne l'assenza dalle considerazioni di coloro che al dibattito sull'Europa hanno partecipato) l'enorme fatto nuovo del dinamismo diplomatico di Pechino, l'ingresso della Cina popolare nel circuito degli interessi economici e politici dell'Occidente, la crisi di imponenti dimensioni aperta dal dissidio cino-sovietico e che proprio in questi giorni si è ripercossa, sia pure

indirettamente, nell'Europa orientale con la posizione assunta dalla Romania comunista, di netta indipendenza militare da Mosca.

È un avvertimento della storia che va facendosi. Le nazionalità di dimensioni continentali cercano contatti con nazionalità di uguali dimensioni e non v'è dubbio che la presenza dinamica della Cina popolare nello svolgimento della crisi nel mondo debba contribuire ad accelerare la costituzione della nazionalità europea, non sappiamo se in senso integrale o confederale o, come ipotizza l'amico Orlando, di aggregazione partitica nella prassi pluralistica parlamentare tradizionale.

Noi ripetiamo le nostre riserve, quanto allo svolgersi automatico e in un certo senso pianificabile della realtà storica: il nostro Croce ci ha insegnato che il futuro è imprevedibile, il presente è opinabile, solo il passato è certo. E riferendoci al passato dobbiamo dire — dunque — che l'uomo deve essere posto al centro di tutto: e dico l'uomo per dire gli uomini di alta capacità e di buona volontà. Con ciò stesso ancora una volta siamo d'accordo con il Presidente francese e con le sue affermazioni recenti per cui — parole di Giscard d'Estaing — « l'Europa sarà fatta di uomini che avranno la mente chiara e i nervi d'acciaio, cioè, essi sapranno durante il periodo dell'organizzazione europea, nella maniera più precisa dove vogliono arrivare ».

E dunque che l'Europa sia anche, se dovremo chiamarla così, integrata, cioè a dire, secondo il significato della parola, completata; ovvero: che delle due Europe divise, gli uomini liberi — con la forza dello spirito — ne facciano nuovamente una sola. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'obiettivo che ci eravamo posti di votare la legge per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo prima della riunione del Consiglio dei ministri a Bruxelles il 4 e 5 dicembre mi pare che stia per essere raggiunto, anche se *in extremis*, ovvero proprio nei giorni prima della riunione.

Nel mio intervento vorrei trattare del tema del nostro dibattito di oggi, cioè della legge elettorale, astenendomi da considerazioni o anche da suggestioni che potrebbero venire da un dibattito di politica estera e anche dagli aspetti della politica comunitaria. Il tema di oggi è quello di accertare se questo strumento, cioè il metodo elettorale, è lo strumento adatto per raggiungere l'obiettivo di un processo di unificazione europea, se è adeguato agli obbiettivi che ci siamo posti tutti insieme per rilanciare sul piano politico, oltre che economico, il processo di unificazione europea. Quando il Parlamento europeo approvò la convenzione di Bruxelles, abbiamo trattato proprio del rilancio della concezione europeistica ed oggi vediamo gli strumenti adottati per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

La consultazione elettorale del 10 giugno 1979 — ci auguriamo che verrà tenuta ferma questa data — può rappresentare una nuova occasione di rilancio della politica europeistica e quindi il sistema che andiamo ad adottare non è indifferente rispetto a questo obiettivo. Dirò subito che le posizioni che noi repubblicani abbiamo sostenuto sul sistema elettorale, sul collegio unico nazionale, sulla proporzionale, sulla lista unica nazionale, non erano e non volevano rappresentare, anche se questi problemi esistevano, tanto una garanzia a favore dei partiti cosiddetti minori — lo ripeterò ancora una volta dopo averlo fatto in Sottocommissione e nelle Commissioni riunite —, ma rispondevano alla esigenza, che ritenevano e riteniamo tuttora valida, di una campagna elettorale fondata principalmente sui temi europeistici e sui temi di grande respiro nazionale ed internazionale e non su aspetti, pure importanti, ma più legati a problemi locali e particolari, che trovano a nostro giudizio già rispondenza e rappresentanza nelle assemblee regionali e nel Parlamento nazionale. Non che le esigenze delle diverse zone del paese non debbano trovare rispondenza, ascolto e rappresentanza nel Parlamento europeo — qualcuno ha voluto rimproverare noi repubblicani, che nella lun-

ga tradizione europeista abbiamo sempre parlato dell'Europa delle regioni più che dell'Europa delle nazioni, di cadere quasi in contraddizione per questa impostazione che davamo al metodo elettoralistico — cioè non è tanto la rappresentanza delle regioni che deve venire meno, quanto ci preoccupavamo che la campagna elettorale per certi vizi tipici della nostra lotta politica si incentrasse troppo su aspetti locali in conseguenza del sistema elettorale e presentasse meno respiro di carattere europeo.

Abbiamo tenuto a sostenere la battaglia del collegio unico nazionale e della lista unica nazionale per questi motivi e pertanto non ci sentivamo di approvare il disegno di legge del Governo così come era stato presentato, anche se conoscevamo tutte le difficoltà che avevano preceduto l'elaborazione del progetto di legge e la necessità da parte del Governo di rompere una evidente situazione di contrasti e di portare nella sede propria del Parlamento questi eventuali contrasti per trovare in Parlamento la soluzione.

Dovrei dire subito, rispetto a certe polemiche che ci investono un po' in questi giorni, che per quanto riguarda la legge elettorale europea, cioè gli emendamenti apportati al disegno di legge del Governo, e l'accordo raggiunto tra i partiti della maggioranza parlamentare, tutto si è svolto in Parlamento nella Sottocommissione, egregiamente presieduta dal nostro collega Orlando, e forse proprio per questo — userei qui una battuta — è stato raggiunto un accordo. Comunque in sede parlamentare abbiamo svolto questo lavoro con intensità, anche se con molte sedute e con contrasti, indubbiamente, perchè partivamo da posizioni diverse. E noi ci sentiamo oggi di approvare completamente il nuovo schema di meccanismo elettorale che è emerso da questi dibattiti e da questi lavori della Sottocommissione.

La nostra posizione è di garanzia, ripeto, per tutte le formazioni, di totale rappresentanza in sede europea, perchè, come giustamente osservava il collega Orlando nella sua relazione, noi non eleggiamo tutto il Parlamento europeo, ma solo un quinto dei suoi membri, e poichè il Parlamento avrà soprattutto una funzione per così dire costituente e non certo quella di nominare o di eleggere un esecutivo, non ci sono preoccupazioni che il metodo elettorale debba essere adeguato a necessità di stabilità dell'esecutivo. Direi che questo è uno dei principali casi in cui è opportuna e necessaria, a nostro giudizio, la totale rappresentanza proporzionale di tutte le forze politiche e di tutti i gruppi politici esistenti nei vari paesi.

Per quanto riguarda il nostro paese abbiamo raggiunto tale obiettivo e voglio rivendicare — mi sia consentito — al Partito repubblicano italiano (non posso dire a me stesso solo perchè evidentemente ero io nella Sottocommissione), all'impostazione ideale del partito il successo di questa battaglia. Devo dare atto con molta lealtà a tutti gli altri Gruppi e soprattutto al Gruppo della democrazia cristiana di avere valutato la portata della nostra proposta, che non era solo nostra. Abbiamo ottenuto, quindi, il grande risultato di una proporzionale pura e di un quoziente naturale.

Confesso che mi meraviglia molto la posizione del collega Balbo e del Partito liberale.

O R L A N D O, *relatore*. Meraviglia anche noi.

V E N A N Z E T T I. Veramente mi sorprende, soprattutto perchè la posizione espressa dal Partito liberale, che coincideva con quella del Partito repubblicano italiano, della proporzionale pura e di un collegio unico nazionale, noi l'abbiamo raggiunta all'80 per cento. Forze minori come noi siamo, siamo riusciti in questo (certamente la forza dei numeri è quella che è). Abbiamo potuto evidentemente valutare la posizione degli altri partiti ed anche quella del Gruppo comunista che ha voluto soprattutto sottolineare l'importanza di una rappresentanza proporzionale e quindi di un sistema elettorale che

garantisse i partiti minori. Ed io do volentieri con molta lealtà atto di questo. Ma il Partito liberale non è stato presente una sola volta in Sottocommissione ed avendo due rappresentanti non ci ha dato una mano nel sostenere questa battaglia, e mi meraviglio che venga qui oggi in Aula a criticare un sistema elettorale che garantisce pienamente, al 99 per cento, le formazioni minori. Tutto ciò può essere strumentale ed il Partito liberale può fare quello che vuole perchè deve strumentalizzare tutto, anche i problemi di maggioranza e non di maggioranza, su un aspetto della legge elettorale. Ma questa posizione liberale rappresenta un errore perchè rispetto all'opinione pubblica e rispetto alle altre forze politiche dare l'impressione che i partiti minori escano soccombenti da questa battaglia che abbiamo intrapreso in Parlamento per modificare una legge elettorale è un errore gravissimo. La strumentalizzazione, ripeto, si può sempre fare perchè ciò fa parte della lotta politica; ma ha dei limiti e quindi oggi protesto violentemente contro i colleghi liberali che ci hanno lasciati soli in questa battaglia come forze laiche. Strano che proprio tra cugini europei, proprio nel momento in cui parliamo di Europa e ci troveremo insieme nel gruppo parlamentare liberaldemocratico, qualche volta le polemiche sono più aspre. Ma problemi interni di lotta politica non hanno consentito al Partito liberale di assumere un atteggiamento quale la legge stessa avrebbe meritato.

Abbiamo raggiunto la totale rappresentanza. Facendoci interpreti delle necessità dei maggiori partiti di una ripartizione delle preferenze, con la possibilità di una certa articolazione all'interno delle loro liste facilitata dal fatto che non ci sia un'unica lista nazionale ma più liste locali, la nostra proposta non era volta a trovare una mediazione; tengo a sottolineare questo punto in Aula e di fronte all'opinione pubblica divisa tra chi sosteneva un solo collegio nazionale e chi sosteneva nove collegi, come se si trattasse di una mediazione numerica. Sono andato alla ricerca di un criterio, opinabile quanto volete, ma preesistente e quindi obiettivo, in modo che non ci fosse una contrattazione tra regioni, dato che un accorpamento avremmo dovuto farlo perchè il progetto di legge governativo non prevedeva le venti circoscrizioni, ma ne prevedeva nove. Quindi accorpamenti e trattative tra rappresentanti delle regioni nel caso che la Sardegna volesse stare con il Lazio o con la Sicilia, o la Liguria si volesse staccare dal Piemonte; sarebbe stato uno spettacolo che non avremmo dovuto in nessun caso dare. Esiste un raggruppamento di regioni, utilizzato dall'Istituto centrale di statistica per tutte le sue rilevazioni di carattere socioeconomico, con una certa validità quindi, preesistente e obiettivo rispetto alle necessità di tutti i partiti. È stata fatta questa scelta e sono lieto che sia stata accolta questa proposta che consente ai partiti maggiori un equilibrio nella loro rappresentanza nelle diverse zone del paese e non influisce minimamente sul criterio proporzionalistico che abbiamo stabilito perchè le circoscrizioni, com'è di tutta evidenza leggendo gli emendamenti, servono solo ad una ripartizione all'interno dei partiti ed i risultati di un partito in una circoscrizione non influenzano minimamente quelli di un altro partito.

Inoltre, per avvicinarci il più possibile al criterio della lista unica nazionale, diamo la possibilità di presentare i candidati in tutte e cinque le circoscrizioni senza limitazioni. Non comprendo quindi le critiche che sono state fatte. D'altra parte — diciamolo chiaramente — noi Gruppi meno numerosi (non mi piace l'espressione « partiti minori ») ci battiamo per le nostre idee non sempre con successo. Certo non cambieremo mai politica alla ricerca dei voti, come qualcuno potrebbe suggerirci, ma dobbiamo riconoscere che, se non abbiamo una grossa rappresentanza numerica, i problemi li abbiamo.

Mi consentirà, senatore Orlando, una rettifica: credo sia sfuggito un errore di stampa nella sua relazione, a pagina otto, dove, nel riportare una proiezione elettorale sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati del 1976, si attribuiscono 32 seggi alla Democrazia cristiana e 2 al Partito repubblicano. So benissimo che si è trattato di un errore e non di carattere freudiano perchè la Democrazia cristiana ne ha uno in meno, cioè 31, ed il Partito repubblicano uno di più, cioè 3. Poichè si tratta di un

documento ufficiale ed è possibile che la stampa lo riporti come indicazione, può nuocere ad un partito che non ha una grande rappresentanza l'idea che sulla base di quei risultati il Partito repubblicano avrebbe due seggi anzichè tre. Ma so che si è trattato solamente di un errore materiale.

Pertanto, al di là delle nostre speranze, della nostra volontà e delle nostre aspettative, dobbiamo tener conto di questo aspetto e cercare di fare tutto il possibile. Certo non potremo sperare di avere una rappresentanza in tutte le regioni per cui il discorso del collega Balbo sui quozienti elettorali a mio giudizio non ha valore. L'importante è che si possa dire agli elettori che nemmeno un voto viene sprecato e che quindi i partiti più grandi non potranno mai svolgere quella, mi sia consentito dire, molto brutta azione di disturbo nei confronti dei partiti minori. Non si disperderà nemmeno un voto e con questo sistema ci possiamo confrontare tranquillamente con gli altri partiti.

Sempre per rimanere nel campo del meccanismo elettorale, vorrei dire ancora una parola sulle incompatibilità. L'argomento è stato toccato dal collega Ripamonti, sono stati presentati degli emendamenti, il nostro Presidente ne ha precisato la portata. Io non insisto anche se devo rilevare che in qualche altro paese se ne è discusso. Vedi, ad esempio, il Belgio, nel quale il Parlamento ha discusso non solo sulla proponibilità o meno del problema, ma anche sul principio della incompatibilità, principio che è stato respinto. Così come è stata respinta la proposta di alcuni parlamentari belgi tendente ad introdurre la figura del membro supplente per i ministri. Dato che il trattato prevede espressamente, questa volta sì, l'incompatibilità tra la carica di ministro e la carica di rappresentante nel Parlamento europeo, alcuni parlamentari belgi ritenevano di poter prevedere una sorta di delegato supplente che restava in carica per il periodo in cui il ministro eletto non poteva esercitare le sue funzioni.

Comunque non voglio addentrarmi nell'esame del problema. La nostra posizione a favore della incompatibilità non nasceva tanto dal fatto, pure di notevole importanza, della difficoltà di essere contemporaneamente presenti in due assemblee (il collega Cifarelli, assiduamente presente al Parlamento europeo, spesso non può essere presente qui e ne risentiamo la mancanza, essendo il nostro oltretutto un Gruppo poco numeroso), quanto dal fatto che, a nostro giudizio, il non essere contemporaneamente parlamentari nazionali e del Parlamento europeo avrebbe dato una maggiore spinta a rivendicare poteri e sovranità da parte del Parlamento stesso. Chi infatti è contemporaneamente parlamentare di due assemblee tende inevitabilmente a privilegiare il parlamento nazionale ed il rapporto con i propri elettori per una sua rielezione e forse non ha questo grande interesse a rivendicare poteri e sovranità del Parlamento europeo.

Questa riflessione era dettata anche da considerazioni di carattere politico perchè sappiamo quali resistenze offrono certi paesi come la Francia e l'Inghilterra ad una maggiore integrazione politica europea. D'altra parte pensiamo che un risultato del genere si può ottenere anche senza un provvedimento di legge, magari per iniziativa dei partiti, come diceva il collega Ripamonti.

Da altri si è sostenuto che l'introduzione della incompatibilità impedirebbe la partecipazione al Parlamento europeo di grandi personalità politiche, di grandi *leaders*. Non so se sarà possibile trovare una soluzione e non voglio avere ora una risposta dal Presidente del Senato. Ne parleremo in sede separata per vedere se sarà possibile modificare la legge elettorale italiana per l'elezione dei deputati e dei senatori. Dato che già sono previste certe incompatibilità, potremmo stabilire che c'è anche incompatibilità per i parlamentari italiani con la carica di parlamentare europeo. Questa soluzione forse sarebbe migliore sul piano giuridico. Penso anzi che potrebbe essere la soluzione ottimale.

Noi usciamo da una situazione in cui era obbligatorio addirittura il doppio mandato perchè si era parlamentari europei in quanto si era membri di un parlamento nazionale; quindi poteva essere un salto anche troppo forte dire che da questo momento non si

deve essere contemporaneamente parlamenri europei e parlamentari nazionali. C'è bisogno di gradualità, quindi nella fase iniziale concilieremmo le due esigenze con una presenza dei grandi *leaders* nazionali per dare spicco al Parlamento europeo nella sua fase di inizio e se — come tutti ci auguriamo — arriveremo al termine naturale di questa legislatura avremo due anni di Parlamento europeo al termine dei quali, appunto attraverso la modifica della nostra legge elettorale nazionale, potremo, una volta avviato il processo di maggiori poteri e maggiore sovranità del Parlamento europeo, indicare a quel punto ai nostri parlamentari la necessità di una scelta. È una fase graduale, ripeto, dal momento del doppio mandato a quello in cui andremo a stabilire, per quanto ci riguarda, l'unico mandato. Per questi motivi non ho firmato l'emendamento Mancino anche se il mio partito — che ho rappresentato sin dall'inizio del dibattito nelle Commissioni riunite — era favorevole all'incompatibilità.

Circa il voto degli italiani all'estero voglio ripetere qui in Aula quanto ho già detto in Commissione: facciamo un grande atto di coraggio e di fiducia. È strano infatti, mi sia consentito dirlo, da parte di alcune forze politiche e alcuni organi di stampa sempre così preoccupati delle garanzie del cittadino per quanto riguarda il momento elettorale (non dimentichiamo le polemiche sui minuti in più o in meno alla televisione, sui centimetri in più o in meno di spazi elettorali nelle singole zone) che quando si tratta di altri cittadini che debbono votare si dica: ma qui vogliamo dare garanzie al Partito comunista! Mi ribello rispetto a questa impostazione che è stata data anche in questa Aula e fuori da parte di alcune forze politiche e alcuni organi di stampa. Non abbiamo dato nessuna garanzia al Partito comunista, abbiamo cercato di dare delle garanzie ai cittadini italiani. Sarebbe un modo strano di concepire la democrazia se a un certo punto, poichè presumiamo che alcuni cittadini italiani votino in un certo modo, dessimo maggiori o minori garanzie a dei cittadini in relazione alla tendenza o al colore politico che possiamo immaginare essi abbiano. Si poteva discutere se siamo riusciti nell'intento, se i meccanismi tecnici non creino qualche problema dal punto di vista internazionale, questo sì, ma venire a sostenere — come alcuni hanno fatto e altri faranno — che abbiamo dato garanzie al Partito comunista è veramente uno strano modo di concepire la democrazia.

Alcuni funzionari del Ministero dell'interno che ci hanno assistito nei lavori della Sottocommissione — e a cui credo debba andare il nostro ringraziamento per l'apporto veramente notevole che ci hanno fornito — ci dicevano che in Italia per quanto riguarda le varie consultazioni elettorali, anche nei momenti più caldi, non si sono mai verificati grossi fatti che abbiano creato problemi. Questo proprio perchè il sistema elettorale italiano è così garantista, così preciso, così dettagliato in tutti i particolari. Nel momento in cui andiamo ad innovare rispetto al voto degli italiani all'estero, non possiamo non preoccuparci che anche per questo ci siano tutte le garanzie, fin nei minimi dettagli. Sappiamo invece che qualche dettaglio lo abbiamo dovuto superare, come diceva poco fa il collega Ripamonti. Certo, i problemi ci sono, e questo era uno dei motivi per cui noi eravamo favorevoli alla lista unica nazionale. Indubbiamente, se cinque schede creano dei problemi, le nove schede prospettate dal Governo ne creerebbero ancora di maggiori. Avevamo sostenuto la lista unica nazionale anche per consentire una migliore possibilità di espressione del voto degli italiani all'estero.

Certo, ci sono problemi tecnici di ordine pratico notevolissimi; confidiamo però che i funzionari dei Ministeri degli esteri e dell'interno sapranno come sempre assolvere il loro dovere, anche se tra grosse difficoltà, perchè non c'è dubbio che il fatto che approveremo la legge elettorale a non tanti mesi di distanza dal giorno fissato per le elezioni riduce evidentemente la possibilità di preparare senza inconvenienti tutti gli strumenti necessari.

Concludo, onorevole Presidente, con un ringraziamento al relatore, senatore Orlando; generalmente un ringraziamento è d'uso

per ogni relatore, ma qui non c'è stata solo una presenza continua, una capacità nel portare avanti il disegno di legge, c'è stato qualche cosa di più, cioè c'è stato un fatto politico. Il presidente della Sottocommissione Orlando ha svolto un ruolo, a mio giudizio, determinante perchè potessimo riuscire qui oggi a discutere e spero ad approvare un disegno di legge che raccoglie l'accordo della grande maggioranza dei Gruppi parlamentari qui presenti; di questo — ripeto — desidero dargli atto.

Ma concludo, senza essere entrato nei problemi di politica estera e di politica comunitaria, con un riferimento all'Europa che non posso non fare. Non starò a fare polemica con il collega Artieri: non sa nulla di Mazzini; che viene a citare Mazzini? Non ha capito nulla di Mazzini. Si parla di retorica dell'integrazione europea dei repubblicani; noi siamo cresciuti a questa scuola, ci siamo formati a questa scuola nell'idea dell'Europa e crediamo che oggi anche nei comportamenti concreti, nelle difficoltà quale quella di questi giorni dell'adesione dell'Italia al sistema monetario europeo pur coi suoi rischi, la stiamo sostenendo.

L'Europa è stata e resta per noi il grande ideale; siamo certi che il 1979 può essere l'anno dell'Europa. Non ci facciamo tante illusioni, conosciamo le difficoltà, ma non accettiamo nemmeno il discorso di coloro che dicono: fuori dalla retorica europea, parliamo solamente dei fatti concreti, dei problemi e dei rapporti. Le grandi realizzazioni, se non sono sostenute anche da grandi ideali, non hanno la possibilità di incidere soprattutto sui giovani, sulle nuove generazioni. È il messaggio che ci hanno consegnato quelli che sono morti nella Resistenza, è il messaggio che consegniamo ai giovani.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Campopiano. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O . Onorevole signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'unanimità con la quale gli Stati occidentali hanno accolto la idea delle elezioni a suffragio diretto del Parlamento europeo e la stessa unanimità con la quale i partiti politici hanno accolto la medesima idea dovrebbe aprire l'animo alla speranza che l'Europa dopo due spaventose guerre fratricide, con appendici di guerre civili, abbia finalmente imboccato la strada giusta. Tuttavia le unanimità lasciano, per loro natura, zone d'ombra nelle quali si annidano riserve mentali e forze disgregatrici le quali, non trovando conveniente uscire allo scoperto, per scarsità di numero o per debolezza di argomenti, preferiscono giocare le loro carte all'interno della nebulosa europeista. È un fatto che all'interno di tale nebulosa operano volontà politiche diverse non sempre convergenti.

La somma degli interessi politici, così come valutati dai singoli Stati, dai singoli partiti e da diversi gruppi di pressione più o meno occulti, costituisce elemento frenante la cui efficacia dovrà essere ancora sottoposta alla verifica degli avvenimenti. Non possiamo tuttavia omettere alcune considerazioni.

A) Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, all'articolo 138, prevede l'elezione, a suffragio universale diretto, del Parlamento; ma solo nel settembre 1976 i governi hanno raggiunto un accordo per indire le elezioni per la primavera del 1978, data poi slittata al giugno 1979. Una parentesi di ventidue anni non costituisce certo una inezia e, da sola, rivela quanto labile fosse stata la volontà di coloro che sottoscrissero il Trattato o almeno quante remore sono intervenute per neutralizzare quella volontà.

B) Uno dei fatti più significativi avvenuti in tale periodo di tempo è costituito da quella che il Gillessen definisce l'operazione di abolizione del Consiglio dei ministri comunitari. De Gaulle tolse al Consiglio la natura di organo della Comunità e lo trasformò in una conferenza di governi degli Stati membri. A partire dal cosiddetto compromesso di Lussemburgo, nel quale i membri del Consiglio si dichiararono unitamente in disaccordo sul modo di votazione, essi rinunciarono, di fatto, ad usare il principio, fino allora valido, del voto a maggioranza: ogni decisione doveva essere presa alla unanimità. Peraltro, mentre nei primi anni

erano di regola i ministri degli esteri a riunirsi e a decidere, in seguito i ministri degli esteri delegarono le loro funzioni ai ministri competenti sui vari argomenti, infliggendo al Consiglio una perdita di autorità e trasformandolo, in parte, in luogo di contesa dei diversi e spesso contrastanti interessi nazionali. Al principio della maggioranza è subentrato quello del consenso unanime dei ministri competenti con l'ovvia conseguenza che l'accordo si trova su questioni marginali mentre restano irrisolti i nodi fondamentali da sciogliere per avvicinare l'obiettivo di una reale unità europea.

C) Non meno significative le difficoltà incontrate dal Parlamento francese e da quello inglese per portare a compimento le procedure intese a preparare le elezioni europee. Lo schema di parlamento approvato dal Consiglio europeo il 20 settembre 1976 è stato ratificato in Francia ricorrendo all'espediente della fiducia. Evidentemente l'aria che spirava non tranquillizzava il Governo francese, così come l'espediente escogitato non può tranquillizzare gli europeisti. Nel Parlamento inglese la legge per le elezioni dirette del Parlamento europeo è passata dopo che, per la diffidenza degli oppositori, è stato introdotto un paragrafo del seguente tenore: « Nessun trattato o accordo che apporti un aumento di potere dell'Assemblea potrà essere ratificato dal Regno Unito se non sarà approvato da un atto del Parlamento britannico ».

Il Trattato di Roma attribuiva al Parlamento europeo l'esercizio di « poteri deliberativi e di controllo » sulle materie contemplate dal Trattato stesso.

La realtà vera è che l'Assemblea non esercita il potere legislativo, che è prerogativa del Consiglio, e la sua attività si manifesta sul piano meramente consultivo. Peraltro il suo parere non è punto vincolante per il Consiglio il quale o legifera all'unanimità o non legifera affatto.

Contro la tendenza a perpetuare l'inefficiente letargo del Parlamento europeo operano le forze più convinte della necessità di raggiungere entro termini temporali ragionevoli la federazione degli Stati europei. Nella intenzione di tali forze il Parlamento eletto direttamente dai cittadini europei dovrà trovare in se stesso la forza di trasformarsi nell'Assemblea costituente della nuova realtà europea.

Una campagna elettorale che sviluppasse i temi dell'utilità o meglio della necessità per tutti gli Stati membri dell'unione europea acquisterebbe il contenuto reale di un *referendum* capace di travolgere le resistenze palesi e nascoste. Di contro una campagna elettorale che si disperdesse in argomenti dubitativi e tendesse ad assegnare alle elezioni la natura di un adempimento tardivo che lasciasse invariato lo stato delle cose, finirebbe col nuocere alla causa europea cancellando aspettative e speranze che non riguardano solo gli europei. Tuttavia la forza delle cose, opportunamente guidata dalla volontà politica, finirà con l'imporsi. Un esempio ci viene in questi giorni dalla vicenda del sistema monetario europeo. Si tratterà di un avvenimento di portata storica se riuscirà a funzionare come è nei disegni di coloro che lo concepiscono. La costituzione di un fondo monetario europeo, con dotazione iniziale superiore allo stesso Fondo monetario internazionale, fornisce un'idea di quanto urgente ed imperiosa sia la necessità di dotare l'Europa di uno strumento monetario che favorisca il trasferimento delle risorse.

È difficile non avvertire che la soluzione dei problemi della crisi europea e soprattutto di quello della disoccupazione di massa deve essere trovata a livello europeo. Le aree depresse guardano a questo evento come all'inizio di una nuova era. Il recupero della sovranità monetaria dell'Europa viene sentito come la strada che avvicina l'integrazione politica. La volontà dei popoli di approdare ad una organizzazione internazionale che superi i confini nazionali è molto più forte della volontà di certi governanti e di certi politici tiepidi e reticenti.

Siamo consapevoli che la federazione europea turba i sogni di coloro che hanno trovato nell'accordo di Yalta uno strumento utile per stabilizzare la spartizione del mondo in due grandi sfere di influenza. La legge della conservazione, del *quieta non movere* è molto antica per non trovare credito. La « pace atomica », pur riposando su una pro-

spettiva di terrore, giova all'Unione Sovietica quanto agli Stati Uniti d'America. La rottura dell'attuale equilibrio a due metterebbe in forse la supremazia delle due superpotenze.

Tuttavia le cose sotto il sole non stanno ferme. Si è affacciata sullo scenario mondiale una grande potenza quale la Cina. Il terzo mondo, gli Stati arabi, la rinascita economica del Giappone, il MEC costituiscono tutti elementi che spingono verso la conquista di un nuovo equilibrio mondiale multipolare capace di sostituire quello bipolare attuale. La Cina rafforza i suoi legami con l'Europa mentre pratica una politica di segno opposto con l'Unione Sovietica. Il segretario del Partito socialista italiano Bettino Craxi ha dichiarato, dopo il suo incontro di questi giorni con il Ministro degli esteri della Cina, che « i cinesi guardano all'Europa come ad uno dei protagonisti inespressi e dormienti della politica mondiale. Il loro interesse per l'unità europea e per la formazione di una realtà politica più autorevole e più indipendente si ricollega alla loro visione di una condizione internazionale multipolare ora ristretta alla egemonia delle grandi potenze. Ricorre nelle loro analisi un duplice invito rivolto agli europei; prendere coscienza della importanza del loro ruolo nell'avvenire del mondo, promuovere una grande e positiva apertura verso il mondo del sottosviluppo, verso le grandi realtà africane e asiatiche. Colpisce nell'analisi cinese l'insistenza sui pericoli di una guerra futura e il pressante appello per l'unità di tutte le forze che vogliono la pace ».

Le preoccupazioni cinesi per la pace nel mondo non sono senza fondamento. La politica della sfida egemonica fra due superpotenze che si regge sulle testate nucleari reca in se stessa il seme della guerra.

L'Europa comunque paga in termini di subordinazione politica ed economica l'attuale assetto egemonico delle due superpotenze.

L'Europa orientale vive sotto la stretta vigilanza militare dell'Unione Sovietica. L'Europa occidentale ottiene dagli USA la protezione militare contro l'Unione Sovietica. Essa è praticamente ridotta ad uno stato di tutela.

Avverte ancora Gillessen che la politica estera dell'Europa viene fatta dal Dipartimento di Stato: la sicurezza dell'Europa viene decisa al Pentagono. Se l'Europa si guarda intorno fiduciosa o angosciata ciò dipende dal livello del prestigio americano nel mondo.

Indipendenza e autodeterminazione infatti presuppongono la capacità di resistere alle pressioni straniere; tale resistenza implica a sua volta la capacità di scoraggiare ogni ipotesi di ricorso alla forza.

Gli Stati dell'Europa occidentale non hanno attualmente tale capacità. La loro divisione impedisce di armonizzare il loro armamento in un sistema difensivo efficiente.

È stata rilevata la irrazionalità, sotto il profilo militare, che nel sistema difensivo della NATO esistano 23 tipi diversi di aerei da combattimento, 100 diversi tipi di cacciatorpediniere, 36 diverse apparecchiature radar, molti tipi diversi di cannoni e di missili nave-nave, una molteplicità di elementi cioè di intralcio e di confusione.

Peraltro una tale confusione viene a costare, secondo calcoli di alti ufficiali della stessa NATO, circa 10 miliardi di dollari all'anno conseguendo il non invidiabile risultato di una efficienza ridotta del 30-40 per cento della capacità di impiego dell'armamento.

Non molto diversa è la situazione nel campo della ricerca. L'Europa occidentale, nel suo complesso, spende, in questo campo, una somma pressochè pari a quella spesa dagli Stati Uniti. Tuttavia i risultati sono nettamente inferiori poichè gli sforzi invece di essere coordinati in un programma unico, sono separati in tanti piccoli programmi autonomi costretti a ripercorrere le varie fasi della conquista scientifica.

La politica posta in essere dai singoli Stati dell'Europa occidentale nei confronti del mondo arabo si è rivelata inefficiente.

Inefficiente inoltre si è rivelata la politica verso la nuova realtà del Terzo mondo.

Uno Stato federale dell'Occidente europeo costituirebbe un coagulo di forze di progresso tale da mettere in pericolo molti privilegi costituiti di Stati e di gruppi.

La stessa concezione della democrazia resterebbe rafforzata.

È stato constatato che la inflazione, quando si aggira intorno ai livelli del 20 per cento, costituisce un severo campanello di allarme per la sorte stessa delle democrazie. Una politica economica comune appare ormai essenziale per il raggiungimento di obiettivi di stabilità economica e democratica oltre che di progresso sociale. Ma non tutti sono interessati a tale stabilità ed a tale progresso; molti sono invece i suoi nemici.

L'unione europea non è certo una operazione indolore. Essa contiene in sè elementi innovativi di tale portata da smuovere dai più bassi fondali le acque stagnanti della conservazione.

Gli avversari dell'unificazione europea non sono nè pochi nè deboli.

Nel loro armamentario esistono strumenti di tutte le specie. Quello del sonnifero è più a portata di mano: diminuire l'importanza delle elezioni, ridurre l'evento ad un fatto di ordinaria amministrazione, spegnere la tensione politica e progressista di cui l'avvenimento è certamente carico, costituiscono gli obiettivi più immediati di chi teme l'emergere di equilibri nuovi dentro e fuori gli Stati nazionali interessati.

Da tali considerazioni deriva il fatto che il modo di impostare la campagna elettorale europea non costituisce un aspetto trascurabile del problema. Esso investe la strategia, gli obiettivi stessi che si intendono raggiungere.

La legge elettorale non costituisce un elemento neutro nei confronti del problema. Se essa consentisse o, peggio, favorisse la provincializzazione del discorso europeo, avrebbe contribuito non poco ad insabbiarlo. Abbattendo invece i cancelli degli orticelli zonali, obbligherà partiti ed elettori a sollevare lo sguardo al di sopra dei confini nazionali.

L'azione svolta dai socialisti nel corso delle laboriose sedute che si sono tenute in sede di Sottocomitato e in sede di Commissioni riunite si è sviluppata nella direzione di salvaguardare il significato stesso che noi attribuiamo alla consultazione elettorale europea.

Se fosse stata praticabile l'idea di un collegio unico nazionale l'avremmo imboccata senza tentennamenti. Tale idea però entrava in contrasto con la esigenza di una adeguata rappresentanza territoriale degli eletti e non è cosa da poco, come invece ritiene il senatore Balbo. L'esperienza delle precedenti elezioni ha insegnato che, nelle zone dell'Italia meridionale, il voto è più legato alla fiducia che l'elettore ripone nei candidati che presceglie, anzichè all'azione dei partiti cui essi appartengono. Tale dato di fatto avrebbe determinato uno squilibrio nella rappresentanza territoriale in favore del Mezzogiorno.

Un rimedio a tale difficoltà poteva essere costituito dalla presentazione di liste bloccate nazionali. Tale sistema però si sarebbe scontrato con la prerogativa degli elettori di scegliere con il proprio voto i candidati da eleggere. La conciliazione di questo complesso di esigenze è stata trovata mediante il ricorso a circoscrizioni elettorali molto ampie: due per l'Italia del nord, una per l'Italia centrale, una per l'Italia meridionale ed una per le isole maggiori. L'ampiezza delle circoscrizioni è tale da scoraggiare un dibattito elettorale che si intendesse rinchiudere nei limiti degli interessi provinciali.

Prevarrà il dibattito sull'Europa. Si parlerà delle prospettive della sua unificazione e della utilità che questa venga portata a compimento, delle conseguenze di cui tale unità è pregnante. Si parlerà di aree depresse e di aree privilegiate, di assetto del territorio a dimensione internazionale; di democrazia e di dittatura, di energia e di lavoro, di sistema difensivo e di rapporto con le superpotenze e con gli altri paesi; si parlerà della funzione primaria che l'Europa è chiamata a svolgere ancora nel divenire del mondo e della civiltà.

Le dimensioni stesse dei partiti nazionali acquisteranno significato diverso nel confronto europeo. L'elettore si porrà il problema della incidenza del proprio voto nell'assemblea dei popoli europei, svincolato finalmente dai condizionamenti della politica nazionale. Il fatto che 180 milioni di elettori verranno ad interessarsi di questi problemi costituisce un dato politico di rilevanza storica. Tale tipo di dibattito viene favorito dal sistema proporzionale prescelto. Esso risponde non solo alla esigenza di assicurare ugua-

le peso a ciascun voto espresso, ma anche a quella di eliminare la distinzione tra eletti di prima nomina ed eletti con la somma dei voti residui.

Il quoziente, calcolato in sede nazionale, elimina infatti ogni differente qualificazione. Nessun partito può sentirsi premiato o defraudato dal sistema elettorale approntato.

Il problema della ponderazione del voto preferenziale all'interno delle circoscrizioni ha impegnato la attenzione dei partiti. Secondo il progetto elaborato dalle Commissioni, la cifra individuale di ogni candidato viene calcolata sommando i voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione.

Si è lamentato da qualcuno che tale sistema favorirebbe le regioni più numerose a danno di quelle a popolazione più scarsa. La ponderazione del voto preferenziale avrebbe ricevuto la critica opposta e ben più fondata. È infatti sperimentato che il voto di preferenza viene utilizzato più intensamente nei centri più piccoli e nelle circoscrizioni più ristrette che offrono condizioni più favorevoli per azioni di gruppi e di clientele. Col sistema previsto tale azione resta scoraggiata a tutto vantaggio della fisionomia che si intende attribuire al dibattito elettorale.

Saranno certamente favoriti i candidati di prestigio nazionale e ciò costituisce un aspetto positivo della selezione elettorale. È interesse di chi crede nell'avvenire dell'Europa che il primo Parlamento eletto a suffragio universale sia costituito dalla espressione più prestigiosa dei singoli Stati. L'evento politico sarà tanto più rilevante, quanto più selezionata sarà la rappresentanza parlamentare. La stessa funzione del nuovo Parlamento sarà determinata dalla figura degli eletti. Essa potrà avere il valore di una forza costituente o addormentarsi nelle secche di provvedimenti singoli e slegati intesi a comporre gli egoismi nazionali.

Nella stessa ottica va visto il problema della compatibilità tra mandato parlamentare nazionale ed europeo. Conferisce autorità e prestigio al nuovo Parlamento il confronto diretto, pubblico e costante dei massimi dirigenti politici nazionali. Il confronto tra le forze politiche, in ordine al voto degli emigrati italiani all'estero, è stato lungo e dettagliato: ha riguardato le varie implicazioni di ordine internazionale insite nella operazione. I vari nodi sono stati sciolti con pazienza e comprensione. Le soluzioni trovate garantiscono il voto libero e segreto degli emigrati italiani negli Stati della Comunità e la parità di condizione dei vari gruppi politici nello svolgimento della campagna elettorale.

Si voterà finalmente un giorno solo anche in Italia! Un primo modesto effetto del confronto con l'Europa.

Il giudizio dei socialisti sulla proposta di legge è complessivamente positivo; essa è stata pazientemente elaborata con la collaborazione di tutti i partiti. Un ringraziamento particolare rivolgo al senatore Orlando il quale ha condotto sia in sede di Commissioni riunite, sia in sede di Sottocomitato una azione paziente, intesa a recepire tutte le osservazioni che venivano dalle diverse parti e a costruire un'azione politica con l'ausilio convinto di noi socialisti e degli altri partiti.

Nessuno degli schieramenti politici può sentirsi, in qualche modo, danneggiato. La approvazione della legge proposta fornirà uno strumento idoneo per un confronto politico spregiudicato che apra orizzonti più vasti e sereni alla democrazia, all'Italia, all'Europa e al mondo. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

* D ' A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti a quest'ora, dopo tante settimane di lavoro nelle Commissioni riunite e nel Comitato ristretto, non credo che sia utile e tanto meno credo che sia rispettoso per i colleghi affrontare una discussione generale, come si dice, sui massimi sistemi in materia di politica estera o di politica comunitaria, anche se di questo si è parlato abbondantemente, anche se di questo vi è traccia anche nella prima relazione del collega Orlando che anch'io ringrazio rapidamente per la funzione mediatrice, intelligente ed equanime che ha svolto. Tutta-

via anche se volessi rifuggirne, qualche rapida osservazione sarà pur necessario fare.

Vorrei qui ricordare che il collega Orlando, nella sua prima relazione scritta, si fece difensore brillante della teoria cinese dei « tre mondi ». Ed io gli feci osservare che, se egli accettava quella teoria, doveva trarne alcune conseguenze che qui non ripeto. Ma oggi ho sentito il senatore Campopiano andare molto più in là. Infatti il collega Campopiano fa proprie le preoccupazioni cinesi per l'unità dell'Europa che sono essenzialmente preoccupazioni di tipo militare. Mi auguro che il collega ed amico Campopiano nel condividere quella posizione non ne condivida anche le motivazioni. Ma a volte devo forse pensare che in effetti così sia quando, andando al di là di posizioni espresse da partiti che tradizionalmente si collocano non più a sinistra del suo, ha riproposto un discorso che in quest'Aula poc'anzi è stato con maggiore argomentazione sostenuto da parte contrapposta, quello cioè di una certa contrapposizione militare e politica tra Europa occidentale ed Unione Sovietica.

La nostra posizione sull'Europa amica dell'URSS e degli Stati Uniti è stata più volte criticata, ma non con queste argomentazioni. È stata criticata con argomenti che forse sono da noi con spirito autocritico condivisibili; in modo particolare è stato sostenuto che non è legittimo attribuire all'Europa una funzione terzaforzista. Tuttavia si è detto: siamo alleati degli Stati Uniti ed amici dell'altra parte. Invece il senatore Campopiano è tra coloro i quali tornano ad invocare una sorta di funzione, nella politica militare, dell'Europa della Comunità economica europea che in materia militare, come è noto, non ha nessuna competenza..

Mi auguro che questo dipenda dalla necessità di riempire i minuti che ci sono stati assegnati o che ci siamo assegnati e passo ad altro.

Voglio parlare solo della legge elettorale, tuttavia non mi posso nascondere, signor Presidente, all'inizio di queste mie rapide osservazioni che appunto essendo questa una legge elettorale, non può essere disgiunta dal fenomeno che si appresta a regolare e cioè proprio il fenomeno elettorale. Purtroppo nel gran parlare, non sempre lineare, molto spesso deviante, che a fini elettorali si farà dell'Europa, di ciò che è, di ciò che sarà, di come sono atteggiate e di come si calcolano le forze politiche in Europa, ci saranno partiti i quali ritireranno fuori il complesso del grande fratello cercando di essere, non dico protetti, ma comunque favoriti dalla grande ombra di partiti più grandi dei paesi vicini. Altri tireranno fuori altre teorie. Alcuni partiti nazionali si sono già collegati in partito europeo, come se far parte di uno stesso partito o di una grande famiglia che non si costituisce ancora in partito unico europeo, potesse valere a ridurre o ad eliminare i contrasti che esistono oggi fra tutti i partiti di uno stesso filone.

Dobbiamo guardarci, signor Presidente e onorevoli colleghi, dal banalizzare, dal rendere semplicistico e provinciale un argomento così importante. Indubbiamente questa parte del mondo ha una funzione importante da svolgere e noi comunisti di questo ci siamo convinti, così come ci siamo convinti della sostanziale omogeneità dei problemi che in questa parte del mondo sono presenti e quindi della necessità di trovare soluzioni comuni per affrontare e risolvere questi problemi.

Questo è un modo politico e realistico di trattare la questione. Invece non è nè politica nè realistica ma semplicemente banale quella serie di discorsi che ogni tanto si sentono fare: se facciamo questo, entriamo in Europa, se non lo facciamo, precipitiamo verso la sponda meridionale del Mediterraneo, se assumiamo questo atteggiamento, siamo europei, altrimenti no. Non mi pare che questo sia serio. Negli altri paesi, tra l'altro, non si discute così. L'Europa come sogno: facciamo queste elezioni ed eleggeremo un Parlamento che sarà una assemblea costituente; proprio per niente: volesse Dio, me lo auguro. La nostra parola d'ordine è proprio questa: più integrazione e più democrazia. Ma è una cosa verosimile?

Per non parlare poi di coloro che considerano questo sogno già realizzato, come gli amici del benemerito movimento federalista europeo i quali già danno per fatta

un'Europa con un certo grado di unità e di coesione e già danno per fatto un Parlamento con certi poteri, mentre sappiamo tutti che così non è e che bisogna invece battersi duramente per arrivare a qualche risultato di questo genere.

Si dice — e passo subito alla legge — che un parlamento, una volta eletto, i poteri che non ha se li prende. Il Parlamento europeo finora non se ne è preso neanche uno di poteri, tranne quello di chiamarsi Parlamento europeo perchè il trattato, come i colleghi sapranno, non chiama l'assemblea Parlamento europeo, ma la chiama assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea, secondo gli articoli 137 e 138 del trattato.

Ebbene, se vedete i testi delle leggi elettorali degli altri paesi, anche quelle dei paesi in cui l'idea del Parlamento europeo, dell'entità sovrannazionale è più combattuta, come ad esempio la Francia, esse parlano di legge elettorale per la elezione del Parlamento europeo. Noi siamo i soli a retrocedere il Parlamento europeo, così definitosi in difformità dal trattato, alla definizione giuridicamente e pattiziamente corretta, ma politicamente regressiva, di assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea. Dico questo non per fare una critica.

P R E S I D E N T E . Può presentare un emendamento.

D ' A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, mi ero riservato di fare questo discorso per dimostrare che quel piccolo potere che il Parlamento si era preso dandosi un nome che *de jure* non aveva, siamo proprio noi che glielo togliamo o per lo meno che glielo contestiamo. Ed allora vedono i colleghi quanto è difficile la realtà che ci è dinanzi e come sia poco serio mascherarla con orpelli ottimistici senza particolare contenuto e pregio.

V E N A N Z E T T I . Anche parlare dell'unità d'Italia era considerato un sogno da scolaretti irrealizzabile. È strano che un partito di lotta come il suo sostenga cose del genere.

V A L O R I . Sembra strano invece che lei, senatore Venanzetti, assimili due cose che sono completamente diverse.

D ' A N G E L O S A N T E . Ma io ho detto che bisogna battersi per l'unità europea e noi siamo disposti a farlo. Ho detto che vogliamo una maggiore integrazione e più democrazia. Quello che non accetto sono le fabulazioni, le banalità, la retorica.

V E N A N Z E T T I . Anche Mazzini era considerato retorico.

D ' A N G E L O S A N T E . Non siamo mica obbligati a diventare mazziniani. Del resto io non criticavo nè lei nè Mazzini e se permette neanche Proudhon, stavo facendo delle osservazioni per mio conto.

Comunque abbandoniamo questi discorsi generali che ci vedono divisi e veniamo al testo della legge sul quale dovremmo essere d'accordo perchè ne siamo venuti fuori sostanzialmente uniti dalle Commissioni e dal Comitato ristretto.

Il collega Ripamonti ripete la vecchia lamentela dell'assenza, in questa fase politica, in questo quadro politico, di una maggioranza e di una opposizione e lamenta che questa carenza si sarebbe manifestata anche nel corso della discussione di questa legge. Ebbene vorrei dirgli che tutti i paesi che sono arrivati ad un certo grado di comprensione dei propri interessi complessivi si presentano, in materia di politica estera, sostanzialmente uniti e che se in Italia finalmente si è arrivati ad avere in questa materia una certa comunione, non dico identità, di vedute, questo dovrebbe costituire un fatto positivo.

D'altro canto a questa unità ci siamo arrivati non per compromessi e tanto meno per intrallazzi, ma dopo una lunga discussione, e anzi siamo stati più volte vicini a non realizzarla, risolvendo con un voto le divergenze di vedute.

Per quanto riguarda la circoscrizione elettorale noi eravamo per la circoscrizione unica nazionale e questo per due motivi.

R I P A M O N T I . Ma questo non è un fatto di politica estera.

D ' A N G E L O S A N T E . No, tanto è vero che ci sono i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero degli esteri. La politica europea fa parte ancora della politica estera; mi rendo conto che molti dicono che non dovrebbe essere così, ma così è, tanto è vero che i disegni di legge che riguardano la materia europea vengono assegnati alla 3ª Commissione e, finchè è così, io parlo di politica estera.

Eravamo per il collegio unico nazionale per due motivi: innanzi tutto perchè esso garantisce al cento per cento la proporzionale. Devo dare atto che il testo oggi sottoposto al nostro esame ed anche il disegno di legge di iniziativa governativa sul piano della rappresentanza proporzionale avevano realizzato enormi progressi, dei quali abbiamo dato atto sin dai nostri primi interventi in Commissione. Tuttavia la divisione in circoscrizioni ed in collegi rendeva in una certa misura dubbio questo rispetto della proporzionalità. Questa era la prima ragione per cui volevamo il collegio unico nazionale. La seconda ragione era che avevamo davanti a noi una proposta di legge proporzionale senza nessuna esclusione: questa legge prevede che si può essere eletti anche con un resto rispetto al quoziente, anche senza il quoziente pieno. Un gruppo politico che abbia un resto che sia maggiore rispetto ad analogo resto di quoziente di altro partito può essere eletto solo con quello. Da noi non c'è la soglia del 5 per cento che esiste nella legge elettorale tedesca e francese, da noi non ci sono tutti questi marchingegni correttivi: allora, se così è, bisognava assicurare la tutela dei partiti numericamente minori al punto da non avere nessun limite (visto che si escludeva un limite legale stretto) nè politico nè psicologico per una partecipazione in totale parità alla competizione elettorale.

Per queste due ragioni ci siamo battuti per il collegio unico nazionale e su questo piano siamo stati accusati, da una parte della stampa, prima di voler fare l'accordo con la Democrazia cristiana sulla pelle dei partiti più piccoli; quando si è saputo invece quale era la nostra vera posizione, si è detto che volevamo fare il sabotaggio della legge.

Sta di fatto però che nel corso della discussione, man mano che il disegno di legge, per verità, cambiava, sono venuti un po' a mancare i presupposti del nostro discorso, perchè prima il Partito socialista, poi il Partito socialdemocratico e da ultimi anche altri partiti più direttamente interessati di noi al collegio unico vi hanno rinunciato. Allora, proprio perchè non volevamo sabotare o ritardare l'approvazione della legge (perchè per il nostro diretto interesse ogni circoscrizione è buona, non abbiamo nessun motivo di optare per tre, per cinque o per nove, ma parlavamo solo in difesa del duplice principio che prima ho detto) abbiamo acceduto a quella che era l'opinione della maggioranza.

Detto questo, però, deve essere ripetuto qui per chiarezza che ciò che ha impedito di arrivare al collegio unico nazionale non sono state le argomentazioni più o meno note, che bisogna avvicinare l'elettore all'eletto ed altre belle immagini di questo genere, ma ciò che ha reso difficile la discussione di questa legge in generale, cioè la tendenza di ciascuno a prevedere la possibile collocazione propria o di persone ben definite nel quadro delle soluzioni positive o negative che questa legge offre. Questo è stato un vero e proprio inquinamento, e lo è tuttora. Ognuno ragiona con l'idea di come si fa con questa legge a superare certi problemi, ma questo non può interessare. Se veramente dovesse divenire interessante, onorevoli colleghi, la collocazione o, se vogliamo parlare più chiaro, l'interesse del legislatore, l'interesse politico, partitico, di gruppo e addirittura personale per quanto attiene alle possibilità che offre e non offre un determinato sistema elettorale che esso è chiamato ad approvare, allora sì che diventerebbe ineluttabile l'incompatibilità.

Ora, come si può interpretare se non così quel lungo discorso, che alla fine abbiamo superato, sulle preferenze? La legge stabilisce che il cittadino possa dare il voto di lista e il voto di preferenza. Mi dispiace che

sia andato via il senatore Campopiano, perchè avrei voluto parlare della sua strana opinione secondo la quale i meridionali votano per l'uomo. Se fosse stato presente Campopiano gli avrei chiesto: se fosse vero questo, caro amico Campopiano, come spieghi che tu nel 1975 non fosti eletto consigliere regionale e nel 1976 fosti eletto senatore? Ci vogliono più voti per fare il senatore che non per fare il consigliere regionale: evidentemente la seconda volta c'era un'altra cosa a sostenerlo, c'erano altre bandiere, altre forze. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Vuol dire che la gente tiene conto anche di altri fattori, perchè altrimenti saremmo veramente ritornati al prefascismo, ai collegi uninominali, ai notabili, se dovessimo ignorare che la forza della nostra democrazia sta nei partiti, nei gruppi, nelle diverse opinioni che dividono i cittadini. Certo, il giorno che i cittadini non accettassero più di dividersi sulle opinioni, sarebbe diverso.

Ora dicevo: quando si è discusso sulla preferenza, il problema che si poneva in definitiva non era « preferenza sì o preferenza no » e non era nemmeno quello che è legittimo dire, cioè che il cittadino, l'elettore deve essere messo in grado di scegliere. No, il problema era un altro: come possiamo realizzare la massima identità di posizione tra candidati che devono avere le preferenze? Allora si diceva: se c'è il collegio unico nazionale, saranno eletti solo quelli che sono conosciuti su scala nazionale, solo quelli che sono portati da organizzazioni che hanno forza ed estensione nazionale. Ma questo non riguarda assolutamente il problema democratico delle preferenze. Il problema democratico delle preferenze significa una cosa sola: che l'elettore ha due scelte, fra più liste e, all'interno della lista che ha prescelto, fra più persone, ma ciò non significa che le persone che stanno in una lista hanno dei diritti e delle aspettative comunque protette ad essere elette.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si poteva comunque non farsi carico di tali questioni e si è arrivati all'attuale sistema elettorale. È buono? È cattivo? Ritengo che ci siano molti elementi positivi: in modo particolare tutto il meccanismo della circoscrizione unica nazionale introdotto in questa legge, secondo me, dà abbastanza garanzie sulla equità del riparto dei seggi tra i vari partiti che partecipano alla competizione. Il fatto che ci sia il quoziente naturale nazionale, il fatto che ci sia l'attribuzione nazionale dei seggi mi pare positivo. Cosa succederà al povero candidato del quale tanto ci siamo preoccupati, quando invece di dover combattere un'aspra battaglia da Sondrio a Enna dovrà combatterne un'altra, per esempio, da Teramo a Reggio Calabria oppure da Aosta sino al confine tra la Lombardia e il Veneto, non so. Sarà la stessa cosa, secondo me. Comunque noi abbiamo preso atto dell'atteggiamento degli altri partiti, abbiamo preso atto del sicuramente buono che è stato introdotto in questa legge, come gli elementi di riparto nazionale, che secondo me sono abbastanza equi. E, per quanto mi riguarda, ritengo complessivamente positivo il punto al quale siamo arrivati.

Secondo aspetto importante: voto all'estero. Non entrerò nei particolari, perchè in tal caso perderei troppo tempo. Prendo atto con viva soddisfazione che da quella parte (*indica i banchi della destra*) si è osservato che si sarebbero date delle garanzie ai comunisti. In questo mi associo alla risposta che ha dato il senatore Venanzetti, senza insistere oltre nel dibattito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo punto voglio affermare un principio che finora mi pare non sia emerso con la dovuta chiarezza (e mi piacerebbe che il relatore su questo punto mi desse ragione), cioè non è, come qualcuno crede, anche autorevolmente, che il diritto naturale esiga che gli italiani votino all'estero e che fino a questo momento questo voto sia stato impedito e per la prima volta, con questo disegno di legge, venga concesso. Il voto all'estero è stato concesso, con una motivazione di tipo europeistico un pochino dubbia, secondo me, ai nostri concittadini che vivono nei paesi della Comunità. Deve essere ben chiaro che questa soluzione è assolutamente singolare, riguarda solo questo disegno di legge e solo questa occasione di voto. So che sono molti coloro che credono che bisogna conce-

dere il voto all'estero generalizzato. Noi a questo ci opponiamo, come ci siamo sempre opposti, per una ragione estremamente semplice: ce ne sono molte altre, ma mi limiterò ad indicare quella estremamente semplice.

Si può votare questa volta all'estero, oltre che perchè si partecipa a un'elezione di tipo continentale, di tipo europeo, perchè abbiamo una promessa attendibile di sufficienti garanzie e avremo la possibilità di verificare se questa promessa verrà mantenuta, per il rispetto di una serie di princìpi irrinunciabili in materia elettorale. E questa promessa ci è stata fatta e le garanzie ci saranno date da paesi sicuramente democratici legati insieme con noi dal vincolo comunitario all'interno della Comunità economica europea. Poichè questo altrove non sarebbe possibile, è chiaro che altrove questo non si può fare.

Mi si risponde: altrove c'è il voto per corrispondenza. Ebbene, voglio dire subito quello che penso in questo campo. Secondo la mia opinione il voto per corrispondenza sarebbe assolutamente incostituzionale posto che la Costituzione stabilisce che il voto è personale, diretto e segreto: sicuramente non sarebbe garantita almeno la segretezza. Conosciamo tutti, dai ricordi della nostra prima gioventù politica ed elettorale, i racconti delle pratiche delle preferenze incrociate per riconoscere ed avere la prova che tizio aveva votato per caio. Immaginate se il candidato teso ad una raccolta massiccia di voti non può avere la possibilità di andare per le case a vedere la lettera! Le imbucherà lui le lettere: se le farà consegnare e le andrà a portare alla posta! Negli altri paesi non esiste una norma costituzionale così rigorosa come la nostra.

Quindi non sono stati fatti favori a nessuno. È da molto tempo che singoli personaggi politici credono di poter correggere la fortuna elettorale facendo votare gli emigrati da mezzo secolo in Argentina, in Cile, in Uruguay, in Paraguay, lo so: qualche nostro collega che ogni tanto ci fa la lezione sull'Unione Sovietica sarebbe felicissimo se nel paese di Stroessner o altrove si potesse votare: naturalmente in paesi dove i cittadini non votano. Noi abbiamo chiesto un minimo di garanzie e riteniamo che ci siano state date quelle che ci potevano essere date e nella misura in cui potevano essere date. Essenziale tra queste garanzie è, in punto di merito, in punto di legge sostanziale, il fatto che, oltre a garantire i princìpi della libertà e della segretezza del voto eccetera, sia stato anche assicurato che i diritti individuali e in primo luogo il posto di lavoro dell'emigrato non siano messi in discussione per effetto della sua partecipazione alla campagna elettorale o alle altre operazioni previste dalla presente legge, cioè rappresentanze di seggio, di lista, scrutatori, eccetera. In via, diciamo così, procedimentale la garanzia che riteniamo anche abbastanza valida è che, a giudicare e valutare delle intese, non sia solo il Governo, come nel testo di legge originario, ma anche le Commissioni parlamentari. Su questo siamo d'accordo.

Come terza questione importante, crediamo di aver dato un contributo a risolvere il problema delle minoranze linguistiche, e non mi dilungo in proposito. Ritengo che la soluzione trovata sia equa e condivisa da tutti.

Vi è infine il problema delle incompatibilità, sulle quali mi voglio soffermare un minuto e poi chiuderò questo mio intervento durato già troppo a lungo. Per quanto riguarda le incompatibilità mi sta bene ciò che è scritto in questa legge. Quello che non posso accettare (e in questo aderisco perfettamente alla posizione espressa in principio di seduta dal signor Presidente) è di ritenere che sia ancora ammissibile e possibile deliberare in materia di compatibilità tra mandato europeo e nazionale e ciò per delle ragioni ripetutamente espresse che finora non hanno avuto modo di essere confutate.

Le ragioni espresse sono semplici: l'atto di Bruxelles, la decisione del Consiglio dei ministri con la quale sono state indette le elezioni europee e sono state dettate norme in materia elettorale, contiene talune prescrizioni, o meglio, facendo un passo indietro, il trattato prevedeva due fasi del Parlamento europeo: una fase tuttora in atto che è quella delle elezioni indirette attraverso i parlamenti nazionali che eleggevano dal

proprio seno i rappresentanti del Parlamento europeo e la fase alla quale stiamo dando avvio che è quella delle elezioni dirette a suffragio universale del Parlamento europeo. Per questa seconda fase il trattato prevedeva che fosse il Parlamento a proporre e il Consiglio a deliberare il sistema elettorale uniforme per tutti gli Stati membri della Comunità; il che vuol dire che gli Stati già con il trattato delegarono, venuto il momento delle elezioni dirette, a questi organismi comunitari la facoltà di stabilire il sistema elettorale.

Tale norma pattizia non si è integralmente realizzata nel senso che, con l'atto di Bruxelles, si è realizzato, previa deliberazione del Parlamento europeo del gennaio 1975, parzialmente il sistema elettorale uniforme. Semmai si potrebbe discutere se la parzialità sia conforme ai patti, se cioè il patto imponesse una totale regolamentazione europea della materia e non ne consentisse una parziale.

Sta di fatto che questa parziale esiste e, se l'accettiamo, ci troviamo di fronte ad una legge elettorale parziale, che non regola l'intera materia, emanata da istituti comunitari sulla base del trattato, che ha la forma di una convenzione sottoposta a ratifica degli Stati. Quindi abbiamo un duplice titolo: un titolo diciamo così originario che è il trattato di Roma e un titolo di verifica, di conferma che è la ratifica successiva di questo speciale accordo.

Se così stanno le cose, mi chiedo come è possibile sfuggire alla rigidità del combinato disposto degli articoli 5, 6 e 7 dell'accordo. L'articolo 5 dice che la carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro...

MANCINO. Cioè è possibile la compatibilità.

D'ANGELOSANTE. L'articolo 6 dice che gli Stati nazionali possono stabilire ulteriori incompatibilità, l'articolo 7 dice che fino all'introduzione del sistema elettorale uniforme europeo i singoli Stati possono legiferare in materia elettorale, con rispetto delle altre disposizioni dell'accordo. Ora, per quanto si voglia essere sottili giuristi come il collega Mancino, voglio capire come si possa, di fronte ad una affermazione dell'articolo 5, ribadita dall'articolo 7, per cui quella disposizione ci vincola, superarla. Si parla di superarla con la argomentazione per cui siccome è « compatibile » — aggettivo verbale che indica possibilità — allora è possibile farlo. No, invece, assolutamente. Se si dice che una cosa è compatibile con l'altra vuol dire che è possibile fare l'una e l'altra cosa e questo è stabilito in maniera espressa per cui non capisco in che modo si possa superare questo fatto.

Ma in materia di politica della Comunità che cosa significa questo? Sono in grado di dare una risposta che non riguarda però assolutamente il senatore Mancino. Ho visto la lunga lista dei firmatari in calce a questo emendamento ed io mi ricordo tutte le discussioni fatte in sede di comitato ristretto, di Commissioni riunite. Qualcuno di voi spera attraverso un articolo di questo genere di poter impedire che l'onorevole Zaccagnini o l'onorevole Berlinguer possano andare al Parlamento europeo. (*Interruzione del senatore Mancino*). Qualcuno infatti spera che questi posti vengano rimessi in palio. Ma al Parlamento europeo fu detto da tutti che era interesse dell'assemblea che una rappresentanza qualificata di politici degli Stati membri potesse partecipare all'assemblea stessa. A parte le argomentazioni giuridiche, sul piano dell'opportunità politica con quale argomento respingete quanto è stato affermato a livello europeo?

Mi ero ripromesso di parlare poco ma non ho mantenuto fede alla promessa.

Sono però assolutamente convinto che questo sia un buon provvedimento perchè attraverso una valutazione equa delle reciproche posizioni abbiamo raggiunto un accordo positivo, in definitiva. Ed è questa la ragione per cui fino da questo momento preannuncio che daremo voto favorevole alla legge, approvandola in tutte le sue parti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Artieri per il suo intervento sulla dinamica storica e per le valutazioni politiche relative al disegno di legge in esame, che mi esonera dal seguire la sua strada e limita — lo ringrazio ancora una volta — il mio intervento a poche annotazioni di carattere tecnico.

Siamo arrivati alla legge elettorale ed è questo un passo verso l'Europa in un momento in cui, attraverso posizioni differenziate e disarticolate, sembra che l'Europa sia in pericolo. Infatti Jacques Rueff in un noto saggio terminava con queste parole: « o l'Europa si fa con la moneta o non si fa »; sicchè nel momento in cui si discutono le basi dell'Europa, è di buon auspicio che si discuta la legge elettorale di quello che noi chiamiamo il Parlamento europeo.

È una buona legge, benchè noi non abbiamo condiviso la modifica che è stata proposta ed eravamo più favorevoli ad un collegio unico nazionale. Onorevole Ministro, il passaggio dal sistema previsto nel trattato di Roma al collegio unico nazionale era più breve, e più differenziato e più lontano dall'origine il passaggio alle votazioni regionali, sia pure in regioni allargate e create con determinati criteri di ponderazione che probabilmente non hanno reso omogenea la comunità umana.

Comunque noi accettiamo le modifiche che le Commissioni riunite hanno ritenuto di fare dopo lunga discussione, anche se avremmo voluto maggiore precisione e soprattutto maggiore semplicità.

Il senatore Artieri ha detto che questa è una legge che ricorda Giolitti; finalmente una legge in cui ci si esprime in buon italiano, comprensibile, semplice. Avrebbe potuto essere ancora più sintetica, perchè bastavano alcune norme, a mio avviso, di carattere specifico con dei richiami ai sistemi legislativi vigenti. Sarebbe stato molto più semplice anche perchè si tratta della legge elettorale per il cosiddetto Parlamento europeo, ma si tratta sempre di una legge elettorale che riflette la nostra comunità umana e politica. Pertanto il richiamo ai sistemi già in vigore sarebbe stato molto più semplice e probabilmente non avrebbe dato luogo a delle questioni che certamente nasceranno successivamente. Infatti le questioni per gli istituti vigenti sono già nate e sono state risolte da un'ampia giurisprudenza.

Si è scaldata l'atmosfera quando si è parlato delle incompatibilità ed il senatore D'Angelosante ha voluto sostenere — ed avrebbe potuto riservare questa sua osservazione alla discussione degli emendamenti — ... (*Interruzione del senatore Artieri*).

Ebbene, dico che l'atmosfera si è scaldata quando si è parlato dell'incompatibilità ed io ringrazio l'illustre Presidente che ha sentito il dovere, come era suo dovere (ed io sono sempre lieto, signor Presidente, quando ciò viene fatto dalla Presidenza e vorrei che questo si ripetesse sempre) di porre l'Assemblea di fronte ad una questione di ammissibilità di determinati emendamenti o di determinati atti di impulso assembleari. Ringrazio il Presidente di questo: anche se io posso essere di opinione contrario, ciò nulla toglie alla esigenza che queste cose vengano segnalate all'Assemblea per la responsabilità di tutti e di ciascuno. Ma il Presidente, che è al di sopra di tutti i componenti l'Assemblea, ha diritto, che poi è anche un dovere, di rispettare i trattati, le leggi, la Costituzione e l'alveo nel quale ci muoviamo come Stato di diritto a reggimento democratico-parlamentare.

Il trattato, come ormai è noto, all'articolo 5 dice: « La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro ». Probabilmente il trattato, oggi legge dello Stato, ha una dizione incerta perchè è certo tradotta. La norma in esame comunque è chiara: è una affermazione positiva che ha come fine la disciplina della legittimazione alla presenza all'Assemblea europea.

La disciplina europea che scaturisce dal trattato impone la compatibilità dei componenti l'Assemblea con la carica di membro del Parlamento di uno Stato membro, per ripetere la dizione dell'articolo 5.

C'è poi l'articolo 6 che pone le incompatibilità del rappresentante alla Assemblea con la carica di membro del Governo di uno Stato membro.

All'articolo 7, secondo comma, si stabilisce: « Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali ». Ecco perchè ritengo che questa legge elettorale debba ritenersi provvisoria ed ecco perchè, onorevole Presidente, non avrei messo all'articolo 1 del disegno di leggge la premessa enunciativa. Questa bandiera avrebbe dovuto essere alquanto ammainata e quindi si sarebbe dovuto dire che si tratta di uno strumento provvisorio, in attesa di una disciplina comune.

Al secondo comma dell'articolo 6 si dice che « ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ». Non siamo di fronte a un divieto posto dall'articolo 5, ma siamo di fronte all'esigenza di una interpretazione che si dice sistematica di un complesso di norme. Non vogliamo pensare di trovarci di fronte a norme antinomiche; siamo di fronte a un complesso di norme che dobbiamo interpretare. Qualche volta abbiamo sentito dire in quest'Aula che c'è un contrasto di norme costituzionale. No, non si tratta di contrasto, ma di norme che debbono esere interpretate sistematicamente, come due forze che producono una risultante. Il compito è di cercare di individuare questa risultante.

Fatta questa premessa, dirò che sono dell'opinione, con tutto il rispetto per il Ministero degli affari esteri e soprattutto per la funzione altissima del Presidente, che siamo di fronte ad una disciplina interna che, se ponesse il principio della incompatibilità, non inciderebbe sulla legittimazione della presenza nell'Assemblea europea. È un concetto positivo che ha come oggetto l'Assemblea europea, è una legittimazione di presenza attiva. Non vi è azione di rigetto: il parlamentare di un Parlamento di uno Stato membro è legittimato positivamente ad essere presente nell'Assemblea europea. Ecco il significato, a mio avviso, dell'articolo 5.

Ve ne voglio dare la dimostrazione, perchè altrimenti la mia potrebbe sembrare solo un'affermazione, e ve la do con un ragionamento strettamente logico e giuridico che ci porta a considerare la forza risultante delle due forze che sembrano divergenti. La prova è *a contrariis*: se una norma stabilisse la compatibilità delle cariche incompatibili di cui all'articolo 6 (tra cui non c'è il membro del Parlamento nazionale), si violerebbe la disciplina dell'Assemblea europea, avente per oggetto il divieto di presenza nell'Assemblea europea. L'articolo 6 pone un'azione di rigetto. La norma giuridica è un *hortus clausus* che esprime i suoi comandi nel suo ambito, che è un mondo da esplorare. Noi siamo di fronte ad un articolo 6 che contiene l'elenco delle incompatibilità, cioè pone il divieto ad un membro del Governo di uno Stato membro di essere presente, non pone il divieto al parlamentare di uno Stato membro di essere presente. Se, attraverso un emendamento all'articolo 6, che comprende per le cariche di rappresentante all'Assemblea i casi di incompatibilità, avessimo aggiunto l'ipotesi del membro del Parlamento, allora vi sarebbe stata violazione della disciplina dell'Assemblea europea. Ma se uno Stato membro dice che la carica di parlamentare è incompatibile, non si viola l'accordo.

Pertanto il concetto che ho voluto esprimere è questo: l'articolo 5 del trattato viene posto come legittimazione alla presenza e riflette la disciplina dell'Assemblea europea. La norma di cui all'emendamento Mancino ed altri non viola minimamente il trattato perchè, a mio avviso, pone una norma diciamo anche di opportunità che scaturisce in una norma di disciplina che è prevista anche dallo stesso trattato quando pone il principio della provvisorietà dell'istituto che andiamo ad esaminare e pone il principio che, fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale unica, ciascuno Stato membro è libero nella propria disciplina delle

elezioni. Vi è anche la norma per cui ogni Stato membro può fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale alle condizioni di cui all'articolo 7 del paragrafo 2.

Ritengo pertanto che possiamo tranquillamente esaminare gli emendamenti nella loro dinamica; potrei anche essere contrario, ma ho voluto solo parlare della legittimità del procedimento ...

PRESIDENTE. Confermandomi che ho ragione io nel dichiarare l'inammissibilità. Lei con i suoi argomenti non ha provato la sua tesi, ha provato la mia.

NENCIONI. Presidente, sono fiero allora di avere confermato una sua tesi.

PRESIDENTE. Devo renderle grazie.

NENCIONI. Però sono di opinione che l'interpretazione delle norme divergenti debba essere questa.

L'articolo 1, come ho detto prima, contiene l'enunciazione della scelta del sistema elettorale accolto da noi per le elezioni europee. Simile enunciazione potrebbe anche destare qualche incertezza circa l'opportunità o meno di una indicazione inerente alla efficacia provvisoria della legge. Sarebbe da chiarire, a mio avviso, all'articolo 1 che si tratta di una legge stabilita per la prima consultazione europea a suffragio diretto universale; sarebbe preferibile chiarire che si tratta di un regime provvisorio oppure (non presento emendamenti, faccio osservazioni) sarebbe opportuno non presentare alcun atto definitorio e rimanere nella logica dei trattati.

Il capoverso che è stato modificato in Commissione appare inopportuno ed anche improprio quanto all'enunciazione legislativa. Il testo originario portava, all'articolo 1, capoverso, una sommaria descrizione del sistema elettorale proporzionale di lista con indicazioni circa il riparto dei seggi per circoscrizioni ed il recupero dei voti residui in sede di collegio unico nazionale. Del tutto difforme è il criterio dell'emendamento, per cui è fatto rinvio al successivo articolo 22. Sarebbe stato preferibile riformulare il secondo comma nel senso di renderlo espressione, sia pure riassuntiva, del sistema elettorale accolto dalla legge. Per l'articolo 2 valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per il capoverso dell'articolo 1, perchè il primo comma rinvia alla tabella A allegata.

La tecnica legislativa di rinvio ad allegati, a tabelle, non è ignota nella nostra prassi, specialmente nella prassi delle leggi fiscali; ma nel caso nostro sembrerebbe preferibile un inserimento diretto nel corpo di un apposito articolo, trattandosi di poche circoscrizioni assai estese e perciò tali da riuscire definibili in maniera assai facile. Il criterio delle tabelle mi pare inopportuno anche per un'altra ragione: l'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la elezione della Camera dei deputati, contempla come allegata una tabella di 32 collegi formati sulla base di raggruppamenti di più province. Sarebbe stato un eccessivo appesantimento enumerare i 32 collegi, ma qui siamo di fronte alla possibilità di introdurre una espressione comprensiva delle singole zone. L'articolo 2, capoverso, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dispone che la tabella delle circoscrizioni sarà stabilita con decreto presidenziale. Ora qui, nella legge, potevamo benissimo con una espressione di due righe comprendere i vari collegi senza ricorrere alla tabella allegata.

Per quanto concerne il secondo comma, la definizione appare alquanto infelice, tale da ingenerare confusione nella nomenclatura delle leggi elettorali. A proposito del collegio unico elettorale, per esempio, l'articolo 1, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 ed anche il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 valgono sempre a definire un collegio dove viene attuata una particolare e distinta ripartizione di seggi con il recupero dei voti residui. L'espressione adoperata viene

ad ingenerare disordine ed incertezza nella interpretazione della nostra legislazione elettorale.

L'articolo 5 è una disposizione di mero rinvio all'atto normativo comunitario relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea della Comunità; la ritengo una disposizione inutile che si poteva ridurre ad un richiamo ricettizio di tutta la disciplina comunitaria.

La normativa risultante dalle variazioni introdotte in Commissione all'articolo 6 era inopportuna anche per ragioni di legittimità costituzionale. Per le elezioni dei due rami del Parlamento, che costituiscono la materia più analoga a quella in esame, è stabilita l'ineleggibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti delle giunte provinciali, dei sindaci dei comuni con oltre 20 mila abitanti per una ragione fondamentale: si tratta di persone che obiettivamente sono in grado di influire sugli orientamenti del corpo elettorale mercè esercizio distorto delle pubbliche funzioni loro attribuite, in armonia con i criteri comuni e anche con il testo originario dell'articolo 6. Voler stabilire discipline diverse per situazioni di fatto analoghe produce certo perplessità.

L'ultima osservazione che volevo fare riflette la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 12 che appare gravosa e punitiva contro le nuove correnti di pensiero e di opinione che potrebbero affermarsi in occasione delle elezioni europee. Eccessiva appare l'elevazione del numero dei sottoscrittori previsto nella modifica delle Commissioni, specie per le circoscrizioni meno popolose e formate da zone distanti e diverse come la Sicilia e la Sardegna. Un gruppo nuovo faticherebbe molto a reperire i 35 mila sottoscrittori nelle due isole. Più realistico appare il criterio del testo originale che dava un'indicazione in rapporto al numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione. La differenza di trattamento fatta a vantaggio dei partiti rappresentati in Gruppo parlamentare rende ancora più evidente il numero eccessivo.

Fatte queste osservazioni, voglio concludere. Il nostro voto sarà favorevole malgrado alcune perplessità dovute — ripeto quello che ho detto in principio — all'aver creato circoscrizioni tanto estese che comprendono poi delle zone oltremodo diverse ed eterogenee: per esempio la Valle d'Aosta e la Liguria, la provincia di Bolzano con la Romagna, l'Aquila con Catanzaro, Palermo con Sassari. Per il gioco delle preferenze è possibile che nella terza circoscrizione i voti di Roma abbiano a soffocare i voti delle Marche e nella quinta i voti della Sicilia quelli della Sardegna. Non c'è stato un criterio logico che tenesse presenti le comunità umane e le comunità politiche.

Queste le osservazioni che abbiamo sentito il dovere di fare. Ripeto il nostro voto favorevole e ripeto la nostra convinzione che l'Europa si debba fare col tempo, la pazienza e la costanza. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Speriamo che il sistema non favorisca le liste tipo « melone ». Dopo ce ne lamenteremmo; ma dopo!

NENCIONI. Io me ne sono già lamentato.

PRESIDENTE. Appunto.

È iscritto a parlare il senatore Bersani. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Bettiza. Ne ha facoltà.

* BETTIZA. Signor Presidente, signor Ministro, collega relatore Orlando, onorevoli colleghi, poichè non voteremo nè pro nè contro ma ci asterremo, non vorrei che questa nostra posizione, che è di attesa critica, venisse intesa, anzi fraintesa, come un'ostilità preconcetta a quanto è stato fatto dal comitato ristretto e dalle Commissioni per migliorare il testo originario elaborato dal Governo.

Innanzi tutto comincio ad elencare, molto brevemente, i punti che ci sembrano positivi. Riteniamo alquanto positiva la riduzione a 5 delle nove circoscrizioni elettorali a suo

tempo previste dal progetto governativo; riteniamo altresì positivo il riconoscimento del diritto di voto *in loco* ai cittadini residenti nei paesi della Comunità; riteniamo positivo che, dopo tanti tentennamenti e dopo tante discussioni, sia stato riconosciuto all'elettore il diritto al voto di preferenza: sarebbe stato infatti estremamente grave negarglielo, lasciando la compilazione delle liste, cioè la scelta dei candidati, al puro potere discrezionale degli stati maggiori dei partiti. Tutto ciò non è riuscito purtroppo a sopire molte delle nostre perplessità critiche.

Se ho ben capito, tra le altre cose che diceva, il senatore Venanzetti affermava che noi non siamo troppo favorevoli al progetto di legge così come è stato formulato finora: devo precisare che non siamo troppo favorevoli, ma lo siamo quel tanto che ci permette di essere nè pro nè contro. Mi è sembrato — mi scuso se faccio un processo alle intenzioni — che qui ci fosse una polemica speciosa di voi repubblicani contro i liberali per giustificare in sede nazionale quella divisione che in sede europea non esiste tra noi: intendo dire che in sede europea, nello stesso gruppo liberal-democratico di cui faccio parte, siedo con il repubblicano Cifarelli e non c'è punto politico sul quale non siamo d'accordo quando affrontiamo i problemi europei.

VENANZETTI. Ecco perchè mi sono un po' inquietato: avrei gradito un comportamento uniforme sulla legge elettorale perchè in Commissione noi abbiamo fatto la battaglia anche per voi su questo argomento. Per questi motivi avrei gradito qui un comportamento diverso.

BETTIZA. La mancanza di uniformità deriva dall'assenza di un collegamento nazionale tra i nostri due partiti, collegamento che il nostro vi offre e voi costantemente rifiutate, avendo due binari: in Europa siamo uniti anche nella federazione della liberal-democrazia europea e sembriamo tutti eredi di Carlo Magno; appena torniamo in Italia voi diventate eredi di Mazzini, noi di Cavour e non ci si intende più, e questo è un peccato.

ORLANDO, *relatore*. Ma qui si tratta di un problema concreto, la legge elettorale.

BETTIZA. Siccome tutti hanno fatto tante digressioni (alcuni sono finiti perfino in Cina), ne ho fatta una anch'io e mi sono fermato all'Europa e all'Italia.

Vorrei comunque illustrare queste nostre perplessità, ripetendo inevitabilmente quello che l'amico Balbo ha già detto: almeno noi due abbiamo cercato di essere d'accordo, anche se non siamo riusciti ad esserlo con gli amici repubblicani.

Ci rendiamo conto che non esiste sistema elettorale ove non siano presenti e ben distinguibili due tipi di componenti, quella derivante da necessità tecniche e quella suggerita da opportunità politiche. È ovvio che i due elementi sono dosabili in misura assai varia: una legge elettorale che si preoccupasse esclusivamente della componente tecnica e quindi matematica del problema sarebbe indubbiamente una legge ideale, una legge per modo di dire platonica, in quanto garantirebbe la perfetta proporzionalità degli eletti rispetto al numero dei voti ottenuti.

Al contrario, una legge ove fossero troppo evidenti le scelte di tipo politico, non costituirebbe certo la migliore soluzione del principio di proporzionalità. Purtroppo il disegno di legge di cui si è già troppo a lungo discusso in Commissione aveva ben evidenti, troppo evidenti secondo me, al momento della sua presentazione, le caratteristiche del tipo politico. In altre parole le scelte di ordine politico vi apparivano sovrabbondanti rispetto a quelle tecniche. Si è dovuto compiere così — mi ha detto anche il collega Balbo che ha partecipato con intensità ai lavori delle Commissioni — un lavoro assai paziente per bilanciare le due componenti. Ma nonostante ogni sforzo compiuto non possiamo affermare che il testo ora all'esame dell'Assemblea sia perfetto, tutt'altro. Perfetto non è il dosaggio tra i due elementi, tecnico e politico, che peraltro è

stato migliorato certamente e reso più accettabile rispetto al testo originario.

Molto però rimane ancora da fare per giungere ad una normativa adeguata alla importanza dell'evento che porterà 81 rappresentanti del popolo italiano al primo autentico Parlamento europeo.

Vorrei riassumere brevemente nei loro punti essenziali i motivi delle nostre perplessità. In Commissione il testo proposto dal Governo è stato modificato nel senso di effettuare un computo nazionale dei voti per poi attribuire i seggi ai singoli partiti, distribuendoli in proporzione ai voti ottenuti nelle previste cinque circoscrizioni. Ma qui più che un compromesso mi pare ci sia una contraddizione di fondo. Non si riesce in effetti a comprendere perchè una volta adottato tale sistema non siano state contemporaneamente soppresse le circoscrizioni. In altre parole, se si vuole adottare realmente la proporzionale pura, come la si può conciliare poi con divisioni artificiali del paese in circoscrizioni più o meno vaste? Perchè si è voluto dimenticare una regola elementare della logica elettorale: la regola cioè che da sempre ci dice che la proporzionalità è tanto più garantita quanto più è vasto il territorio delle circoscrizioni. Ovviamente è perfetta allorchè la circoscrizione è una sola.

Un secondo motivo di critica nei confronti del disegno di legge è costituito dal modo con cui si dovrebbe esplicare il diritto dell'elettore ad esprimere le sue preferenze. Il prevedere che nel collegio insulare si possa assegnare una sola preferenza contro le tre del collegio nord-occidentale, per esempio, costituisce una chiara quanto inammissibile discriminazione, una sorta — lasciatemelo dire — di sottile razzismo elettorale, quasi che i diritti di un piemontese fossero maggiori di quelli di un sardo.

V E N A N Z E T T I . Questo già esiste nella legge elettorale per la Camera dei deputati, dove il numero delle preferenze è in proporzione ai candidati.

B E T T I Z A . Secondo me però la preferenza non dovrebbe essere matematica, ma dovrebbe avere un valore civile e morale. (*Interruzione del senatore D'Angelosante*). Io vi dico il parere mio e del Gruppo che rappresento: in questa legge c'è un qualcosa di retrivo, quasi un accenno nostalgico al suffragio selettivo ottocentesco.

V E N A N Z E T T I . Al contrario.

B E T T I Z A . No, non al contrario perchè è stato messo in moto un ingranaggio di autodifesa da parte dei partiti della maggioranza. Probabilmente questi partiti più grandi hanno voluto evitare che il voto possa dirigersi spontaneamente verso altri candidati anzichè verso il candidato principale favorito dalle loro macchine burocratiche.

O R L A N D O , *relatore*. Tutt'altro!

D ' A N G E L O S A N T E . Non ha letto bene il testo. Una preferenza significa impedire che ci possano essere accordi sopraffattori.

M A N C I N O . Soprattutto territoriali.

D ' A N G E L O S A N T E . Infatti se si mettessero d'accordo tre siciliani, non entrerebbe più nessun sardo. È, quindi, una norma equilibratrice.

B E T T I Z A . Questo è da vedere. Ho discusso a lungo con gli amici che se ne intendono — io sono sempre disposto a discutere equamente la cosa — i quali mi hanno detto che c'è qualcosa di sopraffattorio e di provocatorio in questo. È un'opinione che può essere da voi controbattuta qualora non fosse esatta; comunque desidero dirvi che la nostra posizione — di estremo nitore democratico — è che venga assicurata all'elettore di qualsiasi regione la possibilità di esprimere almeno fino a cinque preferenze. Una sola preferenza, secondo noi, non è più tale; è una concessione elargita come una caramella dal cielo e non sarà certo essa a sanare quel pericoloso fossato che si va aprendo di elezione in ele-

zione tra il sistema dei partiti e l'opinione elettorale.

Un'ulteriore annotazione riguarda il riconoscimento del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero. In merito ho già espresso il mio parere positivo. Qualche motivo di rammarico è suggerito comunque dal ritardo con cui si è giunti ad una decisione così importante e dal fatto che tale decisione si riferisca — e qui dissento nettamente: mentre posso avere qualche perplessità sui cinque o sull'uno e sulla Sicilia e la Lombardia, qui sono molto fermo sul dissenso nei confronti del collega D'Angelosante — alle sole elezioni europee ed al riconoscimento del voto soltanto per quegli italiani che risiedono all'interno della Comunità europea e non all'esterno di essa.

A questo punto, dopo le critiche e le perplessità da me sollevate, vorrei per concludere ricordare che la legge di cui trattiamo costituirà, come voi ben sapete, una normativa transitoria in attesa della procedura elettorale uniforme prevista dall'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976. Ciò dovrebbe rendere ancora più sollecita la necessità di provvedere per tempo all'eliminazione dei difetti cui ho accennato.

Quando i nostri rappresentanti saranno chiamati a collaborare alla stesura della legge elettorale comune sarà bene che essi si presentino a quell'appuntamento con idee chiare e con testi e posizioni arricchiti anche da questo nostro dibattito.

Certo, il disegno di legge è stato già modificato dalle Commissioni riunite e numerosi suoi difetti sono stati eliminati o almeno attenuati; ma, come già all'inizio avevo osservato, in alcuni degli articoli fondamentali del provvedimento si nota ancora la predominanza eccessiva della scelta politica su quella tecnica. La nostra astensione, quindi, non è rivolta contro i risultati dell'opera delle Commissioni, che sovente è stata buona, ma contro quello che ancora rimane di una posizione ostile allo stesso spirito europeistico, che troppo spesso viene esaltato più nelle parole che nei fatti.

Mi sono tenuto comunque finora rigidamente *in media re* e mi sono occupato anche fin troppo aridamente del progetto di legge in sè; vorrei perciò concludere con qualche considerazione più ampia.

È chiaro che questo Parlamento europeo avrà un grado di sovranità che inevitabilmente inciderà anche sui supremi organismi esecutivi della Comunità stessa. Con questo Parlamento l'Europa acquisterà un carattere quasi di costellazione statale, in modo da essere considerata *in nuce* quello che vorrebbe diventare: gli Stati uniti d'Europa.

A questo punto vorrei fare qualche marginale considerazione di politica estera, che mi è stata suggerita da questo dibattito, concludendo poi definitivamente. Si è parlato della Cina; ne ha parlato il collega Campopiano e in linea di massima sono d'accordo con lui. La Cina ci suggerisce una unità effettiva sul piano monetario, politico e militare. Non so se questa situazione derivi da una preoccupazione della Cina per le sue frontiere occidentali o da una preoccupazione oggettiva circa un futuro, forse minaccioso, dopo la morte del presidente Tito in Jugoslavia. Non posso fare il processo...

P R E S I D E N T E . Senatore Bettiza, già parliamo della Cina lontana, ora anche di un evento che speriamo non sia prossimo!

B E T T I Z A . Ma se ne è parlato a lungo. Io volevo dire solo una parola; volevo dire che le preoccupazioni cinesi mi sembrano tali da dover essere prese in considerazione e mi auguro anche che certe preoccupazioni strategiche della Cina lo siano.

Poichè lei, signor Presidente, ha lasciato parlare tutti su questo argomento, ma ha interrotto me, mi interrompo anch'io e non proseguo oltre. La ringrazio e vi ringrazio.

P R E S I D E N T E . Senatore Bettiza, intendevo solo dire che il diritto alla vita non può essere messo in discussione!

B E T T I Z A . Volevo parlare tre minuti ancora.

P R E S I D E N T E . Lei ha ragione per quanto riguarda la Cina. Difatti non l'ho interrotta per il riferimento alla Cina.

B E T T I Z A . Ho accennato a Tito come conseguenza delle considerazioni sulla Cina.

P R E S I D E N T E . Mi sono permesso di interromperla a questo punto per riguardo al Capo di uno Stato amico; solo per questo.

B E T T I Z A . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non credo che sia il caso di dilungarmi sull'entusiasmo con il quale la mia parte politica vede questo primo passo verso l'unità dell'Europa. La nostra adesione ai patti internazionali e lo sviluppo che, su scala europea, ha assunto l'unità delle destre, sviluppo entusiasmante e sotto certi aspetti addirittura inaspettato nella sua grandiosità, mi esimono dall'insistere sull'argomento.

Siamo all'Europa delle patrie. Dalla mia parte politica si auspica già l'Europa nazione, una Europa nazione in prospettiva non so quando realizzabile, ma un'Europa nazione che si ponga finalmente come punto di equilibrio tra un Oriente ed un Occidente prevaricatori, che da decenni schiacciano questo nostro continente considerato molte volte vaso di coccio tra vasi di ferro.

Ci auguriamo quindi che l'Europa delle patrie diventi Europa nazione, vale a dire un vaso di ferro tra altri vasi di ferro, per svolgere pienamente quella funzione secolare che la storia le ha assegnato.

Parlerò di due aspetti tecnici di questa legge. Il primo riguarda l'incompatibilità. Non sono un giurista, signor Presidente, e non mi azzardo a ripetere quanto è già stato detto, e in maniera convincente, sotto l'aspetto giuridico.

Voglio solo dire che, in un momento in cui l'attività del Parlamento italiano, Camera e Senato, è messa sotto processo perchè giustamente si parla, partendo dall'assenteismo nelle Aule (ed era ora che la questione venisse fuori) degli eccessivi impegni che ogni parlamentare italiano è chiamato ad espletare tra Commissioni e Sottocommissioni, occorre domandarsi come farà domani un parlamentare italiano a fare anche il parlamentare europeo.

O farà l'uno o farà l'altro. Pertanto penso che una norma che sancisca, in qualche maniera, questa incompatibilità bisognerebbe tirarla fuori. E penso che se non lo farà il Senato, lo farà la Camera.

Ma l'argomento principale sul quale mi dovrò intrattenere è quello del voto degli italiani all'estero. Ed annuncio subito che le carenze su questo punto mi spingono a dire no a questa legge a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Noi pensiamo che questa era la prima occasione per risolvere il problema, anche se il discuterne dà fastidio alle sinistre. Sapete tutti che ci sono 4 milioni 800.000 italiani per il mondo, con passaporto italiano, di cui solo 800.000 sono iscritti nelle sezioni elettorali. In particolare un milione e 700.000 italiani risiedono nell'area della Comunità europea, ma di questi solo 400.000 sono iscritti alle sezioni elettorali. Tutti gli altri non possono votare, salvo il ricorso ad una soluzione del tutto provvisoria e limitativa.

Solleviamo quindi la questione del voto degli italiani all'estero perchè è diventata urgente. Riteniamo infatti che questa legge, sotto questo aspetto, sia incostituzionale e vi annuncio che il problema sarà sollevato decisamente alla Camera con una pregiudiziale di costituzionalità, perchè c'è l'articolo 48 della Costituzione che dice: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

A me sembra che questo testo non si presti a equivoci. Si obietta che c'è una legge del 20 marzo 1967, n. 223, che recita così: « I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempre che conservino i requisiti per essere elettori ». A questo punto riteniamo che si debba rivedere l'intera materia alla luce dell'articolo 48 della Costituzione.

Anche perchè si rileva un'altra incongruenza: si dice che si vota in Europa e quindi i cittadini italiani che risiedono in Europa, e che sono stati cancellati dalle liste elettorali, possono fare domanda di reiscrizione compilando gli appositi moduli già in distribuzione. Noi diciamo che in tutto questo non c'è niente di logico. Perchè un cittadino che, in base alla Costituzione, ha diritto di essere iscritto alle liste elettorali, deve fare domanda per essere reiscritto? Ci voleva così poco ad inserire in questa legge un comma soppressivo delle norme attualmente in vigore sulla cancellazione dalle liste elettorali.

A questo si doveva arrivare, e l'abbiamo sostenuto anche in Commissione, ma si sono opposti dei rifiuti che non consideriamo validi.

E non mi venite a dire che un comune non può sapere se un tizio, che è stato cancellato perchè non si faceva più vivo, è emigrato o non è emigrato. Questo il comune non è tenuto a saperlo: il comune deve considerare iscritto quel cittadino; che poi quel cittadino si faccia vivo dopo dieci o venti anni, questi sono affari suoi. Non è giusto che un cittadino, per il solo fatto che è andato all'estero, dopo sei anni debba essere cancellato dalle liste elettorali.

Ma c'è di più: i cittadini italiani nella Comunità europea, in base a questa legge, possono votare restando nella località di residenza e recandosi ai consolati, mentre i cittadini italiani fuori della Comunità europea, se vogliono votare, devono venire in patria. Capite bene che questa è una assurdità perchè costituisce una disparità di trattamento tra cittadini italiani. Anche dal punto di vista politico, poi, tutto questo appare una assurdità perchè nel momento in cui si comincia finalmente a dare il voto ai cittadini italiani all'estero non si possono dividere gli italiani in fette e fettine, stabilendo che quelli che sono in Europa possono votare perchè sono in Europa, e nemmeno tutti, ma solo quelli che sono iscritti alle liste elettorali o riottengono l'iscrizione, mentre quelli residenti fuori dall'Europa, se vogliono votare, devono tornare in Italia. Tutto questo deve essere risolto.

Quindi, per non dilungarmi, anche perchè so che l'argomento poi sarà trattato molto più ampiamente alla Camera, debbo però dire che questa legge, nel suo complesso, non ci scontenta affatto: la riteniamo una delle migliori che siano state fatte, ne do atto al relatore, riconosco il lavoro compiuto dalle Commissioni. È una legge chiara. Anche le cinque circoscrizioni ci stanno bene. Non ci sta bene però la regolamentazione sul voto degli italiani all'estero: milioni di cittadini ai quali si continua a negare un diritto costituzionale.

Capisco che queste cose, dette da questa parte, mettono in allarme le sinistre e che, di conseguenza, le sinistre facciano di tutto perchè non si arrivi al voto generalizzato degli italiani all'estero, mettendo anche le mani avanti in previsione di una certa affluenza di voti dall'estero su partiti che non sono marxisti. Mi rendo conto di tutto questo e non mi scandalizzo di queste prese di posizione che ritengo logiche, se viste da una certa angolatura, da una certa parte. Ma proprio perchè dobbiamo parlare di uguaglianza dei cittadini sancita dalla Costituzione, ci attacchiamo alla Costituzione, che avete fatto voi e che siete tenuti a rispettare, così come siamo tenuti a rispettarla tutti, a cominciare, ripeto, da voi che l'avete fatta.

Concludo dicendo che per questo particolare motivo, che per noi è importantissimo, non diamo voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fosson. Ne ha facoltà.

F O S S O N . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervenendo in occasione del dibattito sulla fiducia al governo Andreotti all'inizio della presente legislatura, parlando dei problemi che interessano la regione che ho l'onore di rappresentare e più specificamente di quelli riferentisi ad una concreta attuazione del principio dello Stato regionale, tra l'altro dicevo: « Allargando il concetto al momento istituzionale europeo, è necessario lavorare affinchè l'Europa federalista garantisca l'indispensabile decentramento ed il rispetto delle diverse componenti etniche che sono fondamento stesso della sua esistenza. I valdostani, profondamente consapevoli del valore e del significato dell'autogestione, chiedono quindi che anche le minoranze etniche all'interno dello Stato italiano siano presenti a Bruxelles nella costituzione dell'Europa ».

Nel mese di marzo dello scorso anno, concludendo la mia dichiarazione di voto in occasione della ratifica dell'atto di Bruxelles relativo alla elezione del Parlamento europeo, dopo aver dichiarato che il movimento che rappresento, l'Union valdôtaine, che nel suo statuto ha consacrato la sua fede federalista ed europeista, salutava con piacere il raggiungimento di questa tappa da molto tempo auspicata, ribadivo l'invito al Governo e a tutte le componenti politiche a tenere presente, nella fase preparatoria della legge elettorale, l'esigenza che le minoranze etniche possano avere una loro rappresentanza nel Parlamento europeo.

In entrambi i casi erano state date assicurazioni che la richiesta sarebbe stata presa in considerazione.

Il 12 maggio 1977 il consiglio regionale della Valle d'Aosta, a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, approvava una proposta di legge statale di iniziativa del consiglio regionale, concernente: « Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta in materia di elezione dei rappresentanti all'assemblea delle Comunità europee ».

Detta proposta di legge, che prevedeva la costituzione di un collegio elettorale uninominale per la Valle d'Aosta e quindi l'assegnazione di un rappresentante all'Assemblea delle Comunità europee tra quelli eletti a suffragio universale diretto in Italia, veniva trasmessa al Presidente del Senato in data 10 giugno 1977.

Nei contatti avuti prima della formazione dell'attuale Governo, avevo sottolineato ancora una volta questa esigenza, fatta presente, per conto loro, anche dai colleghi della Volkspartei.

Il Presidente del Consiglio l'aveva recepita, tanto che era stata sancita nella bozza di programma distribuita ai partiti dall'onorevole Andreotti, durante la crisi dell'inizio di quest'anno. Purtroppo nel programma definitivo il paragrafo che assicurava l'adozione di apposite norme di salvaguardia per le minoranze altoatesina e valdostana era sparito. Data la tragicità del momento in cui dovemmo votare la fiducia al Governo in quel non dimenticato 16 marzo, non ritenni opportuno sollevare il problema ed in merito, nel mio breve intervento, mi limitavo a riaffermare: « Nell'elaborazione della legge per le elezioni del Parlamento europeo, dovrà essere garantita la rappresentanza della nostra minoranza etnica e linguistica ».

Il Governo in un primo tempo aveva tenuto conto delle nostre richieste; lo ha confermato autorevolmente il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Darida, intervenendo su questo argomento nella seduta della Giunta per gli affari delle Comunità europee il 4 ottobre scorso, rilevando come « nel lungo confronto politico che ha preceduto la presentazione del disegno di legge, il Governo avesse già preso in considerazione il problema delle minoranze linguistiche, suggerendo, al fine di tutelarne la rappresentanza, la creazione di due collegi uninominali per l'Alto Adige e per la Valle d'Aosta. Tale soluzione — egli aggiungeva — appare tuttora la più idonea e la più praticabile, qualunque sia il sistema elettorale per il quale il Parlamento italiano opterà ».

In tale riunione, favorevoli al riconoscimento delle particolari esigenze delle minoranze linguistiche che svolgano già un ruolo nell'ambito della vita politica e parlamentare italiana, si dichiaravano, con diverse motivazioni, un gruppo di senatori, tra i quali Bersani, Cifarelli, Pecoraro, Vernaschi e

qualche altro che vorrà scusarmi se in questo momento me ne sfugge il nome.

Sul punto in questione, il presidente Scelba proponeva, quindi, il seguente schema di parere: « La Giunta esprime il parere che nel disegno di legge debbano essere adottate norme per assicurare la presenza al Parlamento europeo delle minoranze liguistiche già ora rappresentate in uno dei due rami del Parlamento nazionale », parere che veniva approvato a maggioranza.

Nelle sedute delle Commissioni riunite 1ª e 3ª del 5 e dell'11 ottobre, il problema veniva riportato in evidenza con gli interventi del senatore Brugger il 5 e del sottoscritto l'11.

Dopo l'esame generale del provvedimento da parte delle Commissioni riunite, il lavoro è stato portato avanti dal comitato ristretto che indubbiamente ha svolto un difficile lavoro per mediare le varie posizioni e trovare delle soluzioni che consentissero ai vari partiti di raggiungere un accordo. Tali soluzioni, accolte poi dalle Commissioni riunite, formano il nuovo testo del disegno di legge che ci viene oggi presentato per l'approvazione.

Mi sarà consentito dire a questo punto, molto crudamente, che, pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto per pervenire ad una normativa capace di raccogliere il consenso, il più largo possibile, dei Gruppi politici, il mancato accoglimento delle proposte avanzate ripetutamente dai rappresentanti delle minoranze etnico-linguistiche già ora rappresentate in Parlamento, la mancata presa in considerazione dello stesso parere emesso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e questo dopo le aperture già manifestate a livello di Governo, mi lasciano profondamente deluso. Mi si obietterà che con la nuova formulazione dell'articolo 12 si consente l'ammissione — nelle circoscrizioni ove esistano — di liste di candidati eventualmente presentati da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, mediante collegamento con altra lista presentata da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni. Si prevede così di garantire la rappresentanza delle tre principali minoranze linguistiche nazionali nel Parlamento europeo, pur obbligandole a collegarsi con altre liste di partito. Da un esame forzatamente affrettato di tutto il provvedimento si può però dedurre che questa possibilità può forse verificarsi, nella migliore delle ipotesi, per una sola minoranza, quella di lingua tedesca, mentre per le altre due questa possibilità è categoricamente esclusa.

Una argomentazione che è stata contrapposta alla richiesta della Valle d'Aosta di costituire anche per le elezioni del Parlamento europeo un collegio uninominale, come già stabilito per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato, è quella della sproporzione in fatto di quozienti elettorali che comporterebbe l'attribuzione di un seggio alla minoranza valdostana rispetto a quelli richiesti nelle altre circoscrizioni nazionali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'argomentazione che parrebbe inoppugnabile se si considera il problema in modo generale, va corretta, a mio avviso, quando si considera il problema delle minoranze e ciò anche in base al dettato dell'articolo 6 della nostra Costituzione. A questo punto però sarà forse bene che io chiarisca alcuni concetti ispiratori dell'azione del movimento in cui milito dalla sua fondazione. Essi riguardano le caratteristiche e i ruoli delle minoranze, riguardano la vocazione regionalista e autonomista, riguardano l'aspirazione alla realizzazione di un federalismo integrale sul piano nazionale e internazionale.

Per capire meglio come sono maturati questi concetti sarebbe interessante potervi intrattenere brevemente sui precedenti storici della nostra autonomia, sulle angherie subite dallo Stato monarchico centralizzato, culminate con la lotta aperta e brutale del periodo fascista, sulle varie fasi che hanno portato infine alla conquista dell'attuale statuto speciale regionale. Per evidenti ragioni di tempo ciò non è possibile. Mi limiterò quindi a ricordare alcune affermazioni di principio che hanno ispirato i precursori e i fondatori dell'Union valdôtaine e tuttora guidano la sua azione politica nel contesto regionale, nazionale ed europeo.

È nel momento della piena affermazione del regime fascista, quando i valdostani avevano toccato il fondo del loro servaggio, che fu fondata dall'abate Trèves e dal notaio Emile Chanoux l'organizzazione clandestina « La jeune Vallée d'Aoste ». Era questo un gruppo d'*élite* formato da giovani di diverse tendenze ideologiche che avevano in comune l'avversione al fascismo, l'amore per il proprio paese, l'aspirazione all'indipendenza o quanto meno ad una ampia autonomia. « La jeune Vallée d'Aoste » ha dato ai suoi aderenti una coscienza autonomista, Chanoux gli diede una coscienza politica. Dopo l'8 settembre del 1943 egli fu il capo della resistenza degli autonomisti valdostani. Il 19 dicembre 1943 partecipava al convegno di Chivasso portando il suo contributo fondamentale alla dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine. Al partito d'azione egli affidò allora la pubblicazione dello studio intitolato « Federalismo e autonomie » che rappresenta una sintesi del suo pensiero e che costituisce tuttora per noi l'indicazione della via da seguire poichè le idee che vi sono espresse sono più che mai d'attualità. Scritto durante la Resistenza, non è un trattato sul sistema federalista dal punto di vista storico o giuridico, ma un'affermazione di princìpi sul piano politico.

Il 18 maggio 1944 Chanoux veniva arrestato, torturato ed ucciso dai nazifascisti, ma la fiamma da lui accesa si trasformava in un incendio che non poteva più essere domato. Le sue idee erano portate avanti dai resistenti valdostani. I comitati di liberazione nazionale per il Piemonte e l'alta Italia si impegnavano solennemente per instaurare dopo la Liberazione un regime di ampia autonomia linguistica, culturale ed amministrativa, nel quadro di una libera comunità democratica.

Il 7 settembre 1945 veniva emanato il decreto luogotenenziale riguardante la nostra autonomia. E il 1° gennaio 1946, prima in Italia, la Valle d'Aosta cominciava a funzionare come regione autonoma. Il consiglio regionale elaborava un proprio statuto. Dopo ampie discussioni e modifiche limitative, lo statuto per la Valle d'Aosta veniva approvato dall'Assemblea costituente il 31 gennaio 1948.

Ho voluto ricordare queste tappe per sottolineare che il riconoscimento della speciale autonomia della Valle d'Aosta ha preceduto la stessa emanazione della Costituzione.

Ma ritorniamo a quei princìpi ispiratori a cui ho fatto cenno poc'anzi.

La lotta contro il nazionalismo è naturale da parte delle minoranze etniche e linguistiche. È la lotta per la loro stessa esistenza poichè lo Stato nazionalista è il nemico mortale delle minoranze esistenti nel suo seno. Lottando contro il nazionalismo per la loro esistenza, le minoranze lottano per la democrazia, per la pace, per l'unione dei popoli. Esse lottano per colmare il fossato che le separa, esse lottano per il federalismo perchè nel federalismo trovano una garanzia alla loro esistenza ed al loro sviluppo.

Ecco perchè noi siamo regionalisti e federalisti. A conferma di questa nostra vocazione, che non è una vocazione, come tante, dell'ultima ora, permettete che io vi citi alcuni passaggi di « Federalismo e autonomie ». Esso sviluppa e precisa quanto i rappresentanti delle vallate del versante italiano delle Alpi, riuniti clandestinamente a Chivasso, avevano voluto fissare in un documento-dichiarazione per indicare ciò che essi ritenevano un minimo indispensabile perchè quelle regioni potessero rinascere a nuova vita. Esso passando per i piccoli popoli delle Alpi ci riporta alla nostra visione dell'unità europea. Il documento contiene tre parti distinte: una prima parte di constatazione dei fatti concreti, una seconda di affermazione di princìpi, una terza di dichiarazione di aspirazioni e di proposte di soluzioni. Introducendo il documento si precisava: « Il documento ha una portata ideale e, diremo, una ispirazione politica che va oltre i problemi delle vallate alpine. Ciò che i rappresentanti di queste valli hanno affermato vale per tutte le regioni italiane, per i piccoli popoli che formano quel tutto che è il popolo italiano. Essi non potevano parlare a nome di tutte le regioni italiane non avendo ricevuto alcun mandato per ciò fare, ma in fondo i princìpi affermati riguardano tutte le regioni ». Nelle affermazioni di prin-

cìpi tra l'altro si diceva: « Lo Stato non è un complesso di individui, di cittadini, ma bensì un complesso di organismi sociali minori che a loro volta raggruppano gli individui. Ed ogni organismo sociale minore non è un organo dello Stato, ma un organismo a sè stante, vivente di vita propria, esprimente un proprio diritto, avente diritto al rispetto della propria personalità come vi ha diritto la persona singola, l'uomo, il cittadino. Quando questo concetto di giusto equilibrio tra le funzioni degli organismi sociali minori e l'organismo che ha nome Stato, fosse penetrato nelle coscienze e sanzionato dalle leggi, questo concetto che diremo di larga tolleranza, sarebbero risolti i velenosi conflitti di frontiera tra i diversi Stati ed avrebbero semplice soluzione i problemi delle minoranze etniche. Cadrebbero come un nonsenso gli irredentismi e l'Europa, pur nella molteplicità delle lingue e delle storie dei suoi popoli, riacquisterebbe quella unità spirituale che è sicura premessa per l'unità politica. L'Europa ha nella Svizzera l'esempio vivente, semplice e tangibile, di ciò che essa potrebbe essere domani se, caduta quella bardatura di ferro, di odio e di orgoglio che li tiene separati, i suoi popoli sapessero comprendere che vi è tra di loro una storia comune ed una vita comune ed un comune avvenire. Ma perchè possa avvenire una unione tra i diversi popoli europei è necessario che, nell'interno di ciascuno di essi, quella stessa concezione prevalga, cioè che tutti i minori gruppi etnici che li compongono vivano nel rispetto reciproco dei diritti e della storia di ognuno.

Un regime federale sul tipo svizzero è garanzia di questo reciproco rispetto nell'interno degli Stati e nell'interno del continente europeo. Così i piccoli popoli delle Alpi, così simili alla Svizzera, sentono questa loro missione più alta di richiamare i popoli maggiori a queste verità di pace e di tolleranza ».

Come potete constatare non è questa una concezione egoistica e campanilistica, ma una logica autonomistica, regionalistica e federalistica nettamente opposta a quella nazionalistica che molti ancora professano, forse inconsciamente, pur dicendo a parole di combatterla. È per essere coerente con questi princìpi che hanno permeato tutta la mia vita politica, che non ho mancato occasione di chiedere e di insistere che i problemi delle minoranze, di tutte le minoranze, ma in modo particolare di quelle delle zone di confine, fossero seguiti con maggiore attenzione, con maggiore comprensione, con una visione politica più aperta a quelli che sono i fermenti del nostro tempo.

I partiti politici nazionali sembrano ignorare tutto questo. Eppure alcuni campanelli d'allarme hanno squillato in questi ultimi tempi. Nelle loro analisi su alcuni recenti risultati elettorali, seppure limitati, non hanno intravisto quei nuovi fermenti cui ho accennato? È troppo semplicistico imputare il tutto ad un semplice atto di protesta, di esasperato particolarismo o qualificare il tutto come qualunquismo. Qualche politico più accorto ha ammesso: le antenne dei partiti non funzionano come dovrebbero. Qualcun altro dice: si tratta di vedere se questo atteggiamento di insofferenza si esaurirà in una dispersione di energie attorno a motivi strettamente particolaristici e su prospettive di fuga in avanti, oppure se questa spinta si tradurrà in nuove forme di partecipazione e di autonomia della società civile, in nuove forme di pressione sui partiti tradizionali.

Il nostro stesso Presidente non ha esitato ad avvertire che si va diffondendo il sospetto che i partiti vogliano farsi servire dai cittadini anzichè servirli. Il mio augurio è che i partiti meditino su questi fatti e pensino seriamente ad un loro indispensabile rinnovamento che dovrebbe iniziare eliminando molte ambiguità, abolendo quel gioco di formule del tutto ostiche all'opinione pubblica, dando più spazio ad una effettiva partecipazione del cittadino nelle decisioni che interessano la società.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliate scusarmi se mi sono dilungato un po' troppo per cercare di spiegare con quale animo mi sono accostato a questa legge per la prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale.

Altri meglio di me hanno parlato sui vari aspetti della legge; io di proposito mi sono limitato al tema della partecipazione delle minoranze perchè — lo ribadisco — ritengo sia indispensabile che una loro rappresentanza possa essere presente nel futuro Parlamento eletto, per farsi portavoce delle loro esigenze e delle loro aspirazioni, prima di tutto nell'elaborazione della legge elettorale che il nuovo Parlamento europeo dovrà varare per le future elezioni dello stesso, per affermare infine quello che è il nostro auspicio che può riassumersi nella formula: unità nella diversità.

A questo scopo, d'accordo con il consiglio regionale della Valle d'Aosta e con l'esecutivo del mio movimento, ho presentato un emendamento alla tabella A allegata all'articolo 2 del disegno di legge per chiedere la istituzione di una circoscrizione elettorale uninominale per la Valle d'Aosta. Credo che il mio intervento abbia già ampiamente illustrato questo emendamento; il mio voto è subordinato naturalmente alla sua accettazione.

Prima di terminare desidero ringraziare l'onorevole relatore per la sua ampia relazione che ho apprezzato, anche se non ha potuto accogliere le istanze che ripetutamente ho avanzato per quanto concerneva la nostra minoranza.

Auspico ancora che il Senato ed il Governo ne vogliano tenere conto. Vorrei chiudere questo mio intervento ricordando le parole con cui un carissimo amico, collega di Giunta nella prima legislatura regionale, purtroppo prematuramente scomparso, il professor Deffeyes, terminava il suo discorso in occasione delle giornate regionaliste europee di Parigi indette dall'unione europea dei federalisti nell'aprile 1949. Dopo aver annunciato, quale rappresentante del nostro movimento, il voto favorevole sulla Carta dei diritti delle regioni e per la corte di giustizia, egli concludeva: « *Un petit peuple de montagnards portera ainsi, lui aussi, des pieds du Mont Blanc sa contribution à l'unité de l'Europe. L'idée de féderation sera, comme toujours, une idée de paix, une idée de tolérance, une idée d'amour, de justice et de liberté* ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dopo aver udito diversi pareri in materia, che mi hanno confermato nella convinzione che avevo espresso all'inizio, dichiaro inammissibile l'emendamento 5. 1. Basta rileggere il testo del trattato (articoli 5, 6 e 7) per convincersene, e quindi non mi dilungo altrimenti.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente VALORI

O R L A N D O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, al termine di questa interessante ed approfondita discussione su un tema così delicato ed importante, come quello relativo alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, traggo due motivi di soddisfazione. Il primo è che sostanzialmente tutte le parti politiche hanno manifestato un consenso unanime nei confronti di questa legge. Dico subito che anche le due forze politiche, una delle quali, il Partito liberale, ha annunciato la propria astensione, mentre l'altra, il Movimento sociale italiano, ha annunciato il proprio voto contrario, hanno qui dichiarato il loro consenso di massima alla struttura della legge ed ai contenuti stessi che la legge esprime.

Questo io desidero anzitutto sottolineare in replica alle affermazioni qui fatte dal collega Ripamonti, nel senso che non abbiamo ricercato nella sede della Commissione ristretta una unanimità a tutti i costi, ma abbiamo cercato la realizzazione di condizioni obiettive attorno alle quali raggiungere l'unanimità dei consensi; questa legge più di

ogni altra merita l'unanimità, non perchè sia legata a questa o a quella contingenza politica, ma perchè si tratta di un atto su cui tutte le forze politiche sono state concordi, almeno in questa Assemblea, quando vi è stata la ratifica della convenzione europea generatrice di questa legge.

Debbo dire anche — e raccolgo in pieno il suggerimento del senatore Nencioni — che si tratta di un atto provvisorio, di un compromesso nel compromesso. Questa cioè è una legge che non avrebbe avuto ragione di essere se il Consiglio d'Europa avesse avuto la possibilità di emanare un proprio provvedimento valido per tutto il territorio europeo, sia pure attraverso la ratifica dei Parlamenti nazionali.

Il fatto che si sia trovato un compromesso nel demandare alle varie legislazioni nazionali ha determinato un ulteriore compromesso, quello cioè che le leggi fatte dagli Stati nazionali non possono prescindere dalle rispettive legislazioni tradizionali e quindi dal fare i conti con esse. Ecco perchè vediamo riprodotto in Inghilterra il collegio uninominale e vediamo riprodotte nei vari paesi le fisionomie delle varie legislazioni tradizionali con qualche aggiustamento e in rari casi anche con profonde alterazioni, guidate, come nel caso della Francia, dalla tutela della ragione nazionale piuttosto che dalla ispirazione europea.

Mossi da questa coscienza e da questo senso del limite, abbiamo lavorato per realizzare due obiettivi fondamentali, almeno per quanto riguarda il problema del sistema di votazione: quello di assicurare, per quanto possibile, l'applicazione della proporzionale pura e la conseguente assegnazione in prima battuta, cioè in sede di collegio unico nazionale, dei seggi risultanti e l'altro di fare in modo di accogliere il criterio preferenziale, ma distribuito, sì da consentire il massimo possibile della rappresentanza territoriale. Questa è stata la felice combinazione che si è determinata. E debbo dire al collega Balbo e soprattutto al collega Bettiza che la realizzazione della proporzionale pura rappresenta una duplice conquista, sia in relazione alla nostra legislazione sia in relazione alle leggi degli altri paesi europei. Rispetto alle nostre leggi abbiamo abolito il sistema d'Hondt e il premio del più due di cui alla legge per le elezioni della Camera dei deputati e abbiamo introdotto il quoziente naturale valido per tutti i partiti, senza penalizzazioni; rispetto agli altri paesi, come la Francia, la Germania, per non parlare dell'Inghilterra (ove è stato di fatto escluso dalla competizione il glorioso e storico partito liberale) la nostra legge rappresenta — e lo dico senza timore di essere smentito — il massimo dell'accostamento alla pura proporzionalità.

Ecco perchè mi meraviglio — e faccio eco alla meraviglia e alla sorpresa del collega Venanzetti — che il Partito liberale non abbia acconsentito con il proprio voto a riconoscere un fatto incontrovertibilmente oggettivo e quindi tale da assicurare l'adesione ambita di un partito che, nonostante l'esiguità della sua rappresentanza, difende tradizioni antiche e valori ai quali tutti insieme ancora crediamo.

Ed ancora voglio dire che è pretestuoso parlare di incrinatura del principio della proporzionale, per il fatto che vi siano collegi circoscrizionali in cui sono presenti liste di candidati che servono solo a raccogliere le preferenze e a meglio distribuirle territorialmente. Anche qui siamo stati sommersi dalla retorica dell'astratto, mentre abbiamo cercato di attenerci alla massima concretezza. Come è possibile regionalizzare il voto di preferenza quando ci troviamo in presenza di 81 candidati rispetto ai 630 espressi dalla Camera dei deputati? Come è possibile d'altra parte estendere il criterio preferenziale al collegio nazionale quando vi sono forze politiche di tutto rispetto, tra cui il partito al quale mi onoro di appartenere, che hanno necessità di una rappresentanza diffusa territorialmente ed hanno problemi di rappresentanza di regioni come quelle del nostro Mezzogiorno che debbono svolgere un ruolo, insieme alle altre regioni meno sviluppate all'interno della Comunità dei Nove, di sostegno più diretto della politica regionale per la correzione degli squilibri?

Ed infine debbo ricordare — ed in questo concordo con il collega Bettiza — che il sistema delle preferenze consente una scelta che non ha alternative, perchè l'unica alternativa possibile, prevista e indicata dal collega Ripamonti, è quella che affida ai partiti il compito di stabilire l'ordine rigido di lista. Ma, mutuando una espressione che mi è stata suggerita dal collega Mancino, la garanzia della democraticità dei partiti non è certo recepita dalla Costituzione. Siamo invece, in concreto, di fronte a sistemi di centralismo democratico o di dominio di forze oligarchiche; gli uni e gli altri non assicurano un processo selettivo in senso democratico. Per questo ci siamo opposti al principio della cooptazione, limitandolo ovviamente alla scelta dei candidati che è nella prassi comune di ogni partito, così come del resto avviene per qualsiasi altro tipo di elezione che si svolge ormai da trent'anni nel nostro paese.

Passo ora — scusatemi se procedo per schemi, ma vorrei essere il più breve possibile — ad un altro grande problema che qui è stato sollevato e cioè quello del voto all'estero. Il collega Fenoaltea sa che, a differenza di quanto egli stesso abbia potuto rilevare nella relazione del Governo, da parte delle Commissioni vi è stata ampia disponibilità ad accogliere, se non l'emendamento che egli stesso propose in sede di Commissioni, almeno le esigenze prospettate. La necessità di parificare tutti i nostri cittadini residenti e votanti all'estero non solo nella loro condizione di elettori attivi, ma anche nella loro condizione di possibili fruitori dell'elettorato passivo, non ha consentito di cambiare la legge. Ma ciò non toglie che non si possano e non si debbano esprimere anche in un ordine del giorno, se si vuole, parole di apprezzamento verso quei governi che fin d'ora hanno consentito ai nostri concittadini residenti in Olanda e in Irlanda di votare anche per le forze politiche locali.

Consento anche con quanto è stato detto circa la singolarità di questa esperienza che è legata ai residenti nei paesi della Comunità, singolarità — lasciatemelo dire — che è legata soprattutto alla precarietà della legge stessa, all'unicità di questo provvedimento che è irripetibile in quanto, come recita lo stesso articolo 12 della convenzione europea, il nuovo Parlamento dovrà forse come suo primo atto procedere alla predisposizione di una legge europea uniformemente valida per tutti i paesi che fanno parte della Comunità.

Il collega Pisanò ha motivato le ragioni della sua opposizione a questa legge unicamente con il problema della reiscrizione automatica, e non posso che ripetergli che non è possibile che questa legge la attui. Vi sono già due progetti alla Camera, uno governativo e l'altro di iniziativa parlamentare, che tendono a disciplinare il problema della reiscrizione automatica degli elettori. Quello che era nelle nostre possibilità è stato e sarà fatto: sollecitare cioè, attraverso i moduli che lo stesso senatore Pisanò ha mostrato, la domanda di reiscrizione nelle liste dei cittadini italiani. Mi pare comunque una ragione assai debole quella adottata per opporsi a una legge che consente ben altre aperture.

Debbo dire anche ai colleghi Ripamonti e Fenoaltea e a tutti coloro che hanno voluto mettere in luce la macchinosità di questa parte della legge, che prevede un sistema estremamente complesso (la creazione di seggi all'estero, circoscrizioni consolari e una serie di conseguenti adempimenti), che i mezzi di cui il Ministero degli affari esteri e quello dell'interno dispongono sono certo scarsi. Abbiamo cercato in tutti i modi, anche attraverso l'ampliamento del termine di permanenza in servizio delle 100 nuove unità da assumere nei consolati e attraverso la corresponsione degli straordinari, ma soprattutto attraverso l'anticipazione delle operazioni elettorali, di creare le condizioni per la migliore agibilità del voto all'estero. Confermo quanto è stato detto dai colleghi D'Angelosante, Venanzetti e Campopiano a proposito delle modifiche apportate all'articolo 26 del testo governativo da parte delle Commissioni riunite: le indicazioni di finalità, contenuti e strumenti devono consentire che l'accertamento del Governo ed il giudizio della Commissione parlamentare possano ancorarsi a condizioni oggettive piuttosto che ad astratti princìpi. Ed è questa la mi-

gliore premessa per consentire anche di sciogliere la condizione sospensiva che questo articolo sembra contenere, affidandosi con parametri certi di negoziazione alla nostra diplomazia.

Del resto il lavoro preparatorio si è da tempo iniziato; ho il dovere di informare che, attraverso i primi sondaggi svolti dal nostro Ministero degli affari esteri, i Governi della Comunità hanno mostrato il massimo delle aperture possibili, aderendo al voto unanime espresso dal Parlamento europeo in favore del voto ai cittadini stranieri residenti nei nove paesi.

Per quanto riguarda la questione delle incompatibilità, abbiamo preso atto di quanto detto alla fine di questa discussione dal Presidente del Senato, anche se, per dovere di lealtà verso i colleghi della Sottocommissione e delle due Commissioni riunite, debbo dire che le conclusioni cui esse sono arrivate sono state difformi. Pur recependosi l'articolo 5 dell'atto di Bruxelles nella norma analoga del testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, le Commissioni non hanno considerato la compatibilità un obbligo ma una facoltà.

Per quanto riguarda il problema delle minoranze linguistiche abbiamo inteso non solo aprire una possibilità seria e concreta alla presenza delle stesse minoranze con proprie liste, sia pure attraverso il sistema del collegamento, ma siamo disponibili a fare in modo che, sempre nel caso di collegamento, si possa ad esse offrire una condizione simile a quella che la legge del 1973 sulle elezioni del consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige stabilisce per la comunità etnica ladina.

Non mi resta ora che esprimere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi che hanno espresso un giudizio positivo circa l'opera faticosa e difficile della Sottocommissione che è stata incaricata di avvicinare punti di vista così lontani. È giusto, doveroso e particolarmente gradito estendere questo ringraziamento a quanti hanno fatto parte della Sottocommissione; li ho voluti citare nella relazione scritta a testimonianza del fatto — e non se ne abbia il Governo — che dopo due anni di trattative tra i partiti, nonostante la stampa abbia dichiarato più volte che al Senato questa legge si era impantanata, siamo riusciti in meno di 16 sedute a definire, attraverso un accordo fra tutte le parti realizzato nella sede parlamentare, una legge che, secondo quanto ha dichiarato poco fa il collega Artieri, risulta essere giolittianamente una buona legge.

Eravamo partiti dicendo: « una legge che equamente scontentasse tutti »; questa discussione generale ha dimostrato che su di essa si è potuto raccogliere il consenso cosciente e consapevole di tutti. Spero che ciò sia di buon auspicio anche per altre scadenze non meno importanti che ci attendono sul tema dell'Europa.

Prima di concludere vorrei fare un brevissimo riferimento alle questioni che sono state qui sollevate sulla prima parte della stessa relazione e che riguardano l'atteggiamento che le parti politiche hanno qui assunto in materia di politica europea, per sottolineare il secondo motivo di soddisfazione: quello di sostanziale adesione al quadro politico in cui questa legge si colloca.

Devo solo brevemente replicare al collega D'Angelosante a proposito della citazione della politica cinese dei « tre mondi ». Io credo che essa appaia in un contesto nel quale è chiaramente indicato che una prospettiva di superamento della politica bipolare risiede non soltanto nel miglioramento delle singole posizioni all'interno del sistema bipolare, ma anche e soprattutto nel rapporto con quelle forze che, rafforzandosi e irrobustendosi, incrinano gli equilibri egemonistici basati sul bipolarismo. Del resto anche all'interno dei vari Gruppi si sono manifestate in proposito preoccupazioni di segno positivo e negativo. Quello che mi limito a chiedere è che non si esprima un giudizio pregiudiziale e di condanna, come certa stampa ha fatto, accusando la politica dei « tre mondi » di essere militarista e guerrafondaia: il che assolutamente non è.

Non voglio essere richiamato, come il collega Bettiza, per divagazione. Voglio concludere semplicemente che l'atto che stiamo qui per approvare rappresenta indubbiamente un fatto storico di estrema importanza. E che sia il Senato a fornirlo al

nostro Presidente del Consiglio, che parteciperà il 5 dicembre alla riunione del Consiglio dei ministri della Comunità, è un motivo di soddisfazione per tutti noi senatori, anche perchè cadrà (ammesso che altri paesi abbiano intenzione di rallentare il cammino della Comunità politica), l'alibi che l'Italia non abbia approvato, almeno in un ramo del Parlamento, questo disegno di legge.

Ringrazio di nuovo i colleghi e auspico che le forze politiche costruttivamente impegnate per l'approvazione di questa legge, con intenti altrettanto costruttivi, con lo stesso impegno e la stessa passione europea perseverino a sostenere, con la nascita, anche la costruzione dell'Europa politica. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione e l'approvazione della legge per le elezioni del Parlamento europeo è una scelta certamente determinante per il futuro dell'Europa. Tali elezioni coinvolgono tutti i cittadini della Comunità e rappresentano perciò un passo decisivo verso la costituzione di una diversa Comunità, una Comunità cioè i cui organi rappresentativi avranno, per il solo fatto di essere stati eletti a suffragio popolare e diretto, una autorità morale e politica quale nessun altro organo sovrannazionale ha mai avuto in passato.

Ma per giungere a questo punto è stato necessario percorrere un lungo cammino, partendo da limitati accordi fino a quella complementarietà economica di cui l'intesa politica, un tempo presupposto, è ora naturale e compiuto riflesso. Così quello che in passato fu l'obiettivo ambizioso di illuminati statisti è divenuto oggi una necessità non più dilazionabile per sistemi nazionali in parte dissimili ma caratterizzati tutti da una profonda esigenza di integrazione reciproca. In questo contesto, pur così denso di problemi e di difficoltà, il coraggio di certe decisioni è confortato dalla crescente consapevolezza di una solidarietà ormai necessaria, la sola in grado di dare all'Europa un ruolo non secondario nel contesto internazionale. Ne è prova il discorso sul sistema monetario europeo che è l'argomento del giorno. Esso mostra, pur nella sua complessità e difficoltà, quanto forte e oggettivo sia l'intreccio degli interessi dei paesi comunitari e quanto sia necessario fra loro un forte circuito fiduciario. Queste, onorevoli senatori, (ed altre ancora che qui sono state da più parti egregiamente illustrate) le ragioni di fondo per le quali il Governo ha sostenuto e sostiene questa legge e richiede oggi al Senato la sua approvazione. L'Europa — ne siamo tutti convinti — ha bisogno di una sua unità: in un mondo inquieto ed in rapido cambiamento, l'Europa unita si pone come un fattore di stabilità e di pace, come garanzia di libertà e di crescita per tutti i suoi popoli, per la stessa sopravvivenza delle diverse culture regionali.

La prospettiva delle elezioni europee ha determinato certo una crescita notevole di interesse nell'opinione pubblica e nelle forze politiche sui temi dell'Europa: tale accresciuto interesse, mentre da una parte ha sottolineato le componenti europeistiche delle ideologie cui i partiti fanno riferimento, dall'altra ha stimolato le forze politiche ad un impegno sempre più forte nella prospettiva di una scadenza elettorale da tutti ritenuta estremamente importante. Ormai la lunga esperienza comunitaria ha posto in evidenza i limiti decisionali ed operativi delle strutture fin qui cresciute: per esempio, è emersa in questi anni la necessità di instaurare, nell'interesse di tutti, un corretto meccanismo di ridistribuzione delle risorse tra paesi ricchi e paesi poveri dell'Europa, ma al riguardo è stata posta in risalto l'impossibilità per le istituzioni comunitarie, così come oggi sono, in particolare il Consiglio dei ministri le cui deliberazioni sono il mero risultato di compromesso tra i diversi interessi nazionali, di mettere in atto in settori decisivi politiche programmatorie comuni, la cui predisposizione richiede poteri effettivi, controllo democratico e partecipazione.

In ogni caso, siamo tutti convinti che solo se si arriverà alle urne animati da un'effettiva conoscenza dei problemi europei e soprattutto consapevoli di contribuire con il voto alla creazione di un organismo di im-

portanza determinante per il nostro futuro, solo così l'appuntamento con il nuovo Parlamento europeo non potrà dirsi mancato. È certo comunque un fatto: la campagna elettorale europea, con la mobilitazione popolare che essa suscita e comporta, è di per sè uno strumento potente di conoscenza a livello collettivo; è un fatto politico di straordinaria importanza, un fatto costituente, un salto di qualità, con effetti politici ed istituzionali difficilmente reversibili.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è frutto di una elaborazione assai lunga, nel corso della quale è stato necessario delineare un modello che garantisse un'adeguata rappresentanza per le forze presenti nell'intero nostro arco politico e risolvesse anche i nuovi problemi connessi alla individuazione di un sistema di consultazione rispondente alle finalità indicate dall'atto di Bruxelles del 20 settembre 1976. Questa accurata e non facile preparazione ha comportato alcuni ritardi, ma ritengo possa ora permettere un rapido *iter* della legge, in modo da consentire in tempo utile la predisposizione delle operazioni preparatorie per il regolare svolgimento delle elezioni europee. Alla stesura di questo disegno di legge hanno del resto contribuito parlamentari, movimenti europeistici, tecnici dei Ministeri interessati; apprezzatissima dal Governo è stata l'opera del comitato ristretto e delle Commissioni riunite e quella attiva e intelligente del relatore, onorevole senatore Orlando. Grazie ad essi il testo che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea è meditato nel contenuto e accurato nella formulazione: si presenta inoltre tra i più completi e articolati anche a confronto con i testi già approvati allo stesso scopo dai Parlamenti degli altri paesi della Comunità.

Entrando nel merito della legge, qualche osservazione sul sistema elettorale. L'idea del collegio unico nazionale, che è la più vicina ad un riparto matematicamente proporzionale dei seggi fra le varie forze politiche, trova però i suoi limiti nella necessità che anche i rappresentanti al Parlamento europeo rispecchino, come i deputati e i senatori, le diverse realtà economiche e sociali delle varie parti del paese. D'altro canto è inconcepibile che i candidati di una lista nazionale possano svolgere un'efficace propaganda in tutto il territorio dello Stato e nei paesi comunitari; ugualmente è stato accantonato il progetto che prevedeva il collegio unico nazionale con liste rigide di candidati, in quanto si è concordemente ritenuto che esso fosse in contrasto con la tradizione elettorale italiana, presente in tutte le consultazioni elettorali, che vuole l'elettore partecipe cosciente della scelta dei propri rappresentanti attraverso il voto di preferenza. Il disegno di legge governativo ha accolto quindi un sistema di rappresentanze che in origine prevedeva nove collegi che riunivano più regioni, tenendo presente quasi integralmente un suggerimento dei movimenti federalisti europei. Il disegno era improntato a princìpi ampiamente proporzionalistici, dato che il sistema prevedeva un riparto di seggi in sede circoscrizionale con il quoziente naturale ed il trasferimento al collegio unico nazionale dei seggi non attribuiti in quella sede per un ulteriore riparto con lo stesso metodo del quoziente naturale, un sistema che già assicurava la possibilità di adeguata rappresentanza a tutte le forze politiche in relazione al loro peso nel corpo elettorale.

Nel corso dell'esame del disegno di legge da parte delle Commissioni, è stata avvertita l'esigenza di rendere ancora più esplicito il carattere proporzionalistico della ripartizione dei seggi, cosicchè si è pervenuti al sistema che si propone ora, cioè il riparto degli 81 seggi assegnati al nostro paese sul piano nazionale col metodo del quoziente naturale, ai vari partiti o gruppi politici e la successiva attribuzione dei seggi stessi, sempre con il metodo anzidetto, nelle cinque circoscrizioni.

In questo modo viene superato anche il paventato disagio lamentato da alcuni partiti minori per il danno che loro sarebbe derivato dalla convinzione degli elettori che in sede circoscrizionale nessun candidato di tali partiti avrebbe potuto essere eletto. Ciò avrebbe determinato a livello periferico un minore impegno nella competizione elettorale. Con il sistema adottato, la ripartizione dei seggi avviene esclusivamente in sede nazionale e quindi si ottiene non solo la

utilizzazione totale dei voti ma anche la piena partecipazione di tutte le componenti periferiche, perchè è il maggior risultato che determinerà la scelta degli eletti nelle singole circoscrizioni.

Aspetto qualificante della normativa predisposta dalle Commissioni è anche la possibilità di assicurare una rappresentanza delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena attraverso un sistema di collegamenti con liste presentate da partiti a diffusione nazionale. Per vero il problema era stato tenuto presente dal Governo in sede di studio con la proposta di istituire collegi uninominali sia per la Valle d'Aosta che per la provincia di Bolzano. Ma la soluzione non trovò accoglimento in sede politica.

Per quanto possa apparire problema eminentemente tecnico, ritengo opportuno accennare, di sfuggita, ad un punto su cui si è particolarmente soffermata l'attenzione delle Commissioni ed anche il presente dibattito. Mi riferisco al sistema adottato per la determinazione della cifra individuale dei candidati ai fini dell'identificazione di quelli da proclamare eletti.

Al riguardo le Commissioni propongono di abbandonare il metodo della ponderazione dei voti di preferenza ottenuti in sede provinciale o in sede regionale. La ponderazione infatti, che è intesa a perequare i voti ottenuti dai candidati originari di zone a forte intensità demografica con quelli di zone meno popolose, non avrebbe potuto essere applicata ai voti di preferenza espressi nelle sezioni elettorali da istituire nei paesi della Comunità, a meno che non si fossero attribuite a detti seggi schede di votazione distinte per ogni provincia e regione, con comprensibile aggravio delle relative operazioni.

Tuttavia per raggiungere il medesimo risultato cui era finalizzata la ponderazione, è stata prevista la limitazione dell'espressione dei voti di preferenza: non più di tre nella prima circoscrizione, non più di due nella seconda, terza e quarta ed una nella quinta circoscrizione e ciò allo scopo di evitare che le regioni più piccole potessero essere danneggiate.

Un problema particolare è quello della compatibilità tra membro del Parlamento di uno Stato comunitario e rappresentante nell'Assemblea della Comunità europea. Si è discusso molto a questo riguardo. L'articolo 5 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 dispone: « La carica di rappresentante dell'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro ». Si sostiene da parte di taluno che la norma potrebbe essere derogata dalle leggi nazionali, che potrebbero quindi disporre l'incompatibilità tra le due cariche.

Al riguardo il disegno di legge non accoglie questa tesi, e questa scelta è ora avallata dall'alta autorità della Presidenza di questa Assemblea. Del resto i partiti politici, all'atto di proporre le candidature, sono liberi, se lo vogliono, di evitare il doppio mandato.

L'attuazione della consultazione elettorale europea sul territorio nazionale non offre, onorevoli senatori, problemi e difficoltà superiori a quelli di ogni altra consultazione generale. In linea di massima si osservano le norme per le consultazioni elettorali politiche. Tra le novità di rilievo è da tener presente che la votazione si svolgerà in una sola giornata.

Una novità assoluta è poi costituita dall'organizzazione del voto nei paesi della Comunità. La proposta di far votare i nostri connazionali residenti nei paesi della Comunità per l'elezione dei rappresentanti dei paesi stessi, pur essendo pienamente rispondente allo spirito comunitario che qui ci venne ricordato dal senatore Fenoaltea, non è stata potuta accogliere nel testo che si esamina. Tale soluzione infatti deve ancora trovare maturazione in sede di accordo tra i vari paesi e non può essere certamente adottata in maniera unilaterale.

Il Governo ha ritenuto punto di confronto politico primario lo studio e la formulazione di norme atte a consentire, agli elettori che si trovano nei paesi europei come membri attivi della comunità che li ospita, di votare nel luogo in cui si trovano. L'attuazione di dette norme presuppone l'intesa e la collaborazione, certo, di ogni Governo degli Stati comunitari. Gli ambasciatori accreditati presso i paesi membri della

CEE hanno già da tempo ricevuto precise istruzioni per ottenere dai rispettivi Governi le massime garanzie possibili in materia di segretezza e libertà di voto, di riunione e di propaganda elettorale e l'assicurazione che l'impegno elettorale dei nostri connazionali non comporterà alcuna conseguenza negativa specialmente in termini di posti di lavoro. Le prime risposte pervenute dalle nostre ambasciate autorizzano la ragionevole speranza che tutti i Governi ci offriranno le garanzie richieste. Spetterà comunque al Parlamento, come previsto nell'articolo 26 del disegno di legge, valutare se le intese che saranno state raggiunte potranno essere considerate tali da garantire il rispetto dei princìpi precedentemente accennati.

È stato da taluno prospettato che sia opportuno procedere a una reiscrizione d'ufficio dei cittadini italiani emigrati permanentemente all'estero. Una siffatta iniziativa, malgrado ogni più favorevole disposizione al riguardo, non potrebbe in alcun modo essere attuata per i gravi ed insormontabili ostacoli che si frappongono, primo fra tutti la mancanza di un'anagrafe legale degli emigrati.

In secondo luogo c'è da osservare che i comuni non hanno più traccia nei loro atti delle emigrazioni più remote, mentre per quelle più recenti essi non possono essere in grado di accertare la permanenza dei requisiti per essere elettore. La reiscrizione d'ufficio dei cittadini italiani emigrati permanentemente all'estero potrebbe dunque dar luogo al grave inconveniente di iscrizioni di soggetti che non hanno titolo al voto. A ciò si aggiunga che molti dei nostri connazionali sono nati all'estero, per cui i comuni non dispongono di alcuna documentazione per poter procedere alle iscrizioni d'ufficio nelle liste elettorali.

In materia di spesa, per quanto riguarda la copertura di questa legge, il Governo prende atto dell'emendamento presentato dal relatore, che riporta la spesa ai 120 miliardi previsti originariamente dal disegno di legge medesimo.

Onorevoli senatori, l'elezione a suffragio universale diretto del primo Parlamento europeo non risolve certamente in maniera automatica i problemi politici, economici e sociali che il vecchio continente deve affrontare, nè elimina d'un colpo gli ostacoli che antiche incrostazioni nazionalistiche e recenti discordanze d'interesse tra i singoli Stati ancora porranno sulla strada di una effettiva unità; ma non possiamo disconoscere che si tratta di un passo essenziale, fondamentale, sul cammino che ci resta da percorrere.

Nessuna costruzione storica, del resto, è nata in brevi tempi: dal momento della loro dichiarazione d'indipendenza, gli Stati americani, per esempio, hanno avuto bisogno di quasi un secolo prima di raggrupparsi in una struttura federale. È certo che l'elezione del Parlamento europeo segnerà una data rilevante nella vicenda dei nostri popoli. E in questa prospettiva è difficile sottrarsi forse anche a sentimenti e ricordi che non appartengono ad una facile retorica: si traduce finalmente in realtà la grande intuizione che fu di De Gasperi, di Schuman, di Adenauer, di Monnet, come qui è stato giustamente ricordato. Diventa esperienza quotidiana l'idea che al suo sorgere sembrava una generosa ma assai lontana prospettiva di pochi.

Nasce, forse, un'Europa finalmente affidata, quanto meno per tendenza, a tutti i suoi cittadini, legittimata dal voto e dal consenso popolare. Si realizzano, dopo errori, incertezze e contraddizioni, le grandi speranze del dopoguerra.

La scommessa dei movimenti federalistici europei chiude in positivo una prima rilevante partita, quella scommessa che sembrava per molti una sommatoria soltanto di ingenuità e di volontarismo disarmato.

Tutto questo è importante. Tutto questo non può farci però dimenticare i problemi e le difficoltà della costruzione europea.

Sappiamo che lo stato delle economie è difficile, che permangono pesanti squilibri sociali e territoriali, che stenta a venir fuori una precisa e lucida politica internazionale comune, che sembra faticosa l'intesa sui problemi finanziari, economici e monetari. Ma è proprio a questo punto che appare necessario, indispensabile l'avvio di una fase nuova della politica europea comune.

Ed è anche vero che giorno per giorno gli organismi e le istituzioni comunitarie otten-

gono sulla strada della cooperazione e dell'integrazione risultati che venti anni fa pochi avrebbero osato sperare.

Non credo, del resto, onorevoli senatori, che manchi in ciascuno di noi la consapevolezza che l'Europa sarà autenticamente viva, democratica e popolare nella misura in cui ognuno di noi, ogni popolo europeo si adopererà per renderla tale.

Certo non sarà facile abbandonare tentazioni e remore nazionalistiche per assumere un'autentica mentalità comunitaria. Ma la spinta delle cose e anche degli interessi porterà certamente verso questo approdo. E così il vecchio continente potrà diventare un riferimento politico ideale per molte genti, un punto di riferimento per coloro che sono per l'indipendenza, la libertà, la riscoperta delle ragioni profonde di una umana e civile solidarietà in una Europa non destinata ad essere fattore di contrapposizione ma strumento di proposte e di mediazioni insieme, di distensione e di pace. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

I rappresentanti dell'Italia all'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea » *con le altre*: « al Parlamento europeo ».

1. 1 D'ANGELOSANTE, AJELLO, ORLANDO, VENANZETTI

D ' A N G E L O S A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A N G E L O S A N T E . Rinunzio ad illustrare l'emendamento al quale già mi sono riferito nel corso della discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere.

A J E L L O . A nome del relatore, che del resto è tra i firmatari dell'emendamento, mi dichiaro d'accordo.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1 presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono riportati nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

TABELLA *A*

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione	Numero dei candidati	
		Massimo	Minimo
I. — ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia)	Milano	22	8
II. — ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia-Emilia-Romagna)	Venezia	15	5
III. — ITALIA CENTRALE (Toscana-Umbria-Marche-Lazio)	Roma	16	6
IV. — ITALIA MERIDIONALE (Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli	19	7
V. — ITALIA INSULARE (Sicilia - Sardegna)	Palermo	9	3

P R E S I D E N T E . Sulla tabella A allegata alla presente legge, e richiamata nell'articolo 2, è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire la denominazione della I circoscrizione con la seguente: « I. — Piemonte-Lombardia- Liguria », *con un numero massimo di* 21 *candidati e minimo di* 7.

Conseguentemente, istituire una circoscrizione « Valle d'Aosta », *con un candidato.*

Tab. A 1 FOSSON

P R E S I D E N T E . Senatore Fosson, ha già fatto cenno di questo emendamento nel corso del suo intervento. Crede di doverlo illustrare ulteriormente?

F O S S O N . Non credo di doverlo illustrare.

P R E S I D E N T E . Invito allora il relatore ed il Governo ad esprimere il parere.

O R L A N D O , *relatore*. Sono contrario.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento alla tabella A presentato dal senatore Fosson. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

TITOLO II

ELETTORATO - ELEGGIBILITÀ - COMPATIBILITÀ

Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

(*È approvato*).

Art. 5.

In materia di compatibilità alla carica di rappresentante all'Assemblea della Comunità europea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'atto relativo alla elezione dei rappresentanti nell'Assemblea stessa approvato e reso esecutivo con la legge 6 aprile 1977, n. 150.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In materia di incompatibilità con la carica di rappresentante dell'Assemblea della Comunità europea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea stessa approvato e reso esecutivo con la legge 6 aprile 1977, n. 150 ».

5. 1 MANCINO, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), MARCHETTI, ANDÒ, SENESE Antonino, SARTI, RAMPA, VERNASCHI, TREU, SANTONASTASO, MANENTE COMUNALE, COLELLA, VITALE Antonio, NOÈ, GRAZIOLI, RICCI, SALVATERRA, SPEZIA, SMURRA, BOMBARDIERI, BORGHI, SCHIANO, MAZZOLI, CASTELLI, PALA, FRACASSI, PECORARO, BAUSI, ROMEI, LOMBARDINI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, DE ZAN

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato dichiarato inammissibile dal Presidente.

Metto pertanto ai voti l'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 6.

La carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale;

c) sindaco di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il rappresentante non vi provveda, l'Ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea è incompatibile con quella di:

a) deputato, senatore, consigliere regionale;

b) sindaco di comune con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora non vi provveda nel termine stabilito nel comma precedente, il rappresentante decade dalla carica di deputato o di senatore o di consigliere regionale.

6.1 MANCINO, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), MARCHETTI, ANDÒ, SENESE Antonino, SARTI, RAMPA, VERNASCHI, TREU, SANTONASTASO, MANENTE COMUNALE, COLELLA, VITALE Antonio, NOÈ, GRAZIOLI, RICCI, SALVATERRA, SPEZIA, SMURRA, BOMBARDIERI, BORGHI, SCHIANO, MAZZOLI, CASTELLI, PALA, FRACASSI, PECORARO, BAUSI, ROMEI, LOMBARDINI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, DE ZAN

In via subordinata all'emendamento 6.1, *sostituire le lettere* a), b) *e* c) *con le seguenti*:

« *a*) deputato, senatore, consigliere regionale;

b) sindaco di comune con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ».

6.2 MANCINO, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), MARCHETTI, ANDÒ, SENESE Antonino, SARTI, RAMPA, VERNASCHI, TREU, SANTONASTASO, MANENTE COMUNALE, COLELLA, VITALE Antonio, NOÈ, GRAZIOLI, RICCI, SALVATERRA, SPEZIA, SMURRA, BOMBARDIERI, BORGHI, SCHIANO, MAZZOLI, CASTELLI, PALA, FRACASSI, PECORARO, BAUSI, ROMEI, LOMBARDINI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, DE ZAN

Sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

« *a*) componente il Parlamento nazionale; *b*) presidente di Giunta regionale; *c*) assessore regionale; *d*) sindaco di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti ».

6.7 PISANÒ

In via ulteriormente subordinata, inserire, dopo la lettera c), *la seguente*:

« *d*) deputato, senatore, consigliere regionale, se l'elezione è avvenuta in un col-

legio elettorale il cui ambito territoriale ricomprende in tutto o in parte il territorio della circoscrizione elettorale che ha eletto, rispettivamente, il deputato, il senatore e il consigliere regionale ».

6.3 MANCINO, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), MARCHETTI, ANDÒ, SENESE Antonino, SARTI, RAMPA, VERNASCHI, TREU, SANTONASTASO, MANENTE COMUNALE, COLELLA, VITALE Antonio, NOÈ, GRAZIOLI, RICCI, SALVATERRA, SPEZIA, SMURRA, BOMBARDIERI, BORGHI, SCHIANO, MAZZOLI, CASTELLI, PALA, FRACASSI, PECORARO, BAUSI, ROMEI, LOMBARDINI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, DE ZAN

In via ulteriormente subordinata sopprimere, al primo comma, le lettere b) *e* c).

6.4 MANCINO, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.), MARCHETTI, ANDÒ, SENESE Antonino, SARTI, RAMPA, VERNASCHI, TREU, SANTONASTASO, MANENTE COMUNALE, COLELLA, VITALE Antonio, NOÈ, GRAZIOLI, RICCI, SALVATERRA, SPEZIA, SMURRA, BOMBARDIERI, BORGHI, SCHIANO, MAZZOLI, CASTELLI, PALA, FRACASSI, PECORARO, BAUSI, ROMEI, LOMBARDINI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, DE ZAN

Al secondo comma, sostituire la parola: « otto », *con l'altra*: « trenta ».

6.5 D'ANGELOSANTE, BERTONE, MERZARIO, MILANI, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, ROMEO, BACICCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'Ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47 ».

6.6 D'ANGELOSANTE, BERTONE, MERZARIO, MILANI, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, ROMEO, BACICCHI

P R E S I D E N T E . A seguito della decisione pregiudiziale di inammissibilità dell'emendamento 5.1, devono ritenersi precluse, ovunque ricorrano negli emendamenti all'articolo 6, le parole « deputato », « senatore » o « componente il Parlamento nazionale ». Conseguentemente, l'emendamento 6.7 del senatore Pisanò non ha più ragion d'essere.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Dopo la decisione unilaterale della Presidenza, senza neppure aver ascoltato le ragioni dei proponenti ed in anticipo anche rispetto ai tempi tecnici . . .

P R E S I D E N T E . Questa è facoltà del Presidente.

M A N C I N O . Pur nel rispetto delle decisioni, che in materia di proponibilità non possono che essere di un organo monocratico, non posso non esprimere il rammarico per non aver avuto la possibilità di esporre le ragioni di questi emendamenti. Certo, dopo questa decisione non ho più interesse ad insistere perchè sarebbe veramente un controsenso ammettere la compatibilità con la carica di deputato e senatore e non ammetterla per i consiglieri regionali. Pertanto perdono interesse gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, alla luce delle assunte decisioni.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente, senatore Mancino, che in questo caso l'inappellabilità della decisione presidenziale si fonda precisamente sulla considerazione che il contrasto esistente tra gli emendamenti proposti e una norma di un trattato interna-

zionale già ratificato dal Parlamento italiano può configurare indirettamente una violazione dell'articolo 10 della Costituzione.

M A N C I N O . Per quanto riguarda l'emendamento 6. 4, pregherei i colleghi ed il Governo di considerare che la incompatibilità è prevista per il presidente di una giunta regionale, per un assessore regionale e per sindaco di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti. Essendo venute meno le ragioni sostanziali, a livello di dibattito comunitario, relative ad una valutazione di pratica, materiale impossibilità di coesistenza dei due mandati, non si può non tener conto del fatto che, a questo punto, prevale soltanto l'articolo 6 della Convenzione relativo alla incompatibilità rispetto ai membri del Governo nazionale. Pertanto, in coerenza con quanto stabilito per i membri del Governo nazionale, può resistere soltanto una ipotesi di incompatibilità riferita al presidente di giunta regionale.

Mi sembra che la decisione presa dal Presidente ha fatto superare ogni obiezione relativa alla pratica impossibilità di esercizio del doppio mandato: rendere incompatibile l'assessore regionale o il sindaco di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti con la carica di rappresentante europeo mi sembra, a dire il vero, una forzatura del legislatore nazionale, il quale ipotizzerebbe un privilegio di *status* del parlamentare nazionale perfino rispetto all'assessore regionale e al sindaco di un comune modestissimo di 200.000 abitanti.

Non c'è più ragione per far sussistere questa incompatibilità, per cui pregherei i colleghi di valutare soltanto l'ipotesi di cui alla lettera *a*) e di accogliere l'emendamento soppressivo delle lettere *b*) e *c*).

P R E S I D E N T E . Senatore Mancino, rimane quindi valida la sua richiesta di soppressione, al primo comma, delle lettere *b*) e *c*), contenuta nell'emendamento 6. 4?

M A N C I N O . Sì, signor Presidente.

D ' A N G E L O S A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A N G E L O S A N T E . Gli emendamenti 6. 5 e 6. 6 da me presentati insieme con altri colleghi si illustrano da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 6. 4, 6. 5 e 6. 6.

O R L A N D O , *relatore*. Circa l'emendamento 6. 4 sono d'accordo sulla soppressione della lettera *c*), ma non su quella della lettera *b*).

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, intende presentare un sub-emendamento?

O R L A N D O , *relatore*. No, ma propongo che il 6. 4 venga votato per parti separate.

Mi dichiaro poi favorevole agli emendamenti 6. 5 e 6. 6.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 4, anche il Governo è contrario alla soppressione della lettera *b*) e per la lettera *c*) si rimette all'Assemblea. Esprimo poi parere favorevole sul 6. 5 e sul 6. 6.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione, per parti separate, dell'emendamento 6. 4, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Metto ai voti la proposta di soppressione della lettera *b*), su cui la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di soppressione della lettera *c*), su cui il relatore ha espresso parere favorevole e il Governo si rimette all'Assemblea.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 6. 5, presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori, accettato sia dal relatore che dal Go-

verno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori, accettato sia dal relatore che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7.

I comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani all'Assemblea della Comunità europea sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonchè la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonchè a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

(*È approvato*).

Art. 8.

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal Primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni per un periodo corrispondente a quello della durata in carica dell'Assemblea della Comunità europea.

(*È approvato*).

Art. 9.

Presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'Ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

(*È approvato*).

Art. 10.

Presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del 10° e non oltre il 5° giorno antecedente la data della votazione, l'Ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera *b*) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero massimo e non inferiore al minimo indicati nell'allegata tabella *A*.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Le decisioni sono comunicate in giornata ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonchè per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

TITOLO IV

VOTAZIONE

Art. 14.

L'elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima circoscrizione; non più di due nella seconda, terza e quarta circoscrizione ed una nella quinta circoscrizione .

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

(*È approvato*).

Tabella **B**

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA ALLA ASSEMBLEA DEI POPOLI DEGLI STATI RIUNITI DELLA COMUNITA' EUROPEA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PARTE I — PARTE II — PARTE III — PARTE IV

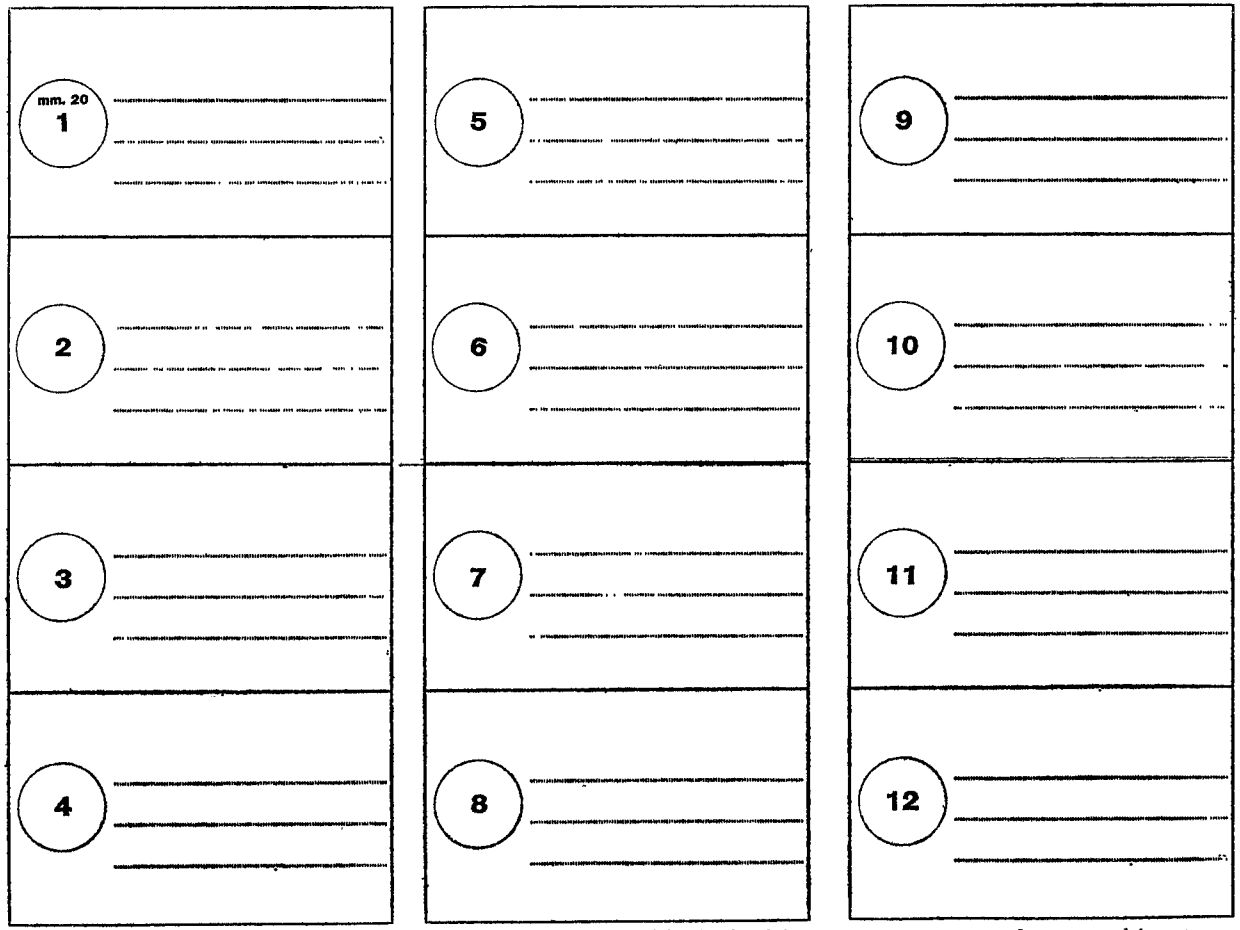

N. B - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra e destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA B

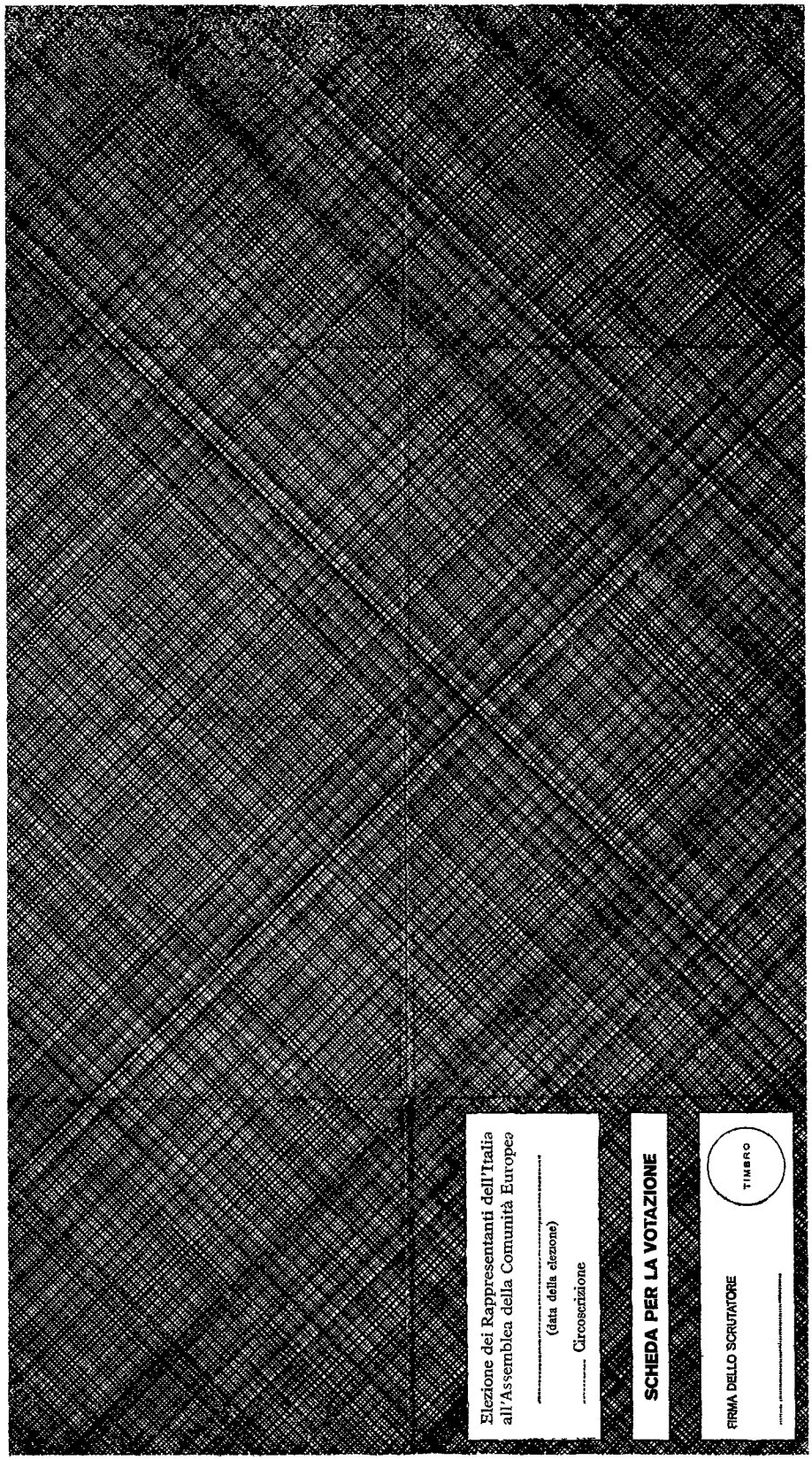

(1) La leggenda deve essere completata con l'indicazione del numero romano della Circoscrizione.

Art. 16.

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

(*È approvato*).

TITOLO V

SCRUTINIO

Art. 17.

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonchè, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

(*È approvato*).

Art. 18.

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonchè i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonchè un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

(*È approvato*).

Art. 20.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonchè delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

(*È approvato*).

Art. 21.

L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;

a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'Ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

(*È approvato*).

Art. 22.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4 dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« In ogni caso deve essere assicurata l'elezione di almeno un candidato per ogni regione in ciascuna delle due liste che nelle singole circoscrizioni abbiano riportato il maggior numero di voti ».

22. 1 MELIS, ANDERLINI, BRANCA

All'emendamento 22.2 sostituire la cifra: « 50.000 » *con la cifra* « 30.000 ».

22. 2/1 FOSSON

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purchè non inferiore a 50.000 ».

22. 2 BRUGGER, MITTERDORFER

M E L I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E L I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, l'emendamento 22. 1 mira non tanto a correggere un meccanismo elettorale inidoneo a garantire la realtà regionale quanto a riaffermare una scelta democratica che esalti nei fatti il ruolo delle regioni nell'organizzazione politica della Comunità europea. Lo Stato italiano si articola e realizza nelle regioni; l'emendamento si propone, in coerenza con lo spirito che ha guidato i costituenti, di recuperare, attraverso l'istituto regionale, valori peculiari

multiformi e diversi delle molteplici realtà regionali. Il meccanismo elettorale, così come proposto, li ignora, condannando le regioni meno popolose, che sono poi le più deboli sul piano economico e sociale, ad una emarginazione sempre più marcata anche sul piano europeo.

Si ripete così l'errore storico che è alla base dello squilibrio strutturale dello Stato italiano.

Con la legge elettorale in discussione, si privilegiano le grandi regioni favorendole nei fatti a danno di quelle demograficamente più deboli e si accentua ulteriormente il già drammatico divario che oggi le divide e, per certo verso, le contrappone.

Che significa, ad esempio, istituire la circoscrizione Sicilia-Sardegna mettendo così insieme due regioni tra loro lontane, separate fra l'altro da centinaia di chilometri di mare, una delle quali è ricca di una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti mentre l'altra, la Sardegna, ne conta appena 1.400.000?

In termini elettorali, se i miei dati sono esatti, i siciliani dispongono di non meno di 3.500.000 di voti, mentre gli elettori sardi non superano gli 800.000. Esiste quindi un rapporto di 1 a 4: ad un elettore sardo ne corrispondono quattro siciliani. In un astratto calcolo delle possibilità (e non sarei poi tanto ottimista da valutarlo in termini di astrattezza, apparendo il pericolo piuttosto reale) è possibile che la Sardegna venga, ai fini della rappresentanza parlamentare europea, letteralmente cancellata dalla carta dell'Europa.

Ma davvero si ritiene concretamente possibile che un candidato democristiano o socialdemocratico sardo si trasferisca in Sicilia per ivi ottenere i necessari suffragi che garantiscano alla Sardegna una rappresentanza europea, o che un siciliano venga in Sardegna? Ciò sarà forse possibile sul territorio metropolitano, fra regioni contermini, o comunque raggiungibili per contiguità territoriale.

Nelle due isole la battaglia elettorale si svolgerà in termini del tutto scollegati e, fatta eccezioni, credo, per il Partito comunista (la cui organizzazione consente concrete possibilità di contemperamento e armonizzazione delle rappresentanze regionali), di fatto, per le altre forze politiche queste elezioni si svolgeranno all'insegna di una vera e propria contrapposizione fra candidati ed elettori della stessa lista nelle due isole.

La conseguenza politica sarà quella che ho detto: le piccole regioni giungeranno all'Europa attraverso l'intermediazione delle grandi regioni oppure, come sosteneva il collega Venanzetti poc'anzi, vi giungeranno attraverso i partiti.

Ma, pur essendo profondamente convinto della funzione altamente democratica di questi, una tale tesi prefigura non già l'Europa dei popoli che nelle tradizioni, culture, economie delle rispettive regioni si ritrovano e trovano le rispettive identità, ma l'Europa dei partiti e quindi l'Europa degli Stati.

Consentite a me, rappresentante di un partito regionalista ed europeista, di esprimere la più profonda sfiducia e delusione. L'Europa, perchè si realizzi il superamento delle anguste politiche nazionali, deve aprire le porte della storia ai popoli perchè l'arricchiscano delle rispettive esperienze, delle tensioni ancor oggi inespresse, delle potenziali capacità creative imprigionate nel groviglio di interessi stratificatisi all'interno dei singoli Stati.

Con il nostro emendamento riteniamo di dare un sostanziale contributo alla costruzione di un'Europa più vera, più giusta, più civile.

B R U G G E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Signor Presidente, siamo in strettezza di tempo e perciò...

P R E S I D E N T E . Senatore Brugger, abbiamo tempo quanto lei vuole, entro i limiti del Regolamento. Lei tenga conto che il Senato ha lavorato tutta la giornata di ieri fino oltre mezzanotte, ha cominciato a lavorare stamattina alle 9 e non ha sospeso la seduta. Questo anche per dare una risposta a coloro che dicono che i parlamentari non lavorano. (*Applausi*). Quindi noi

siamo qui e siamo disponibili per ascoltarla entro i termini di Regolamento.

B R U G G E R . Pur tuttavia credo che, anche se le parole valgono argento, il silenzio in certi casi potrebbe valere oro. Perciò mi riferisco soltanto ad una legge regionale, quella del 23 luglio 1973, n. 9, che in sede regionale garantisce la rappresentanza della minoranza ladina in seno al Consiglio regionale e provinciale di Bolzano dove la maggioranza è di lingua tedesca.

Analogamente a quella disposizione in favore dei ladini in provincia di Bolzano, credo che potremo chiedere lo stesso privilegio per la minoranza di lingua tedesca in sede nazionale, soprattutto dopo quanto abbiamo sentito dal collega Fosson e dopo tutte le raccomandazioni pervenute sia dalla Giunta per gli affari europei che dal Parlamento europeo riguardo alla considerazione delle minoranze linguistiche.

F O S S O N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S S O N . Voglio solo dire, senza dilungarmi, che i 50 mila previsti dall'emendamento Brugger assolutamente non servono per la minoranza valdostana; anche i 30 mila che propongo creano molte difficoltà ma permettono di dare un'eventuale possibilità se c'è l'unione di tutte le forze. È per questo che ho presentato l'emendamento subordinato 22. 2/1, visto che l'emendamento principale che avevo presentato non è passato.

P R E S I D E N T E . Senatore Melis, il testo del suo emendamento non risulta chiaro alla Presidenza. Quindi sarà opportuno apportare delle modifiche o chiarire meglio il senso delle frasi contenute nello emendamento stesso.

Prego quindi il relatore di sospendere per il momento il giudizio sull'emendamento 22. 1, presentato dal senatore Melis, e di esprimere il parere sugli altri emendamenti presentati all'articolo 22.

O R L A N D O , *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti Fosson e Brugger, essi rientrano nel quadro dei collegamenti di lista. Come è noto, il collegamento, per effettuarsi, ha bisogno della reciprocità. Ritengo pertanto che condizioni di miglior reciprocità sussistano nel caso dell'emendamento Brugger: sono allora favorevole all'emendamento Brugger e contrario all'emendamento Fosson.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Il Governo si associa al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Melis, la invito allora a chiarire il senso del suo emendamento e le eventuali modifiche che intende apportarvi.

M E L I S . Il testo da me presentato risponde al mio pensiero. Mi rammarico se non sono riuscito ad esplicitarlo per la corretta interpretazione dei colleghi.

La proposta di emendamento mira a garantire l'elezione in ogni regione di almeno due rappresentanti, individuati rispettivamente in ciascuna delle due liste che, nelle singole circoscrizioni, abbiano riportato il maggior numero di voti.

Esemplificando: in ciascuna circoscrizione possono essere presentate dieci, dodici, quindici liste. Le due che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimono i due rappresentanti che risultino aver ottenuto il più alto numero di preferenze, garantendo così quella rappresentanza minima, prevista dall'emendamento, per ciascuna regione.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Melis: mi consenta una domanda perchè la questione non è tanto semplice come mi pare che ella ritenga. Lei non può individuare il candidato solo per atto di nascita. Allora, come lo individua? Per residenza, per abitudini, per simpatia, per appartenenza po-

litica? Molti di noi si sono trovati eletti in una regione nella quale non sono nati. E allora, come può individuarlo? Da una norma così rigida come ella propone nascerebbero difficoltà di applicazione.

M E L I S . Il significato della norma penso sia chiaro: è quello di garantire anche alle regioni meno popolose una rappresentanza adeguata al numero di elettori su cui quelle regioni possono contare. L'individuazione del candidato...

P R E S I D E N T E . Senatore Melis, non voglio fare una polemica con lei. Posso essere d'accordo sul suo principio, ma come Presidente ho il dovere di far votare delle norme che poi siano chiare ed applicabili. Come lei sa, i resoconti delle discussioni vengono esaminati e se ne tiene conto per la interpretazione delle norme; ecco perchè le rivolgo queste domande. Come Presidente non sono assolutamente nè favorevole nè contrario al suo emendamento: solo, al fine di precisare i modi di attuazione di una norma di questo genere, bisogna che ella ci aiuti, in maniera che domani la norma stessa, se approvata dall'Assemblea (questo lo deciderà l'Assemblea, non lo decide il Presidente), sia attuabile.

M E L I S . Dicevo, signor Presidente, che l'individuazione all'interno delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti avviene evidentemente in base al numero di preferenze che i candidati, all'interno di quelle liste, hanno riportato nelle singole regioni. (*Interruzione del senatore La Valle*). Sotto questo aspetto effettivamente la norma può presentarsi a un'interpretazione equivoca e ringrazio il Presidente per avermelo fatto rilevare. Se mi è consentito di apportare una correzione, mi sforzerò di farlo il più rapidamente possibile.

P R E S I D E N T E . Per consentirle di presentare la modifica, senatore Melis, accantoniamo l'articolo 22.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 23.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea, la quale ne rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

(*È approvato*).

Art. 24.

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 25.

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentita la competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui al secondo comma e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « sentita la », *con le altre*: « sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalla ».

25. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE 1ª E 3ª

Al quarto comma, sostituire le parole: « al secondo comma », *con le altre*: « ai commi precedenti ».

25. 2 D'ANGELOSANTE, BERTONE, MERZARIO, MILANI, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, ROMEO, BACICCHI

O R L A N D O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R L A N D O , *relatore*. Con l'emendamento 25. 1 abbiamo inteso stabilire che il parere venga espresso nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. Si tratta, quindi, di dare un termine alle Commissioni che saranno chiamate ad esprimere il loro parere. Per quanto riguarda poi l'emendamento 25. 2 esprimo parere favorevole a nome della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Favorevole all'emendamento 25. 1; mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 25. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 2, presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 26.

Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno all'Assemblea della Comunità europea presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo 1979 al Consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonchè i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del Consolato.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

(*È approvato*).

Art. 27.

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

(*È approvato*).

Art. 28.

Entro il 15° giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonchè della località della votazione.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perchè apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione che, ricevuta assicurazione telegrafica della iscrizione nelle liste elettorali da parte del comune competente, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dell'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 29.

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione « uffici con-

solari » comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari dipendenti e degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1ª categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il 30 aprile 1979.

Sulla base dei dati ricevuti, il capo dell'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 400. L'assegnazione degli elettori tra le sezioni istituite, ove in una località vi siano più sezioni, è fatta per ordine alfabetico, indipendentemente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco.

Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del Centro elettronico del Servizio elettorale.

Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare.

Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare.

Il capo dell'ufficio consolare provvede a reperire e ad arredare le sezioni elettorali osservando le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in modo da assicurare la segretezza del voto; si adopera, inoltre, su richiesta dei rappresentanti di cui al n. 1) del successivo articolo 31, a reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, anche a titolo oneroso.

(*È approvato*).

Art. 31.

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perchè vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonchè per l'azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 25;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

(*È approvato*).

Art. 32.

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate, che siano idonei all'ufficio.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

(*È approvato*).

Art. 33.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

Il segretario è nominato dal presidente tra gli elettori della circoscrizione consolare.

(*È approvato*).

Art. 34.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonchè le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

(*È approvato*).

Art. 35.

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori;

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

4) un'urna per la votazione;

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma del precedente articolo 30.

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4 del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(*È approvato*).

Art. 36.

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6 del primo comma dell'articolo 35.

Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanto delle liste dei candidati ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea della Comunità europea approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite

delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste sigillate con il timbro della sezione.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361.

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del nono comma del presente articolo.

Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al sesto comma sopprimere, ove ricorrono, le parole: « i rappresentanti delle liste dei candidati », *ed aggiungere il seguente comma*:

« I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma, anche se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo ».

36. 2 D'ANGELOSANTE, BERTONE, MERZARIO, MILANI, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, ROMEO, BACICCHI

Sopprimere il decimo comma e inserire, dopo l'undecimo, il seguente:

« Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate ».

36. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE 1ª E 3ª

D ' A N G E L O S A N T E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D' A N G E L O S A N T E . Rinuncio ad illustrare l'emendamento. Mi rimetto al testo.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 36. 1 e ad esprimere il parere sull'emendamento 36. 2.

O R L A N D O , *relatore*. L'emendamento 36. 1 contiene una migliore collocazione del comma, che così rimane comprensivo delle due ipotesi riferite nell'articolo.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 36. 2 perchè non comporta oneri di spesa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Favorevole ad entrambi gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 36. 2, presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36. 1, presentato dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 37.

I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonchè i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla Corte d'appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare, perchè ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve, infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

(*È approvato*).

Art. 38.

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

(*È approvato*).

Art. 39.

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezioni istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di Corte di cassazione ed ai consiglieri di Corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

(*È approvato*).

Art. 40.

È consentita per l'elezione dei rappresentanti dell'assemblea la votazione degli elet-

tori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione stessa nel rispetto delle intese allo scopo intervenute tra i detti Paesi ed il Governo italiano.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

(*È approvato*).

TITOLO VII

SURROGAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 41.

Il rappresentante che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dalla ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

(*È approvato*).

Art. 42.

Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedi-

mento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

(*È approvato*).

Art. 43.

Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

(*È approvato*).

Art. 44.

Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al secondo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: « Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60

giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge ».

44. 1 D'ANGELOSANTE, BERTONE, MERZARIO, MILANI, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, ROMEO, BACICCHI

D'ANGELOSANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Rinuncio all'illustrazione. Mi rimetto al testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere.

ORLANDO, *relatore*. Favorevole: si tratta di aggiungere la fissazione del termine.

ROGNONI, *ministro dell'interno*. Favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44. 1, presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 45.

Le sentenze pronunciate dalla corte d'appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

(*È approvato*).

Art. 46.

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

L'Ufficio predetto, preso atto di tutte le sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « di tutte le » *con l'altra* « delle ».

46. 1 D'ANGELOSANTE, BERTONE, MERZARIO, MILANI, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, ROMEO, BACICCHI

D'ANGELOSANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Rinuncio all'illustrazione. Mi rimetto al testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ORLANDO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46. 1, presentato dal senatore D'Angelosante e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 47.

Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

(*È approvato*).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 48.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

(*È approvato*).

Art. 49.

Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti all'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della Comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elet-

tori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

(*È approvato*).

Art. 51.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani all'Assemblea si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 52.

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti all'Assemblea possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonchè ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti nell'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

(*È approvato*).

Art. 53.

Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, gli uffici consolari chiamati ad organizzare sezioni elettorali possono assumere, dietro autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto a durata determinata, per un periodo massimo di nove mesi, nei limiti di cento unità in eccesso del contingente già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

A seconda delle esigenze il Ministero stabilisce, nei limiti del suddetto contingente di cento unità, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni esecutive ed ausiliarie.

Possono essere assunti a contratto secondo le norme del presente articolo i cittadini italiani di buona condotta, sana costituzione fisica e residenti da almeno un anno nel Paese ove ha sede l'ufficio consolare che procede all'assunzione. Per l'assunzione con mansioni esecutive e ausiliarie è richiesto rispettivamente il requisito minimo del possesso di licenza media inferiore e di licenza elementare o titolo di studio anche straniero equipollente. Ai fini della presente norma, l'equipollenza è riconosciuta in base a dichiarazione dell'ufficio consolare.

La retribuzione viene fissata nel contratto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e comunque non può superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni nello stesso Paese.

(*È approvato*).

Art. 54.

Il trattamento economico spettante, a norma del primo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai componenti del seggio è maggiorato di lire 25.000 per il presidente e di lire 20.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, la autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1979.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

(*È approvato*).

Art. 55.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea sono a carico dello Stato.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle predette sezioni, per la fornitura ed il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione e per il lavoro straordinario di dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della predetta Comunità, nonchè alle spese per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, si provvederà con ordini di accreditamento del Ministero dell'interno al cassiere del Ministero degli affari esteri.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

(*È approvato*).

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « 150 miliardi » *con le altre*: « 120 miliardi ».

56. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE 1ª E 3ª

O R L A N D O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R L A N D O , *relatore*. Si propone il ritorno allo stanziamento previsto dal testo governativo, per mancanza di copertura. D'altra parte il capitolo di spesa ha quel minimo di elasticità necessaria per consentire il pagamento degli oneri ulteriori previsti dagli articoli relativi alla corresponsione degli straordinari e alla dilatazione dei tempi previsti per l'assunzione dei cento impiegati da parte del Ministero degli esteri.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ROGNONI, *ministro dell'interno.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56. 1, presentato dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, dobbiamo tornare all'articolo 22, in precedenza accantonato.

Avverto che il senatore Melis ha completato l'emendamento 22. 1, aggiungendo il seguente periodo: « I candidati si ritengono appartenere alla regione nel cui ambito ricevono il maggior numero di preferenze ».

Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 22. 1.

ORLANDO, *relatore.* Esprimo parere contrario per le ragioni già esposte nella relazione, cioè perchè, a causa del ristretto numero dei candidati, la rappresentanza territoriale non può che essere più ampia rispetto al territorio della regione.

ROGNONI, *ministro dell'interno.* Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fosson, su cui la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Faccio la dichiarazione di voto sul subemendamento che però, poichè le motivazioni sono identiche, si riferisce anche all'emendamento Brugger. Sono contrario perchè quando si è discusso il problema della rappresentanza delle minoranze ritenevamo di aver trovato un sistema che potesse garantire la presenza di minoranze linguistiche di una certa entità. Inserendo un limite minimo alle preferenze, andiamo a discriminare tra le eventuali rappresentanze politiche di queste minoranze. Non posso accettare che per legge la rappresentanza di una minoranza linguistica sia fatta da un solo partito; potrei benissimo pensare che un partito più piccolo di quello della Democrazia cristiana (con il quale si pensa che la Südtiroler Volkspartei si andrà a collegare) abbia la possibilità di presentare nella provincia di Bolzano o nella Valle d'Aosta (per quanto riguarda l'emendamento Fosson) una sua lista che rappresenti una minoranza linguistica. Questo partito potrebbe, pur avendo uno o due seggi della intera circoscrizione, non avere questo numero di preferenze così elevato di 50.000. Non si può fissare un tetto a misura e fotografia di un partito.

Non è una questione, collega Brugger, nei riguardi della Südtiroler Volkspartei, tutt'altro; è che mi sembra veramente improponibile in una legge elettorale qualche cosa che individui chiaramente un solo partito. La mia è un'opposizione di principio, che vale anche per i 30.000 della Valle d'Aosta: scrivendo questo si pensa chiaramente a determinati partiti mentre la legge elettorale deve essere, a mio giudizio, obiettiva e indifferente rispetto ai partiti e metterli in partenza su uno stesso piano di parità. Successivamente gli elettori sceglieranno, ma predeterminare chi dovrà essere eletto, quale rappresentanza politica di queste minoranze potrà essere espressa vuol dire porre uno sbarramento, perchè evidentemente il numero di 50.000 può riguardare solo grosse rappresentanze politiche. Non mi pare che così compiremmo un buon lavoro per un testo che per tutto il resto mi pare che si presenti in modo obiettivo.

Dichiaro quindi di votare contro il subemendamento Fosson e l'emendamento del senatore Brugger.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22. 2/1 presentato dal senatore Fosson, sul quale la Commissione ed il

Governo hanno espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22. 2.

B R U G G E R . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Qui si tratta, come avevo detto, di una norma analoga a quella, che il senatore Venanzetti certo conoscerà, che garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel consiglio provinciale di Bolzano. Qui però dobbiamo limitare od estendere ad un certo numero le preferenze per colui che può subentrare, per il fatto che vogliamo rappresentanze serie delle minoranze linguistiche. Se non poniamo un limite, poi un numero qualsiasi di persone si può dichiarare gruppo di minoranza linguistica. Tuttavia anche con questo limite è senz'altro possibile che un altro partito anche del gruppo linguistico tedesco possa subentrare; qui si tratta soltanto di fissare una certa consistenza di una minoranza linguistica, per impedire che ogni singolo gruppo piccolissimo possa rientrare, altrimenti si porta all'assurdo la rappresentanza delle minoranze di gruppi etnici.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 2 presentato dai senatori Brugger e Mitterdorfer, accettato sia dal relatore che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22. 1 presentato dal senatore Melis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

L A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A V A L L E . Signor Presidente, mi dispiace che questo emendamento sia stato giudicato non accoglibile dal relatore e dal Governo, perchè penso che forse una maggiore maturazione avrebbe permesso un diverso apprezzamento. Mi sembra, infatti, che soprattutto nell'ultima versione che questo emendamento ha avuto, facendo cioè riferimento al numero dei voti preferenziali raccolto da ciascun candidato nelle regioni, questo emendamento non si presenta come un rovesciamento della logica del sistema elettorale previsto dalla legge e neanche della logica delle ampie circoscrizioni territoriali, a cui faceva riferimento il senatore Orlando; è semplicemente un correttivo di questo metodo in quanto non viene mutata in nessun modo la rappresentanza dei partiti mediante la ripartizione dei voti di lista nè la circoscrizione elettorale; si introduce semplicemente un correttivo secondo cui all'interno della rappresentanza dei due partiti maggiori, se per caso la rappresentanza fosse totalmente assorbita da candidati eletti in certe regioni con esclusione totale di una o più regioni, siano privilegiati almeno due candidati che hanno avuto il maggior numero di preferenze nella regione interessata.

A me sembra, quindi, che in questo senso, trattandosi di un correttivo e non di un rovesciamento, esso non leda in nessun modo il principio adottato dopo le lunghe discussioni che sono state fatte per arrivare alla formulazione definitiva del sistema elettorale; nello stesso tempo corrisponde ad una esigenza che, in modo non certo esclusivo ma complementare di altri criteri, è di estrema importanza e rilevanza. Infatti, nel momento in cui anche in sede parlamentare stiamo discutendo del riordinamento delle autonomie locali e parliamo sempre di più dell'inerenza alla comunità di base della rappresentanza politica, quando ci trasferiamo sul piano europeo, non dobbiamo dimenticare tutto questo discorso e farne un altro che prescinda dall'inerenza alla comunità territoriale di base delle rappresentanze politiche.

Nel momento in cui si fa l'Europa che vorremmo fosse un incremento, un potenziamento della democrazia, un'articolazione

di nuove forme di vita democratica, il fatto che sia completamente trascurato nel nostro paese questo dato della rappresentanza legata alla sensibilità e alle esperienze locali (che poi comprende il discorso sulle minoranze liguistiche) mi sembrerebbe un arretramento e non un passo avanti.

Questa è la ragione per la quale, inteso l'emendamento come un correttivo e non come un rovesciamento del sistema elettorale già concordato tra le forze politiche, dichiaro di votare a favore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 1 presentato dal senatore Melis e da altri senatori, con l'aggiunta che ho letto prima, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

È stato infine presentato il seguente emendamento:

Nel titolo della legge, e ovunque ricorrano nel testo, sostituire l'espressione « Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea », *e le altre equivalenti, con quella* « Parlamento europeo ».

Tit. 1 D'ANGELOSANTE, AJELLO, ORLANDO, VENANZETTI

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F O S S O N . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S S O N . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, una brevissima dichiarazione di voto. Visto che tanto l'emendamento principale alla tabella A prevista dall'articolo 2 come il subemendamento presentato all'emendamento Brugger all'articolo 22 non sono stati accolti e quindi *a priori* la nostra minoranza viene esclusa dal Parlamento europeo, dichiaro il mio voto contrario.

A J E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge come è stato presentato dalla Commissione. Questo disegno di legge ci pare infatti un compromesso apprezzabile, un compromesso del compromesso, come ha detto il relatore, e tuttavia un compromesso apprezzabile che consentirà al Presidente del Consiglio di recarsi al prossimo Consiglio europeo con la legge elettorale approvata in un ramo del Parlamento.

In questo senso desidero esprimere il compiacimento del Gruppo socialista al relatore e non soltanto per il lavoro che ha svolto in Sottocommissione, lavoro di cucitura, di opinioni e di apprezzamenti diversi da parte dei diversi Gruppi, ma principalmente per il quadro politico nel quale egli ha collocato questa legge con la sua eccellente relazione.

È stato fatto uno sforzo importante per sgombrare il terreno di tutta la retorica dell'ottimismo europeista di maniera. In questo senso mi è parso utile il riferimento fatto dal senatore D'Angelosante a questo problema: è ormai opinione comune a molti che l'Europa non sarà il frutto di aggiustamenti automatici di meccanismi economici o politici, ma sarà il frutto di un lavoro lungo e faticoso nel quale probabilmente avremo ancora molte delusioni da incontrare prima di raggiungere risultati apprezzabili.

Detto questo, credo però che la necessaria e salutare demistificazione della retorica eu-

ropeista non possa essere riferita al sistema monetario europeo, perchè se è vero che non crolla l'Europa se non si entra subito nel sistema monetario europeo è vero anche che il perdurare dell'attuale disordine monetario in Europa determinerebbe in breve tempo una situazione di deterioramento tale del quadro europeo da rendere estremamente difficile la ricostruzione.

Credo che un'altra osservazione del senatore D'Angelosante al collega Campopiano meriti una risposta. Essa è stata indirizzata ad un'altra parte della relazione del senatore Orlando che io ho particolarmente apprezzato e nella quale d'altronde egli ha avuto la amabilità di citarmi anche personalmente, cioè la parte relativa a quale tipo di Europa vogliamo costruire: se vogliamo costruire un'Europa ingabbiata nella Comunità atlantica, appendice periferica degli Stati Uniti, o un'Europa che sia capace di una autonoma iniziativa politica. Il problema è solo questo: non dobbiamo decidere se vogliamo una Europa che sia conflittuale e con gli Stati Uniti e con l'Unione sovietica e sia un elemento di disordine nell'equilibrio internazionale, ma soltanto se vogliamo un'Europa che sia un soggetto attivo di iniziativa politica. Una Europa di questo tipo è un'Europa attrattiva, un'Europa che può interessare la partecipazione delle grandi masse popolari senza le quali il disegno europeo è soltanto un'utopia. Un'Europa diversa sarebbe poca cosa e interesserebbe circoli ristretti di intellettuali e di addetti ai lavori.

In questo senso quindi noi non vogliamo stabilire un rapporto polemico con gli Stati Uniti, ma creare margini reali di autonomia e di iniziativa politica nell'ambito del rapporto di alleanza che ci lega agli Stati Uniti e che intendiamo mantenere e consolidare lealmente in un quadro di *partnership* e non di sudditanza.

Chi manifesta la preoccupazione che una Europa siffatta sarebbe destabilizzante dell'ordine attuale dovrebbe riflettere sul fatto che l'ordine attuale basato sul bipolarismo non è in condizione di resistere a lungo. Esso è già stato messo in crisi dall'irrompere sulla scena mondiale dei paesi emergenti del terzo mondo e della Cina la quale, come diceva giustamente il senatore Orlando, acquista un ruolo sempre maggiore e sempre più importante, e non in chiave destabilizzante.

Sta nascendo, in altre parole, un nuovo ordine internazionale, in cui un ruolo importante spetta all'Europa: se l'Europa ritarderà ad occupare il posto che le spetta, si aggraverà ulteriormente una situazione che è già difficile visto che il vecchio ordine regge sempre meno. L'obiettivo è di sostituire un equilibrio basato sul terrore e sulla paura atomica con uno basato sul consenso, e alla nascita di questo nuovo equilibrio l'Europa può dare un contributo decisivo. Questo è il quadro politico generale in cui il disegno di legge andava collocato e in cui giustamente il relatore l'ha collocato nella sua eccellente relazione.

Venendo in particolare agli aspetti specifici del disegno di legge, come componente della Sottocommissione, devo dire che le riserve manifestate oggi da vari oratori erano previste e sono comprensibili; non abbiamo la pretesa di aver fatto la migliore delle leggi possibili; ma abbiamo fatto uno sforzo per venire incontro ad esigenze varie e a volte contraddittorie che avrebbe dovuto essere apprezzato da tutti, visto che nessuno può dichiarare in tutta onestà di essere danneggiato dalla legge che abbiamo presentato.

Il punto più significativo è certamente quello di essere riusciti, superando non poche difficoltà, a mettere in piedi un meccanismo che garantisse la proporzionale pura come se avessimo adottato a tutti gli effetti l'auspicato collegio unico nazionale. Questo credo che sia un dato che possa soddisfare pienamente i partiti minori e al riguardo devo dire che non ho compreso le ragioni per le quali il Partito liberale non voterà questa legge.

Un altro tema di grande rilievo per il quale abbiamo trovato una soluzione soddisfacente è quello relativo al voto agli emigranti. Noi socialisti abbiamo, fin dal primo momento, considerato l'attribuzione del diritto di voto agli emigranti come prioritaria anche rispetto al problema delle garanzie: tuttavia ci siamo fatti carico delle preoccupazioni manifestate da altri Gruppi, che abbiamo rite-

nuto valide e siamo soddisfatti del risultato conseguito. Abbiamo tutti convenuto che il voto agli emigranti riguarda una vicenda legata esclusivamente alle elezioni europee e non può essere in nessun caso esteso ad altre elezioni. Queste elezioni infatti riguardano un Parlamento che copre l'area territoriale della Comunità europea: quindi, tutti coloro che per un verso o per l'altro risiedono nella Comunità devono avere il diritto di votare. In questo particolare quadro abbiamo affermato il diritto al voto degli emigranti e lo abbiamo adeguatamente tutelato.

Penso che particolare rilievo meriti l'osservazione fatta in Commissione e in Aula dal senatore Feonaltea in relazione alla possibilità per gli italiani residenti all'estero di votare per le liste dei paesi dove essi risiedono. Egli ha fatto anche riferimento ai due paesi che autonomamente hanno concesso questo diritto agli italiani, cioè l'Irlanda e l'Olanda. Credo che abbiamo fatto bene a non modificare la nostra impostazione generale quando abbiamo respinto la proposta del senatore Fenoaltea. Non potevamo far votare i cittadini italiani residenti in questi paesi per le liste dell'Olanda e dell'Irlanda e gli altri per le liste italiane: avremmo operato una disparità di trattamento che non era comprensibile; ma su un punto il senatore Fenoaltea ha ragione: un sistema di accordi generalizzato che consentisse ai nostri emigranti di votare nei paesi di residenza per i candidati locali sarebbe più consono allo spirito europeo. In ogni caso il Governo deve manifestare apprezzamento per l'inziativa presa da questi paesi, senza suonare, in modo sbagliato, le fanfare dell'orgoglio nazionale per il fatto che questo diritto è stato concesso solo sotto forma di elettorato attivo e non anche sotto forma di elettorato passivo. Si tratta comunque di un primo passo importante che va incoraggiato.

La parte più debole della legge è quella che riguarda il meccanismo delle circoscrizioni elettorali. Anche noi avremmo preferito una lista unica nazionale che meglio forse rispondeva alla caratteristica di queste elezioni, ma la proposta della lista unica nazionale si è urtata, nella sostanza, contro l'impossibilità di consentire all'elettorato l'esercizio del voto di preferenza. C'è stata forse una mistica eccessiva del voto di preferenza e vorrei cogliere l'occasione per dire che la mia opinione in questo senso è diversa: non credo che il voto di preferenza sia il meccanismo unico nè il migliore in cui si manifesta il diritto democratico del cittadino di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

In qualche circostanza esso è stato più uno strumento di deviazione di tipo clientelare che un meccanismo efficace di selezione della classe dirigente.

E tuttavia non siamo riusciti a trovare un sistema alternativo che desse garanzie di migliore funzionamento. Non abbiamo infatti ritenuto preferibile di affidare alle segreterie dei partiti di fatto il compito di designare gli eletti. Credo che avremmo potuto fare uno sforzo di fantasia in più per fare queste elezioni con il collegio unico nazionale, e il non esserci riusciti ci lascia un po' il sapore di una occasione mancata. Nel complesso però il disegno di legge ci pare adeguato e meritevole della nostra approvazione.

Abbiamo fatto così un altro passo non piccolo sul cammino dell'Europa. Monnet citando i giovani del Kon Tiki pensava ad una « lunga corsa senza ritorno ». Noi oggi siamo meno ottimisti e vediamo piuttosto una marcia lunga e faticosa, ma, nonostante le difficoltà, anche noi siamo persuasi che questa marcia sia senza ritorno.

A R I O S T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente anche perchè il collega Ajello mi ha preceduto esponendo i concetti che avrei volentieri espresso io. Sono d'accordo con lui quando dice che nel complesso dobbiamo essere soddisfatti di questa legge al punto che mi pare di poter dire che forse legge elettorale migliore noi, dalla Costituente ad oggi, non abbiamo avuto. Sottolineo questo aspetto perchè sono stato molto sorpreso da alcune affermazioni

che sono state fatte qui sia dal senatore Balbo che dal senatore Bettiza a nome del Partito liberale.

Spero che nel suo complesso il Partito liberale non rifletta le opinioni che i suoi due illustri rappresentanti hanno espresso in questa sede.

Chiudo muovendo un piccolo appunto al collega Ajello dal quale probabilmente il collega Fenoaltea non è stato capito bene. Egli si è reso conto, come del resto noi, che non era possibile proporre, in sede di stesura dell'articolato della legge, la proposta del voto dei nostri italiani nel paese dove risiedono per le liste del paese in cui risiedono. Egli ha voluto elogiare i due paesi che hanno preso la decisione suddetta perchè il Parlamento tenga presente, dal momento che la prossima legge elettorale per le elezioni al Parlamento europeo sarà fatta in sede comunitaria, che l'Italia deve battersi perchè gli italiani votino come voteranno gli italiani che lo vogliano in questa occasione in Irlanda ed in Olanda. Credo sia doveroso fare questa precisazione e dopo ciò mi unisco ai colleghi che hanno voluto esprimere al relatore il più vivo apprezzamento per la sua fatica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che sia discusso prima il disegno di legge n. 1393 concernente: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 ».

Approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 » (1393)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

O R L A N D O , *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta della senatrice Tullia Romagnoli Carettoni.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si limita a sollecitare l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del titolo V dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) » (1418) (*Relazione orale*)

Approvazione con modificazioni - Stralcio degli articoli 20 e 21

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) », per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

S P E Z I A , *relatore*. Signor Presidente, è la prima volta da quando, due anni e mezzo orsono, fui chiamato a sedere in questo alto consesso che svolgo in Aula la relazione su un disegno di legge. Mi consenta, pertanto, che celebri con qualche trepidazione questo che per la mia persona è certamente un fatto importante.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo terzo provvedimento di « variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) » si presenta quale tradizionale provvedimento di assestamento, cioè di sistemazione degli stanziamenti riferiti all'occorrenza effettiva ormai accertata della gestione sia per l'entrata, che per la spesa statale e delle aziende autonome.

In considerazione di ciò le misure dirette al rilancio degli investimenti, che costituiscono la parte più significativa delle variazioni al nostro esame, assumono una rilevanza ed una credibilità particolari. A questo punto, in definitiva, le variazioni, che si esprimono ovviamente in termini di competenza, hanno un valore di impegno preciso ormai ben definito. Il raccordo degli investimenti di emergenza con il programma triennale è evidente nell'aumento di 504 miliardi e 542 milioni dell'autorizzazione di spesa nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le opere saranno localizzate per 253 miliardi nell'Italia meridionale ed insulare e per 247 miliardi nell'Italia centro-settentrionale. L'ANAS, inoltre, è stata autorizzata — lo riferisco a titolo informativo ai colleghi — a contrarre mutui per 500 miliardi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per la manutenzione ed il rifacimento di strade; di questi, 313 miliardi da investire nel Mezzogiorno e nelle Isole e 187 miliardi nell'Italia centro-settentrionale.

I citati investimenti del Ministero dei lavori pubblici riguardano: per 200 miliardi le opere marittime portuali; per 150 miliardi le opere idrauliche e di difesa del suolo e per 150 miliardi le opere di edilizia demaniale; e sono finalizzati a bloccare il degrado delle infrastrutture esistenti e al loro recupero e ad alleviare la disoccupazione,

con particolare riguardo, per quanto concerne il Mezzogiorno, alla preoccupante situazione della Calabria e di Napoli.

Per l'avvio di questi investimenti il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che il Ministero è in attesa dell'approvazione delle presenti variazioni di bilancio, per « aprire i cantieri ». Un dato che evidenzia ulteriormente l'urgenza dell'intervento anche per le opere portuali è costituito dalla disparità tra l'aumento del movimento delle merci che dal 1939 è stato del 420 per cento e gli investimenti, che nello stesso periodo sono aumentati solo del 30 per cento.

Va inoltre rilevato il significato di un migliore rapporto del cittadino con il fisco, che assumono appunto le tempestive restituzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per un importo di 200 miliardi, unitamente al pagamento dell'indennità di ritardato sgravio per 40 miliardi.

Il quadro della validità realistica del provvedimento al nostro esame deve inoltre essere completato da alcune altre considerazioni e segnatamente: 1) dalla diminuzione di 300 miliardi della rubrica 25 (servizi centrali del Tesoro) al capitolo 4677, per un risparmio sugli interessi di buoni ordinari del Tesoro, conseguente ad una minore emissione, per cui è evidente che alla necessità di liquidità si è potuto provvedere direttamente, per questa parte, con le entrate ordinarie, senza peraltro compromettere gli investimenti oggetto del presente provvedimento; 2) dall'aumento dei trasferimenti dei quali dobbiamo sottolineare la sostanza, in grandissima parte, di investimenti e perciò produttiva, contro la convinzione che si tratti comunque di sostegno a posizioni improduttive. Mentre rileviamo infatti una diminuzione di circa 70 miliardi di trasferimento all'INAM, si registrano: 39 miliardi e 700 milioni quale contributo alla spesa per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato; 29 miliardi e 870 milioni alla Cassa depositi e prestiti per il ripiano del disavanzo dei comuni, ma ben 94 miliardi e 546 milioni alle regioni per gli articoli 8 e 9 della legge 281 del 1970, secondo gli aggiornamenti della legge 356 del 1976.

Vorrei anche osservare che questi risultati sono conseguibili pur dovendo registrare minori entrate, per quanto concerne l'IRPEF di 500 miliardi e l'IVA di 700 miliardi. Anche se questi minori introiti sono stati compensati da variazioni in aumento di altre entrate tributarie, ci corre l'obbligo di rilevare che anche questi dati sono segni evidenti della delicata fase che attraversa la nostra vita produttiva e precisamente di sviluppo insufficiente se non di vera e propria stagnazione, con le evidenti conseguenze sulla occupazione.

Questa considerazione è tanto più significativa se si considera che le minori entrate per quanto concerne l'IVA, di ben 700 miliardi sul previsto, si sono verificate malgrado un gettito superiore del 17 per cento rispetto al 1977; questo dato conferma appunto, a mio avviso, che la diminuzione non è ascrivibile semplicisticamente alla sola evasione.

La 5ª Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge, ha approvato, in seguito ad un emendamento del senatore Bollini ed altri, fatto proprio poi da tutti i Gruppi, la soppressione degli articoli 10, 13, 15 e 16. Tali articoli infatti sono stati proposti dal Governo per consentire la iscrizione di una serie di capitoli di alcuni ministeri (interno, marina mercantile, sanità e turismo e spettacolo) di spese dal titolo di conto corrente al titolo di conto capitale, invocando l'applicazione, per gli stessi capitoli e per l'anno finanziario 1978, delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, che prevede appunto che possano essere conservate nel conto residui fino a che permanga la necessità delle spese per cui lo stanziamento venne istituito e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto, per le sole spese in « conto capitale ».

Tale proposta è stata ritenuta dalla Commissione incompatibile con lo spirito e la lettera della legge 468 del 5 agosto 1978, di « riforma di alcune norme di contabilità

generale dello Stato in materia di bilancio », e segnatamente con l'articolo 1 il quale recita appunto al secondo comma che « l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno », innovando rispetto alla precedente legge del 1° marzo 1964, n. 62, la quale all'articolo 1 stabiliva la chiusura dell'anno finanziario al 31 dicembre dello stesso anno ed istituiva l'esercizio suppletivo con la chiusura dei conti al 31 gennaio successivo, per gli incassi ed i versamenti accertati ed impegnati entro il 31 dicembre.

Al fine di sottolineare la importanza di tale scadenza nella economia generale delle nuove norme dettate con la citata legge n. 468, è stato inoltre ricordato l'ultimo comma dell'articolo 1 della medesima legge, che recita appunto: « l'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978 », proprio per non lasciare spazio alcuno a diverse attese ed interpretazioni.

Per gli articoli 20 e 21 del disegno di legge, la Commissione ne propone lo stralcio, in quanto conseguono le stesse finalità degli articoli: 46 (per quanto riguarda l'articolo 20) e 47 (per quanto concerne l'articolo 21) del disegno di legge n. 2433 della Camera dei deputati, recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) ».

Infatti la formulazione degli articoli 20 e 21 del disegno di legge 1418, essendo riferita specificatamente al bilancio 1978, viene ad essere compresa nel testo più estensivo del ricordato disegno di « legge finanziaria ».

Per quanto concerne l'articolo 22, trattandosi di capitoli relativi alle spese dei nuovi organismi di sicurezza, è stato osservato che le deroghe ai normali termini temporali di mantenimento in bilancio dei residui di parte corrente appaiono giustificate da ragioni di ordine oggettivo, connesse alle modalità tecniche di erogazione dei fondi, per cui, e sempre con riferimento alle precedenti osservazioni di ordine generale, è stata suggerita una nuova formulazione dell'articolo da parte del Governo, che potrebbe richiamarsi, nella forma appunto, all'articolo 99 del disegno di legge n. 2432 della Camera dei deputati, recante « bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 ».

La Commissione ha infine ritenuti accettabili gli emendamenti aggiuntivi del Governo relativi agli articoli 23 e 24. Il primo che eleva a 58.000 miliardi il limite dei buoni ordinari del Tesoro che possono tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 ed il secondo che stabilisce il termine utile per l'assunzione di impegni, da parte del Governo, sugli stanziamenti recati dal presente disegno di legge, a 20 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge.

Segnatamente per quest'ultimo, cioè per l'articolo 24, il parere favorevole è stato dalla Commissione espresso, in seguito a formale assicurazione da parte del rappresentante del Governo che trattasi di norma assolutamente eccezionale e non evitabile in questo primo scorcio di applicazione della legge 468, proprio in considerazione delle difficoltà incontrate dal presente disegno di legge nel corso dell'esame in Commissione, per la graduale e sempre migliore applicazione della nuova legge, innovativa di alcune norme di contabilità.

In seguito a queste osservazioni e modifiche, la Commissione ha approvato il disegno di legge 1418 e sollecita, in Aula, un voto altrettanto favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, certo questa terza variazione al bilancio dello Stato varata nell'ultimo trimestre dell'anno in corso non poteva riguardare questioni rilevanti connesse ai piani governativi per il riequilibrio della economia, ma non si è neanche limitata alla sola funzione di aggiustamento delle previsioni ai fatti che si sono verificati nei primi nove mesi del 1978, come ha già osservato l'onorevole relatore. Ciò perchè le variazioni rendono operativo il programma straordinario di emer-

genza per circa 500 miliardi per il rilancio degli investimenti nel quadro del piano triennale di interventi che la legge finanziaria ha autorizzato per 3.000 miliardi.

Ma questo documento presenta anche un particolare interesse per l'andamento delle variazioni in diversi capitoli che denunziano condizioni di crisi, di disagio e comportamenti discutibili, sui quali è opportuno che mi soffermi per un momento.

Per quanto riguarda il programma di emergenza, la spesa prevista, come è noto, viene suddivisa in parti pressochè uguali tra il Mezzogiorno ed il Centro-Nord da destinare ad opere marittime, idrauliche e di edilizia demaniale alle quali vanno aggiunte opere di costruzione e manutenzione stradale da finanziare con mutui fino a 500 miliardi. Desidero, a questo proposito, rilevare che la ripartizione adottata ha deluso non poco coloro i quali vivono da vicino il dramma occupazionale nei centri più caldi del Sud, anche se questa delusione è stata in parte mitigata dalla suddivisione più favorevole al Mezzogiorno per quanto riguarda gli investimenti nel settore stradale.

L'andamento che va assumendo la crescita della disoccupazione in alcuni centri a causa della cessazione delle attività industriali e del progresso tecnologico nelle aziende vitali avrebbe potuto suggerire una ripartizione diversa, più favorevole al Sud, delle risorse del programma straordinario di emergenza. E ciò compatibilmente con le esigenze di una scelta razionale e qualificata volta a rivitalizzare strutture fatiscenti ed a completarne altre rimaste interrotte e quindi inutilizzate.

In un momento così difficile per il Sud bisogna far ricorso quanto più è possibile alle costruzioni edili, come d'altra parte il piano Pandolfi prevede, per recare alle aree maggiormente in difficoltà qualche sollievo sia pure temporaneo, tenendo presente che i rimedi che si attendono dagli altri settori, da quello industriale a quello agricolo, continuano a restare sempre dubbi e lontani.

A proposito delle opere del piano di emergenza, è stato detto che si attende solo la approvazione di questo disegno di legge per aprire i cantieri, perchè tutto è pronto per l'inizio delle opere; eppure su queste opere sono state fornite soltanto indicazioni vaghe e limitate. Auguriamoci almeno che le risorse non vengano assorbite, sia pure in parte, per eliminare debiti pregressi per revisione di prezzi relativi ad opere realizzate, che cioè già hanno svolto il loro compito occupazionale.

È del pari auspicabile che le carenze in strutture organizzative, strumenti urbanistici, progetti esecutivi, ben note, consentano di rispettare quel ritmo accelerato e alquanto inconsueto che dovrebbe essere impresso ai lavori, senza dispersioni e senza sprechi.

Indubbiamente le variazioni in aumento più significative riguardano il compenso per lavoro straordinario e le indennità di missione che sono state oggetto di considerazioni critiche in seno alla Commissione di merito e in altre, specialmente nelle Commissioni industria e agricoltura. I livelli raggiunti si allontanano di molto dalle originarie previsioni di bilancio: infatti alcune proposte di aumento raggiungono il 200 per cento delle previsioni iniziali ed interessano quasi tutti i ministeri, anche quelli le cui competenze sono state trasferite in gran parte alle regioni o quelli nei quali l'incremento del lavoro straordinario non sembra si sia tradotto in una maggiore efficienza del servizio.

Vero è che questi aumenti derivano dall'applicazione di un decreto presidenziale dello scorso anno aggiornato in quello in corso, ma si ha la sensazione che i livelli consentiti dalla nuova disciplina siano stati superati, forse attribuendo al beneficio una decorrenza diversa da quella prevista dalla legge. Da qui nasce il sospetto che sia stato affidato alla legge di variazione il compito di sanare eventuali irregolarità. Non vi è dubbio che dello straordinario si va facendo un uso sempre più distorto, utilizzandolo non solo per compensare prestazioni eccezionali fornite al di fuori delle ore di lavoro, ma per migliorare le retribuzioni nel settore del pubblico impiego, aumentate in questi anni assai meno di altri settori ad un ritmo di poco superiore al costo della vita e pe-

raltro in maniera disordinata ed approssimativa.

Vi sono infine variazioni in aumento per le quali una spiegazione può trovarsi soltanto in comportamenti assai poco conciliabili con il clima di austerità che si vorrebbe e dovrebbe instaurare. Tra queste mi limito a citare le spese di ufficio e quelle postali, telefoniche, telegrafiche, quasi tutte facilmente prevedibili e che spesso hanno subìto notevoli incrementi, almeno in apparenza senza giustificazione.

Non vi è dubbio che al Ministero dell'interno, con i tempi che corrono, si sia fatto uso del telefono più di quanto non fosse dato prevedere, ma che al Ministero della sanità le spese postali e telegrafiche siano aumentate di 1.245 milioni contro i 220 previsti, almeno a prima vista appare inspiegabile tenuto conto anche dei compiti che sono stati trasferiti alle regioni. Lo stesso può dirsi per gli aumenti di spesa del Ministero dell'agricoltura, sebbene per questo siano da considerarsi a parziale giustificazione i compiti nuovi relativi ai rapporti con la Comunità europea.

Vorrei infine accennare all'aumento subìto dalle spese per moduli, vaglia, registri eccetera, per i servizi bancoposta e telecomunicazioni, da 4.410 milioni a 13.000 milioni circa: questa operazione, assieme ad altre, sarebbe stata suggerita dal proposito di assicurare il pareggio alle scritture dell'Istituto poligrafico dello Stato; ma non si comprende perchè una tale esigenza relativa ai rimborsi da tempo dovuti sia stata considerata soltanto ora.

Le stesse critiche si potrebbero formulare per altre variazioni in aumento e per trarre conferma della eccessiva approssimazione con la quale sono state formulate le previsioni di spesa ed anche per quelle in diminuzione con le quali sono state cancellate o decurtate a volte spese che sembrano necessarie ed indifferibili. Bisogna pur ricordare che alcune variazioni in aumento si riscontrano a conferma di una inveterata tendenza allo spreco: una tendenza che occorrerebbe al più presto invertire perchè il programma di austerità auspicato dal ministro Pandolfi non resti un proposito vano. Alla riduzione della spesa pubblica si giunge anche attraverso il contenimento degli sprechi di ogni genere: da quelli di modesta entità in precedenza esaminati a quelli connessi agli automatismi perversi che spingono salari e pensioni verso livelli insostenibili.

Il senatore Spezia, a conclusione della sua relazione, identifica le cause che hanno determinato una minore entrata per l'IRPEF e per l'IVA nel rallentamento del ritmo produttivo. Ma oltre a questi motivi, purtroppo incontestabili, il divario tra dati previsionali e quelli ormai definitivi va attribuito a carenze organizzative nella pubblica amministrazione nella quale occorre operare le previste ed ormai indilazionabili riforme di struttura.

Un brevissimo cenno, dopo quanto ha esposto il senatore Spezia, è anche necessario per la deroga riscontrata dai colleghi del Gruppo comunista alla legge di contabilità generale dello Stato in alcuni articoli della presente proposta di legge in sede di discussione nella Commissione di merito. Questo ricorso alla deroga è apparso tanto più discutibile in quanto il problema amministrativo può essere risolto con una soluzione corretta attraverso emendamenti ai capitoli interessati del bilancio di previsione per il 1979 ancora in discussione nell'altro ramo del Parlamento e perchè l'Esecutivo si era impegnato ad applicare fedelmente le norme introdotte con la riforma della contabilità generale dello Stato, non appena questa fosse stata operante.

Concludendo, il disegno di legge in esame, nel quale è prevalente la funzione tecnica di aggiustamento, non poteva proporsi compiti più ambiziosi di quelli che già assolve. D'altra parte non mancano operazioni che vanno favorevolmente considerate sulle quali, a ragione, l'onorevole relatore richiama l'attenzione dell'Assemblea.

Per queste considerazioni particolarmente, ritengo di poter raccogliere l'invito del senatore Spezia rivolto all'Assemblea al termine della sua lucida e sintetica relazione, esprimendo voto favorevole a questo disegno di legge, nel testo modificato secondo gli emendamenti proposti dalla Commissione e

dal Governo, a nome del Gruppo della democrazia nazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scutari. Ne ha facoltà.

SCUTARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, concordiamo con la relazione svolta dal senatore Spezia, anche perchè il testo che abbiamo qui davanti da esaminare è un testo profondamente modificato rispetto al testo originario. Infatti lo stesso relatore ha sottolineato l'impegnato dibattito che ha avuto luogo nella Commissione e che ha portato appunto alla soppressione degli articoli 10, 13, 15 e 16, nonchè allo stralcio di alcuni altri articoli. Nel testo che abbiamo davanti praticamente mancano 14 articoli che non sono stati riportati, per cui bisogna ricorrere al testo originario per avere l'idea completa . . .

PRESIDENTE. L'oratore si riferisce allo stampato 1418-A.

SCUTARI. È chiaro quindi che questo dibattito che ha impegnato la Commissione, su cui c'è stata una concorde valutazione da parte della Commissione stessa, credo che rappresenti un fatto positivo. Infatti, pur riconoscendo che l'articolato originario doveva servire, nell'intenzione del Governo, a superare certi inconvenienti, ci si è resi conto però che il non sopprimere questi articoli di cui ha parlato il relatore avrebbe creato inconvenienti maggiori per il futuro, in quanto non solo si sarebbe violata la legge di contabilità, ma si sarebbe messo il Governo ed in particolare il Tesoro in condizione di non potere nel futuro respingere richieste di spese da parte di altre amministrazioni, mettendo così lo stesso Tesoro nelle condizioni di non poter governare le richieste e la spesa pubblica. Credo quindi che questo sia un elemento estremamente positivo di un rapporto che è venuto a crearsi nella Commissione bilancio e che ha portato a questa nuova stesura. Lo stesso stralcio degli articoli 20 e 21, di cui parlava il relatore Spezia, è un elemento per poter raccordare queste variazioni alla legge finanziaria di cui siamo in attesa.

Il Gruppo comunista ha dunque valutato positivamente queste modifiche e ha dato il suo contributo per arrivare ad esse. Pertanto su tali modifiche il parere del Gruppo comunista è favorevole. Concordiamo con il relatore anche nel porre questa terza variazione di bilancio nella sua giusta collocazione che è quella di un aggiustamento a fine 1978 per spostamenti e variazioni che giustamente nel corso dell'anno possono avvenire in quanto nessun bilancio può essere estremamente rigido, altrimenti ciò porterebbe il Governo e lo stesso Parlamento a non potersi muovere. Si tratta quindi di aggiustare nel corso di questi ultimi mesi tutte le variazioni che sono avvenute durante l'anno.

Ma su queste variazioni desidero fare alcune brevissime considerazioni, anche perchè tali considerazioni sono emerse nelle Commissioni che hanno espresso il parere su questo provvedimento. Praticamente si parte dalla constatazione che andiamo in direzione di un allargamento delle spese correnti: l'aumento dei compensi per lavoro straordinario, l'aumento dell'indennità di missione. Non rientriamo cioè — questo è il nostro parere — nella logica di una rigida applicazione del contenimento delle spese, concetto espresso molte volte dal Ministro del tesoro e sul quale noi concordiamo. Notiamo che con questa nota di variazione le somme stanziate sono superiori a quelle previste nel bilancio iniziale del 1978 e gli aumenti previsti investono tutti i settori della pubblica amministrazione. Si tratta di una forma generalizzata di aumento dei compensi e degli straordinari che investe tutta l'amministrazione e comporta un ampliamento della spesa pubblica corrente. L'aumento dello straordinario è anche in contrasto con la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato di cui alla legge n. 422 del 27 luglio 1977 che stabilisce che il lavoro straordinario può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili. Invece con la nota di variazione troviamo una normalizzazione di

questi aumenti per il lavoro straordinario. D'altra parte si può anche dire che l'incremento della spesa corrente riferito al compenso per lavoro straordinario è una pratica applicazione della nuova disciplina stabilita dalla legge 22 luglio 1978, n. 1385. Però a questo proposito non possiamo non rilevare che in occasione della discussione parlamentare su questo disegno di legge il Governo assicurò che per lo meno per il 1978 si sarebbe contratto il numero complessivo delle ore al fine di non superare gli stanziamenti originariamente iscritti nel bilancio di previsione. Analogo discorso il Governo fece per quanto riguarda il nuovo trattamento delle indennità di missione. Tali assicurazioni fornite dal Governo risultano sostanzialmente disattese, per cui nel presente provvedimento di variazione si registra un incremento netto di 180.451.000.000 di lire destinato alla seconda categoria della classificazione economica del personale in attività di servizio, incremento nella quasi totalità assorbito dai nuovi trattamenti per il lavoro straordinario e per le missioni. L'entità di tale incremento fa sorgere anche il dubbio che prestazioni di missione effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa siano in sostanza state liquidate in base al trattamento più favorevole. Tale vicenda conferma l'estrema difficoltà per il Parlamento e per noi della Commissione bilancio di avere una percezione esatta della reale incidenza finanziaria di nuove normative che modificano alcuni profili del trattamento del personale in servizio.

Comprendo anche il discorso — che è stato fatto in sede di Commissione bilancio — che oggi è necessario ricorrere a questo sistema per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione (pubblica amministrazione la cui efficienza è oggi un po' criticata da tutti e si tratta di una critica che va anche al di là del Parlamento, che investe l'opinione pubblica). Capisco quando si dice che è necessario oggi affrontare questi problemi, ma vedo il pericolo, come risulta da queste variazioni, che l'efficienza della pubblica amministrazione debba derivare solo dal lavoro straordinario. Su questo non concordiamo, nel senso che non è la via da percorrere; anzi, seguendo questa strada, prima o poi l'inefficienza della pubblica amministrazione si aggraverà. Si tratta invece di arrivare ad una remunerazione qualificata basata sulla produttività, sugli orari, cioè su un discorso nuovo che bisogna fare in tale direzione anche perchè, così muovendosi, se poi si arriverà al compenso straordinario, questo avrà la sua efficacia in quanto opererà nel contesto di una riforma della pubblica amministrazione.

Questo problema colpisce anche per il fatto che la spesa aumenta in tutti i Ministeri, compresi quelli — escluso il Tesoro — che ormai hanno una riduzione delle loro competenze per il passaggio di funzioni dallo Stato alle regioni: parlo dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, beni culturali, turismo, trasporti, sanità ed altri, ossia Ministeri per i quali si deve fare un discorso serio, cioè snellimento dell'amministrazione, funzione diversa dei Ministeri stessi, snellimento delle spese correnti anche perchè è l'unico modo per favorire la possibilità per le regioni di svolgere meglio i loro compiti di elaborazione e di esecuzione quando il Ministero coordina solo e programma all'interno del paese.

Quando vediamo aumenti di spesa per tali Ministeri, possiamo anche preoccuparci per il fatto che si possono creare strutture parallele ministeriali e regionali, che determinano appesantimenti nelle strutture stesse amministrative e istituzionali dello Stato.

Altro elemento, trattato dal collega Spezia, è il problema del piano di emergenza dei lavori pubblici. Nessuno disconosce il fatto che il profilo qualificante di questo terzo provvedimento di variazione è costituito da un pacchetto di misure nel settore marittimo, idraulico, edilizio demaniale, che dovrebbero consentire una spesa aggiuntiva di 500 miliardi più i 500 miliardi di mutui per conto dell'ANAS. Lo stanziamento di tali somme è un elemento positivo per il semplice fatto che può essere impegnato in tempi rapidi, stando alle assicurazioni del Ministero dei lavori pubblici, e

questo significa rapido appalto e possibilità di evitare un residuo passivo in tale settore; significa anche la possibilità di occupazione di circa 10.000 unità. D'altra parte l'aspetto anche positivo è che è interessato in particolare il Mezzogiorno per quanto riguarda questo settore di intervento. Non c'è qui il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, ma io credo che sarebbe necessario fare un discorso su questi piani di emergenza per opere pubbliche di grandi dimensioni capaci di assicurare lavoro a grandi masse di disoccupati del Mezzogiorno. Abbiamo visto anche nelle ultime statistiche che l'aggravamento della disoccupazione meridionale è derivato in gran parte dal fatto che è venuto meno l'intervento dello Stato nelle opere pubbliche in quanto il Ministero dei lavori pubblici ha abdicato alla sua funzione di intervento permanente e ordinario nel Mezzogiorno, lasciando solo alla Cassa il compito di intervenire ma in momenti e in funzione straordinari.

Quindi è chiaro che se oggi abbiamo questo momento di crisi del Mezzogiorno, uno degli elementi da considerare è anche il venir meno di questi interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

D'altra parte ricordiamoci che in momenti di crisi gravissima, secondo anche esperienze del passato in molti paesi del mondo, si è intervenuti in questa direzione per zone particolari proprio attraverso una politica di lavori pubblici.

Penso dunque che, se saremo accorti ad appaltare subito, a mettere in movimento questi 500 miliardi, faremo un passo in avanti specialmente in una zona come il Mezzogiorno colpita da una disoccupazione estremamente grave.

Naturalmente bisogna anche tenere conto che possono sorgere delle perplessità in questa direzione in ordine all'esigenza di tenere sempre un raccordo con il piano triennale. Oggi siamo all'inizio, ma è chiaro che non sappiamo ancora come deve essere questo raccordo perchè non abbiamo ancora il piano triennale. In altre parole, il pericolo potrebbe essere anche che vi sia una dispersione — e qui naturalmente voglio fare un richiamo all'attenzione del Ministero dei lavori pubblici — degli interventi sotto la spinta di pressioni settoriali di varie zone del nostro paese, così come si è verificato nel passato.

Abbiamo invece bisogno di concentrare questi interventi selezionando le scelte, completando i programmi in una visione programmatoria che privilegi, sì, il Mezzogiorno ma anche l'inizio immediato dei lavori e il completamento delle opere.

Con queste considerazioni concludo esprimendo il voto favorevole del Gruppo comunista alla terza nota di variazione presentata dal Tesoro e dal Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fossa. Ne ha facoltà.

F O S S A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel prendere la parola a nome del Gruppo socialista sul disegno di legge n. 1418 relativo alle variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 mi sembra che non sia possibile prescindere, se pur brevemente, da un'analisi degli aspetti che maggiormente emergono e definiscono la situazione economica e sociale del paese.

Devo per questa ragione rivolgere un plauso a tutti i colleghi relatori e a tutti coloro che mi hanno preceduto nel dibattito perchè, indipendentemente da un giudizio di merito sul contenuto del disegno di legge, hanno tutti dimostrato un notevole impegno nel ricondurre il provvedimento relativo alle variazioni di bilancio ad un quadro generale delle condizioni obiettive nelle quali il Governo si propone di operare, spostando in una certa misura il dibattito dai temi specifici e strettamente tecnici delle variazioni di bilancio ai ben più importanti e qualificanti problemi che riguardano la politica economica che il Governo oggi porta avanti e di cui le variazioni di bilancio 1978 rappresentano certamente uno strumento importante di realizzazione.

Per procedere rapidamente in tali analisi mi sembra sia indispensabile entrare subito nel dibattito che da alcuni mesi si è particolarmente ed intensamente sviluppato nei

partiti, nei sindacati, nel Parlamento e nel paese riguardo alle misure da prendere per ottenere un'immediata e consistente ripresa della nostra economia.

I dati più recenti confermano la pesantezza e la gravità della situazione economica: la disoccupazione è in aumento e sta assumendo forme drammatiche; il processo inflazionistico continua a muoversi con andamento ben più che strisciante.

Come è ampiamente riconosciuto, la crisi dell'economia italiana ha carattere strutturale e richiederebbe, quindi, importanti interventi sui settori arretrati e sulle strozzature dello sviluppo; a fronte di tali esigenze vi è un processo di investimenti che continua a perdere colpi: infatti gli investimenti fissi a prezzi 1970 sono diminuiti da livelli intorno ai 13.000 miliardi degli anni 1973-1974 (12.992 miliardi nel 1973; 13.451 miliardi nel 1974) a 11.704 miliardi nel 1975, a 11.938 miliardi nel 1977 e si prevede risultino di 11.728 miliardi a consuntivo del 1978.

Gli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto sono diminuiti — sempre in lire 1970 — da 5.579 miliardi nel 1973 e 5.942 miliardi nel 1974 a 4.812 miliardi nel 1975, a 5.275 miliardi nel 1977 e si prevede risultino di soli 5.032 miliardi nel 1978.

Tali andamenti si riflettono in modo più pesante sul Mezzogiorno dove si raccolgono una parte importante della manodopera disoccupata e quasi metà delle nuove leve di lavoro.

Tra il 1973 e il 1977 (non sono disponibili stime per il 1978) gli investimenti fissi nelle regioni meridionali sono diminuiti, a prezzi 1970, da 4.070 miliardi a 3.620 miliardi di lire.

Gli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto sono scesi da 1.857 miliardi nel 1973 a 1.390 miliardi nel 1977.

In questo modo la struttura degli investimenti nel Mezzogiorno si è andata modificando nuovamente in favore delle costruzioni e delle opere pubbliche e a danno degli investimenti direttamente produttivi.

Nel 1973 gli investimenti in costruzioni ed opere pubbliche rappresentavano il 53,3 per cento degli investimenti fissi, mentre nel 1977 la relativa percentuale è salita al 62,8 per cento.

Passiamo ora ad un settore di importanza strategica per un razionale sviluppo territoriale e sociale del nostro paese e per un equilibrato andamento della nostra bilancia dei pagamenti: l'agricoltura. Nel 1973-1974 il valore aggiunto del settore agricolo oscillò, a prezzi 1970, fra 5.087 miliardi e 5.182 miliardi; nel 1977, a soli quattro anni di distanza, lo stesso valore aggiunto ha raggiunto, sempre a prezzi 1970, i 5.059 miliardi e si prevede debba risultare di 5.180 miliardi nel 1978. In sostanza, anche in questo campo, non vi è stato alcun progresso in termini di produzione reale!

Cambiare i meccanismi in atto non è certo cosa agevole, ma non vi è dubbio che già da ora sia necessario svolgere ogni sforzo perchè si creino le premesse per uno sviluppo che incida effettivamente sulla struttura economica del paese creando un meccanismo autopropulsivo specie nel Mezzogiorno.

Per avviare questo processo è necessario giungere rapidamente ad una riqualificazione della spesa pubblica con il contenimento delle spese correnti a vantaggio delle spese in conto capitale e, nell'ambito di queste ultime, degli interventi che siano rivolti a rimuovere condizioni di ritardo e di bassa produttività.

In questo senso una notevole importanza riveste il piano triennale in corso di predisposizione, su cui il Parlamento dovrà essere chiamato a pronunciarsi in tempo debito e con la larghezza di tempo necessaria per un approfondito esame.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha presentato, come ha detto il relatore, un provvedimento per la modifica delle previsioni di spesa del bilancio 1978 non solo per assolvere la sua funzione di assestamento delle previsioni, ma soprattutto per rapportare in modo concreto il bilancio stesso alle diverse esigenze che si sono manifestate nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio.

Si tratta, in ordine di tempo, del terzo provvedimento di variazione, presentato dal Governo, che noi giudichiamo importante e di portata rilevante, tale da riflettersi in

modo positivo sul piano qualitativo e quantitativo sulle caratteristiche e sull'equilibrio del bilancio di previsione 1978.

Il comportamento del Governo in questa occasione può essere considerato positivo in quanto il provvedimento qui presentato costituisce un quadro globale, preciso e sufficientemente dettagliato degli aggiustamenti che si sono resi, e si rendono, necessari per adattare l'attività della pubblica amministrazione ai mutamenti avvenuti ed emersi, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

L'esame puntuale e circostanziato di tale quadro avrebbe richiesto un maggiore periodo di tempo e un dibattito più ampio al fine di un maggior approfondimento dei problemi.

Noi socialisti giudichiamo comunque positivo il fatto che l'esame delle variazioni di bilancio è stato preceduto dalle comunicazioni del ministro Stammati alla 8ª Commissione in particolare riguardo al programma straordinario e di emergenza per le opere pubbliche.

Ci permettiamo però di osservare, come abbiamo già avuto occasione di fare in Commissione, in via preliminare, che è necessario stabilire un diverso rapporto tra Esecutivo e Parlamento in quanto il Parlamento non può continuare ad essere informato dell'azione governativa su scelte fondamentali e qualificanti molto tempo prima attraverso le notizie di stampa e poi nelle Aule parlamentari, spinto e sollecitato dall'urgenza di approvare i provvedimenti.

Fatte queste premesse di carattere generale, è necessario subito sottolineare che il disegno di legge mi sembra perfettamente in linea con gli obiettivi che il Governo e le forze politiche che lo sostengono intendono perseguire: lotta alla disoccupazione, massima concentrazione degli interventi finanziari nelle zone più colpite (Mezzogiorno, Isole), tentativo di raccordo fra questo programma di emergenza e il piano triennale.

Infatti mi sembra giusto porre in rilievo che l'insieme delle variazioni di spesa porta sotto il profilo di una classificazione economico-funzionale ad un aumento delle spese in conto capitale cioè all'incremento di una categoria di spese che era stata largamente trascurata nella previsione iniziale di bilancio 1978 rispetto al bilancio 1977.

Vi è stato quindi, da parte del Governo, un aggiustamento della politica del bilancio in modo da favorire con lo spostamento di risorse, in misura certamente ancora insufficiente, il rilancio degli investimenti nei settori delle opere marittime, opere idrauliche e viabilità, edilizia demaniale, attività produttive idonee a recepire nei tempi brevi e con immediatezza manodopera attualmente disoccupata.

Mi pare altresì opportuno sottolineare che questo programma di emergenza e di pronto intervento di carattere certamente anticongiunturale si qualifica in parte anche sul piano strutturale sia per il completamento di opere pubbliche di vitale importanza, sia per la tipologia degli interventi, sia per far fronte alla disoccupazione (35.000 posti di lavoro, di cui il 60 per cento nel Meridione).

Programma di emergenza o programma d'urto come è stato definito dal ministro Stammati, esso prevede 1.000 miliardi di finanziamenti da effettuare entro il 31 dicembre 1978. 500 miliardi finanziati con la nota di variazione di bilancio: edilizia demaniale, 150 miliardi (75 nel Meridione); opere marittime, 200 miliardi (110 nel Meridione); opere idrauliche, 150 miliardi (75 nel Meridione).

Vi si aggiunge l'autorizzazione all'ANAS per contrarre mutui fino alla corrispondenza di 500 miliardi ai fini della manutenzione e della costruzione di strade.

Non possiamo sottacere che in questo settore centinaia di cantieri di lavoro sono fermi in attesa di finanziamenti.

Per quanto attiene alla nota di variazione di 200 miliardi per l'esecuzione di opere marittime chiediamo al Governo se questo finanziamento rientra o meno nel piano di investimento di 800 miliardi previsti per il prossimo triennio.

A nostro giudizio gli 800 miliardi (750 per opere marittime e 50 per escavazione nei porti) non dovrebbero incidere su questa nota di variazione.

A proposito della ripartizione dei fondi destinati alle opere marittime noi chiediamo al Ministro se rispondono al vero le noti-

zie apparse nei giorni scorsi sulla stampa che il Governo avrebbe già definito nei particolari il piano di intervento per il settore e che avrebbe già pronto un elenco dei porti tra i quali sarebbero stati ripartiti i finanziamenti per 200 miliardi.

Se le notizie sono vere e se il riparto dovesse avvenire secondo i criteri generali indicati dal sottosegretario senatore Rosa noi esprimiamo ancora una volta la nostra contrarietà.

Siamo contrari cioè ad una distribuzione a pioggia per tutte le opere, ma in modo particolare per i porti.

Per l'alto costo delle opere marittime la polverizzazione degli investimenti a ben poco serve. Il più delle volte con questi finanziamenti scarsamente organici si dà inizio ad un programma di lavori che finiscono poi per restare incompiuti con tutte le conseguenze di carattere tecnico-economico che ne derivano (esempio: Superbacino di Genova, 1969). Non è facile superare criteri clientelari e campanilistici, mascherati sovente da motivazioni di ordine sociale; tuttavia se si vuole realizzare un qualche cosa di utile nell'interesse generale dell'economia del paese diventa necessario anche dire « no » a molte richieste.

Per questa ragione noi abbiamo approvato in Commissione il parere espresso dal collega senatore Ottaviani che invita il Governo a seguire nella predisposizione ed attuazione del piano straordinario di investimenti in opere pubbliche i seguenti criteri:

1) massima concentrazione degli interventi;

2) scelta organica fra i progetti già predisposti onde assicurare rapidità di spesa ed efficacia degli interventi, con l'intento di evitare dispersioni e sprechi.

Notevole attenzione dovrà essere fatta al momento dell'impegno e della spesa delle nuove disponibilità di interventi determinate dal piano straordinario di investimenti.

È necessaria la massima tempestività perchè gli investimenti si realizzino nei tempi voluti e gli stanziamenti non restino sulla carta. Si renderà opportuno utilizzare tutti quegli organismi che più possono garantire organicità e rapidità di azione.

Il disegno di legge che è al nostro esame prevede, accanto ai maggiori investimenti in spese pubbliche, altri importanti interventi pur se contenuti in termini quantitativi: citerò — ad esempio — l'adeguamento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (+56,1 miliardi di lire); l'aumento del fondo a favore della regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale (+31,5 miliardi di lire), l'aumento del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale (+30 miliardi di lire).

Ma, nel contempo, va fatta attenzione anche alle variazioni dal lato delle entrate, minori entrate, rispetto alle previsioni, per il gettito dell'IVA (meno 700 miliardi) e dell'IRPEF (meno 500 miliardi) che devono far riflettere sul grado di efficienza e di incisività del nuovo sistema tributario e sulle conseguenze che potranno aversi nei bilanci dei prossimi anni. Queste minori entrate trovano, formalmente, compenso nell'imposta sostitutiva degli interessi (+500 miliardi) e nel gettito dell'ILOR (+700 miliardi) ma deve ricordarsi che quest'ultima partita è di recente acquisizione nel bilancio dello Stato, attraverso l'autotassazione e il meccanismo degli anticipi di imposta.

Va esaminata attentamente tutta la politica delle entrate del bilancio ed in particolare si deve porre rimedio alle scandalose evasioni di imposte dirette e dell'IVA che tanto contribuiscono a rendere più pesante il clima sociale e a creare ingiuste sperequazioni fra settori economici e ceti produttivi.

Onorevoli senatori, le considerazioni e le critiche che ho svolto in questo breve intervento non modificano certamente il giudizio positivo sul disegno di legge che rappresenta un necessario punto di saldatura e un deciso passo avanti verso quella revisione della spesa pubblica su cui deve fondarsi l'azione e l'iniziativa permanente del Governo per superare l'attuale grave crisi economica e sociale del paese.

Questo disegno di legge di variazioni al bilancio rappresenta, come ho avuto modo

di dire, un provvedimento a sanatoria anche della gestione contabile del 1978.

Sarà opportuno però, al fine di evitare il ripetersi di consistenti provvedimenti di assestamento in chiusura degli esercizi futuri, sottolineare la necessità e l'urgenza di una revisione dei criteri con cui viene formulato il bilancio preventivo, che deve essere la espressione delle realtà economiche ed istituzionali nel cui ambito opera lo Stato nonchè delle linee direttrici di un preciso piano economico che sostanzi la volontà politica degli organi responsabili per il superamento degli squilibri esistenti onde realizzare un concreto equilibrio tra risorse e loro impiego, cui deve tendere la programmazione economica. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S P E Z I A , *relatore*. Signor Presidente, ritengo che le osservazioni fatte riguardino la competenza diretta del Ministro, per cui non avrei altro da aggiungere alla mia relazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

* P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che farei torto alla eccellente relazione del senatore Spezia se aggiungessi qualche parola di commento, per cui mi limito a ringraziarlo. Ringrazio anche i senatori Basadonna, Scutari e Fossa per le parole e gli ammonimenti al Governo, di cui mi farò personalmente carico.

Per quanto riguarda alcune questioni sollevate dal senatore Fossa circa la destinazione delle risorse che vengono rese disponibili con l'attuale provvedimento di variazione al bilancio, vorrei dire che la questione è attualmente affrontata in sede di Camera dei deputati nella legge finanziaria, che reca finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli qui previsti in materia di lavori pubblici. In quella sede il Governo renderà note le sue determinazioni, essendo indirizzo generale del Governo tener conto nella misura massima possibile delle indicazioni che in sede parlamentare vengono date per l'uso e l'impiego delle risorse disponibili. Questo vale in modo particolare per la questione delle opere pubbliche straordinarie e in modo ancora più specifico per la questione delle opere portuali. In quella sede il Governo renderà compiutamente noto il suo indirizzo.

Mi limito a queste pochissime annotazioni ringraziando la Commissione bilancio per l'eccellente lavoro che ha fatto e il suo presidente, senatore Colajanni, e invitando il Senato ad approvare il provvedimento così come è stato presentato dalla Commissione, con l'aggiunta di un emendamento che mi sono permesso di presentare io stesso tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 1.

La somma da rimborsare all'ANAS per le rate di mutuo scadenti il 1° gennaio 1978, indicata in lire 273.918.000 nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è elevata a lire 846.708.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1978, fissato in lire 559.025.258.000 dall'articolo 21 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è ridotto di lire 18

miliardi 345.200.000 per effetto dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1978, n. 483.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978, fissato in lire 1.231.595.333.000 dall'articolo 26 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è aumentato di lire 77.748.450.000 in relazione alle variazioni che si apportano con la presente legge nonchè di lire 18.700.000.000 e di lire 7 miliardi 400.000.000 in relazione all'applicazione, rispettivamente, delle leggi 9 gennaio 1978, numero 7 e n. 8, tenuto conto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1976, n. 11, recata dall'articolo 25 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è aumentata, per l'anno finanziario 1978, di lire 15.120.600.000.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'importo di lire 4.437.675.000 che con la presente legge viene portato in aumento dell'assegnazione per l'anno 1978 in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in relazione alle somme dovute dall'Opera stessa al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, si applicano le norme di cui all'articolo 216 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e, pertanto, sarà versato al capitolo n. 3615 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'anno 1978.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, destinato a corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, è aumentato, per l'anno finanziario 1978, di lire 25 miliardi.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 1972, n. 734, successivamente integrato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261, per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente, è revocata.

Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla Regione Marche.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143, già sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in lire 113.715.000.000

ed in lire 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1° marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352 e 1° luglio 1977, n. 403 ».

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 81 della legge 27 aprile 1978, n. 143, relativa al funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 180 milioni.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 104 della legge 27 aprile 1978, n. 143, recante approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1978, è elevata da lire 129 miliardi 900.000.000 a lire 633.670.000 000.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 12.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, è ridotta, per l'anno finanziario 1978, di lire 50 milioni.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Art. 14.

Il contributo di lire 275.000.000 dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro per l'anno finanziario 1978, stabilito dall'articolo 196 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è elevato di lire 80.000.000.

(*È approvato*).

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Art. 17.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1978, sono apportate le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

(*È approvato*).

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art. 18.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e dello spettacolo, dei beni culturali e ambientali, sono introdotte, per l'anno finanziario 1978, le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

(*È approvato*).

VARIAZIONI AI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME

Art. 19.

Nei bilanci dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali sono introdotte, per l'anno finanziario 1978, le variazioni di cui all'annessa Tabella *C*.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 20.

I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli Uffici pagatori nel mese di dicembre 1978 e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre 1978, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

SPEZIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIA, *relatore*. Signor Presidente, a norma dell'articolo 101 del Regolamento propongo che l'articolo 20 ed il successivo articolo 21 siano stralciati tenendo conto del riferimento agli articoli 46 e 47 della legge finanziaria in discussione alla Camera.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sulla richiesta di stralcio.

PANDOLFI, *ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono osservazioni, la proposta di stralcio è accettata.

Si dia comunque lettura dell'articolo 21.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 21.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 22.

Alle spese di cui ai capitoli n. 2532 e n. 2533 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli n. 1301 e n. 1302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed ai capitoli n. 1261 e n. 1262 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le spese di cui ai capitoli nn. 2532 e 2533 dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, ai capitoli numeri 1301 e 1302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed ai capitoli numeri 1261 e 1262 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate nell'anno finanziario 1978 possono essere impegnate negli esercizi successivi ».

22. 1 IL GOVERNO

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Mi rimetto al testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S P E Z I A , *relatore.* La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 23.

Il terzo comma dell'articolo 40 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è così modificato:

« Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 è stabilito nella somma di lire 58.000 miliardi ».

(*È approvato*).

Art. 24.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

(*È approvato*).

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Amministrazione delle finanze*

Cap. n. 1024	– Imposta sul reddito delle persone giuridiche . . .	L.	150.000.000.000
» » 1025	– Imposta locale sui redditi	»	700.000.000.000
» » 1026	– Ritenute su interessi, premi, ecc.	»	500.000.000.000
» » 1027	– Ritenute d'acconto, ecc.	»	70.000.000.000

RUBRICA 2. — *Amministrazione del tesoro*

Cap. n. 2354	– Partecipazione dello Stato agli utili, ecc.	»	5.000.000.000
» » 2368	– Entrate eventuali, ecc.	»	100.000.000.000

RUBRICA 1. — *Amministrazione delle finanze*

Cap. n. 2604	– Diritti erariali, ecc.	»	8.000.000.000

RUBRICA 2. – *Amministrazione del Tesoro*

Cap. n. 3235	– Interessi dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	L.	134.837.844.000
» » 3433	– Versamenti dell'Amministrazione delle poste, ecc. .	»	32.848.416.000
» » 3437	– Rimborso da aziende autonome, ecc.	»	16.483.200.000
» » 3447	– Rimborsi e concorsi, ecc.	»	16.000.000.000
» » 3467	– Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	100.000.000.000
» » 3484	– Entrate eventuali, ecc.	»	10.000.000.000
» » 3514	– Rimborso da parte delle Comunità, ecc.	»	15.000.000.000

RUBRICA 7. — *Amministrazione dei trasporti*

Cap. n. 3570	– Entrate eventuali, ecc.	L.	298.909.035

RUBRICA 15. — *Comunità europee, risorse proprie*

Cap. n. 3980	– Prelievi, supplementi, ecc.	L.	30.000.000.000

Accensione di prestiti

Cap. n. 5065 – (di nuova istituzione). Somma corrispondente all'ammontare dei certificati di credito rilasciati all'Ufficio italiano dei cambi in corrispondenza delle somme dallo stesso anticipate per il finanziamento della spesa relativa alla partecipazione dell'Italia al Fondo asiatico di sviluppo in applicazione della legge 23 dicembre 1976, n. 864	L.	24.234.245.826
Totale degli aumenti . . .	L.	1.912.702.614.861

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Amministrazione delle finanze*

Cap. n. 1023 – Imposta sul reddito delle persone fisiche	L.	500.000.000.000
» » 1203 – Imposta sul valore aggiunto	»	700.000.000.000
» » 1401 – Imposta di fabbricazione sugli spiriti	»	15.000.000.000
» » 1451 – Imposta sul consumo del caffè	»	100.000.000.000
» » 1601 – Imposta sul consumo dei tabacchi	»	70.000.000.000
» » 1807 – Diritto speciale a favore dello Stato, ecc.	»	35.000.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.420.000.000.000

TABELLA *B*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali dello Stato*

Cap. n. 1007	– Spese per la Camera dei Deputati	L.	3.000.000.000

RUBRICA 2. – *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Cap. n. 1044	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	400.000.000
» » 1109	– Spese postali e telegrafiche	»	20.000.000
» » 1184	– Spese per le zone di confine	»	9.352.000
» » 1189	– Assegnazione all'opera nazionale per gli invalidi di guerra	»	4.437.675.000

RUBRICA 3. — *Commissariato dello Stato nella regione siciliana*

Cap. n. 1421	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.722.000
» » 1442	– Spese di ufficio	»	100.000

RUBRICA 4. — *Ufficio del rappresentante del Governo nella regione sarda*

Cap. n. 1481	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	5.007.000
» » 1482	– Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . .	»	286.000
» » 1503	– Spese di ufficio	»	2.100.000

RUBRICA 5. — *Commissariato del Governo per la provincia di Trento*

Cap. n. 1551	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	14.348.000

RUBRICA 6. — *Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano*

Cap. n. 1611	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	16.691.000

RUBRICA 7. — *Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

Cap. n. 1682	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	33.445.000
» » 1686	– Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . .	»	800.000

RUBRICA 9. — *Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie*

Cap. n. 1921	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.200.000
» » 1941	– Spese per il funzionamento, ecc.	»	14.910.000

RUBRICA 10. — *Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*

Cap. n. 1974	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	59.000.000
» » 2007	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	1.500.000

RUBRICA 11. — *Consiglio Superiore della pubblica amministrazione*

Cap. n. 2074	– Spese per il funzionamento, ecc.	L.	30.000.000
» » 2075	– Manutenzione, noleggio, ecc.	»	10.000.000

RUBRICA 12. — *Scuola Superiore della pubblica amministrazione*

Cap. n. 2191	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	25.000.000
» » 2192	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	20.000.000
» » 2228	– Spese per le relazioni pubbliche, ecc.	»	3.000.000
» » 2229	– Acquisto di riviste, ecc.	»	6.500.000
» » 2231	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	9.500.000

RUBRICA 13. — *Ufficio per l'attuazione delle regioni*

Cap. n. 2364	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	28.000.000

RUBRICA 17. — *Servizi informazioni e proprietà intellettuale*

Cap. n. 2912	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	27.400.000
» » 2914	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	6.000.000
» » 2965	– (Modificata la denominazione) Spese per i servizi di stampa e di informazione, ivi comprese le spese derivanti dall'attuazione di accordi e programmi di cooperazione nel campo della informazione	»	4.421.835.000

RUBRICA 19. — *Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Cap. n. 3313	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	3.500.000
» » 3315	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	37.000.000
» » 3347	– Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	850.000
» » 3349	– Rimborso ad Enti pubblici, ecc.	»	40.000.000

RUBRICA 20. — *Consiglio di Stato*

Cap. n. 3542	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	22.200.000
» » 3544	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	1.500.000
» » 3546	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	10.000.000

Cap. n. 3547	– Indennità ai Presidenti, ecc.	L.	35.000.000
» » 3587	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	600.000

RUBRICA 21. — *Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana*

Cap. n. 3662	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	2.700.000

RUBRICA 22. — *Tribunali amministrativi regionali*

Cap. n. 3731	– Spese per il funzionamento, ecc.	L.	500.000.000

RUBRICA 23. — *Corte dei conti*

Cap. n. 3812	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	94.800.000
» » 3813	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	160.000.000
» » 3844	– Funzionamento, ecc. della biblioteca, ecc.	»	8.200.000
» » 3846	– Spese per il funzionamento degli uffici, ecc. . . .	»	6.000.000
» » 3847	– Spese postali e telegrafiche	»	5.000.000

RUBRICA 24. — *Avvocatura dello Stato*

Cap. n. 3982	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	59.000.000
» » 3983	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	3.700.000
» » 3987	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	16.000.000
» » 4024	– Spese di ufficio, ecc.	»	60.000.000
» » 4025	– Fitto di locali	»	15.000.000
» » 4027	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	5.000.000
» » 4028	– Spese di stampa, ecc.	»	20.000.000
» » 4029	– Spese di copia, ecc.	»	10.000.000
» » 4030	– Funzionamento, ecc. delle biblioteche, ecc.	»	25.000.000

RUBRICA 25. — *Servizi centrali del tesoro*

Cap. n. 4284	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	70.500.000
» » 4298	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	120.000.000
» » 4302	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	300.000
» » 4493	– Contributi e concorsi, ecc.	»	13.832.000
» » 4499	– Spese derivanti dall'esecuzione degli accordi internazionali, ecc.	»	15.120.600.000
» » 4524	– Contributo alla spesa, ecc.	»	39.723.050.000
» » 4579	– Somme da erogare alla Cassa depositi, ecc. . . .	»	29.870.786.000
» » 4607	– (di nuova istituzione) Sovvenzione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato a pareggio del disavanzo	»	4.719.000.000
» » 4693	– (di nuova istituzione) Interessi di preammortamento sulle somme anticipate dall'ufficio italiano dei cambi per la partecipazione italiana alla Banca Interamericana di sviluppo (Spese obbligatorie)	»	197.057.000

RUBRICA 26. — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato*

Cap. n. 4984	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	20.000.000
» » 5031	– Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. .	»	36.000.000
» » 5033	– Spese per la fornitura, ecc. di carta, ecc.	»	37.000.000.000
» » 5035	– Spese, ecc. per forniture dei materiali, ecc.	»	1.000.000.000
» » 5042	– Spese per la pulizia, ecc.	»	300.000.000
» » 5043	– Spese per il pagamento dei canoni acqua, ecc. .	»	2.500.000.000
» » 5047	– Spese per la fornitura, ecc. delle targhe, ecc. . .	»	5.000.000.000
» » 5050	– Spese di ufficio, ecc.	»	760.000.000
» » 5051	– Spese per forniture, ecc. di carta, ecc.	»	11.940.000.000
» » 5052	– Spese per la fornitura, ecc. delle carte rappresentative, ecc.	»	3.783.200.000
» » 5053	– Acquisto di mezzi di trasporto, ecc.	»	1.400.000
» » 5056	– Spese, ecc. per la stampa, ecc.	»	500.000.000

RUBRICA 27. — *Servizi speciali ed uffici esterni del tesoro*

Cap. n. 5202	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.200.000.000
» » 5204	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	30.000.000
» » 5205	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	15.000.000
» » 5267	– Spese d'ufficio, ecc.	»	180.000.000
» » 5273	– Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc.	»	350.000.000

RUBRICA 31. — *Ragioneria Generale dello Stato*

Cap. n. 5813	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	700.000.000
» » 5816	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	80.000.000
» » 5819	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	500.000.000
» » 5867	– Spese di ufficio delle Ragionerie regionali, ecc. . .	»	50.000.000
» » 5872	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	3.500.000
» » 5971	– Commissione delle Comunità, ecc.	»	30.000.000.000

RUBRICA 34. — *Danni di guerra e requisizioni*

Cap. n. 6362	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	100.000.000
» » 6401	– Spese per i gettoni, ecc.	»	47.000.000

RUBRICA 36. — *Fondi di riserva e speciali*

Cap. n. 6682	– Fondo da ripartire, ecc.	L.	25.000.000.000
» » 6771	– Fondo occorrente, ecc.	»	30.000.000.000

RUBRICA 25. — *Servizi centrali del Tesoro*

Cap. n. 7751	– Contributi alla Regione Siciliana, ecc.	L.	31.532.280.130
» » 7788	– Rimborso all'Azienda Nazionale autonoma delle strade, ecc.	»	572.790.000

Cap. n. 8026	– (di nuova istituzione) Somma da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per il finanziamento della spesa relativa alla partecipazione dell'Italia al Fondo asiatico di sviluppo	L.	24.234.245.826
» » 8315	– Anticipazioni all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	77.748.450.000

RUBRICA 36. — *Fondi di riserva e speciali.*

Cap. n. 9001	– Fondo occorrente, ecc. da provvedimenti legislativi in corso.	L.	80.000.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	468.769.411.956

b) In diminuzione:

RUBRICA 2. — *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Cap. n. 1042	– Spese per i viaggi del Presidente	L.	2.000.000
» » 1045	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	5.000.000
» » 1047	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	4.000.000
» » 1049	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	2.000.000
» » 1050	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.000.000
» » 1182	– Interventi a favore di Enti, ecc.	»	40.000.000

RUBRICA 3. — *Commissariato dello Stato nella regione siciliana*

Cap. n. 1423	– Indennità, ecc. per trasferimenti	L.	100.000

RUBRICA 4. — *Ufficio del rappresentante del Governo nella regione sarda*

Cap. n. 1505	– Fitto di locali	L.	1.500.000
» » 1507	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	886.000

RUBRICA 6. — *Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano*

Cap. n. 1637	– Spese per l'attuazione di corsi, ecc.	L.	9.352.000

RUBRICA 7. — *Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

Cap. n. 1683	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	800.000

RUBRICA 10. — *Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*

Cap. n. 2010	– Spese di qualsiasi tipo, ecc.	L.	2.900.000

RUBRICA 11. — *Consiglio Superiore della pubblica amministrazione*

Cap. n. 2076	– Spese per l'impianto dell'Albo, ecc.	L.	35.000.000
» » 2082	– Preparazione, stampa, ecc.	»	5.000.000

RUBRICA 12. — *Scuola superiore della pubblica amministrazione*

Cap. n. 2272	– Borse e premi di studio	L.	64.000.000

RUBRICA 13. — *Ufficio per l'attuazione delle Regioni*

Cap. n. 2361	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	28.000.000

RUBRICA 17. — *Servizi informazioni e proprietà intellettuale*

Cap. n. 2972	– Impianto e gestione, ecc.	L.	6.000.000

RUBRICA 19. — *Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Cap. n. 3341	– Compensi ad esperti, ecc.	L.	4.350.000

RUBRICA 20. — *Consiglio di Stato*

Cap. n. 3590	– Spese di rappresentanza	L.	600.000

RUBRICA 21. — *Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana*

Cap. n. 3661	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.300.000

RUBRICA 23. — *Corte dei conti*

Cap. n. 3845	– Fitto di locali	L.	20.000.000
» » 3850	– Spese di giustizia, ecc.	»	7.700.000
» » 3856	– Spese di copia, ecc.	»	1.000.000

RUBRICA 24. — *Avvocatura dello Stato*

Cap. n. 3986	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	2.600.000
» » 4010	– Trattamenti provvisori, ecc.	»	100.000.000
» » 4034	– Spese per studi, ecc.	»	87.576.000

RUBRICA 25 — *Servizi centrali del tesoro*

Cap. n. 4677	– Interessi di buoni ordinari del tesoro	L.	300.000.000.000

RUBRICA 26. — *Servizi del Provveditorato Generale dello Stato*

Cap. n. 5032	– Acquisto, ecc. del mobilio, ecc.	L.	56.000.000

RUBRICA 27. — *Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro*

Cap. n. 5268	– Spese di esercizio, ecc.	L.	210.000.000

RUBRICA 31. — *Ragioneria Generale dello Stato*

Cap. n. 5817	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	10.000.000
» » 5818	– Indennità, ecc. per trasferimenti	»	10.000.000
» » 5862	– Spese per la pubblicazione di documenti, ecc. . .	»	10.000.000
» » 5865	– Spese per studi, ecc.	»	13.600.000
» » 5868	– Fitto di locali	»	53.500.000

RUBRICA 34. — *Danni di guerra e requisizioni*

Cap. n. 6363	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	14.000.000

RUBRICA 36. — *Fondi di riserva e speciali*

Cap. n. 6681	– Fondo occorrente, ecc.	L.	7.000.000.000
» » 6851	– Fondo da ripartire, ecc. funzionamento dei Commissariati del Governo, ecc..	»	126.400.000
» » 6858	– Fondo da ripartire, ecc. indennità integrativa speciale, ecc.	»	35.967.390.000

RUBRICA 25. — *Servizi centrali del Tesoro*

Cap. n. 7738	– Rimborso all'Azienda Autonoma delle Ferrovie, ecc.	L.	2.364.970.000

RUBRICA 36. — *Fondi di riserva e speciali*

Cap. n. 9003	– Fondo occorrente, ecc.	L.	145.000.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	491.268.524.000

VARIAZIONI CHE SI APPORTANO ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Capitoli che si aggiungono:

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 4693 – Interessi di preammortamento, ecc.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. n. 2214 – Elargizione a favore delle famiglie, ecc.

VARIAZIONI CHE SI APPORTANO ALL'ELENCO N. 6 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

Cap. n. 9001 – Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Voci che si modificano:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(milioni di lire)

Provvedimenti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata . . . . . + 80.000

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1019	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.512.626.000
» » 1021	– Indennità e rimborso spese, ecc.	»	130.000.000
» » 1092	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	180.000.000
» » 1093	– Spese postali e telegrafiche	»	278.000.000
» » 1099	– Spese di ufficio, ecc.	»	250.000.000

RUBRICA 3. — *Finanza locale.*

Cap. n. 1987	– Somme sostitutive da attribuire alle regioni, ecc. .	L.	36.476.593.000

RUBRICA 4. — *Monopoli*

Cap. n. 2421	– Spese per trasporto, ecc. delle marche, ecc. . . .	L.	2.000.000

RUBRICA 6. — *Guardia di finanza*

Cap. n. 3004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.139.000
» » 3005	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	3.000.000.000
» » 3006	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	15.000.000
» » 3007	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	10.000.000
» » 3008	– Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.	»	500.000.000
» » 3010	– Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	250.000.000
» » 3011	– Indennità, ecc. al personale militare	»	60.000.000
» » 3093	– Compensi al personale, ecc. nelle scuole, ecc. . .	»	10.000.000
» » 3094	– Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	10.000.000
» » 3099	– Spese per l'arruolamento, ecc.	»	10.500.000
» » 3101	– Spese per le scuole e corsi di perfezionamento, ecc. .	»	15.000.000
» » 3102	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	950.000.000
» » 3106	– Servizio navale ed aereo, ecc.	»	2.000.000.000
» » 3108	– Acquisto, ecc. di armi, ecc.	»	300.000.000
» » 3109	– Acquisto, ecc. di materiali, ecc.	»	430.000.000
» » 3110	– Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	300.000.000
» » 3111	– Spese per l'acquisto, ecc. di cani poliziotto, ecc.	»	20.000.000
» » 3112	– Funzionamento, ecc. della biblioteca, ecc.	»	50.000.000

Cap. n. 3113	– Spese per i servizi tipografici, ecc.	L.	250.000.000
» » 3114	– Canoni d'acqua, ecc.	»	350.000.000
» » 3115	– Combustibili, ecc. per riscaldamento, ecc.	»	422.000.000
» » 3116	– Educazione fisica, ecc.	»	10.000.000
» » 3117	– Spese generali degli enti, ecc.	»	50.000.000
» » 3118	– Spese per riviste, ecc.	»	10.000.000
» » 3119	– Assistenza morale, ecc. dei militari, ecc.	»	8.500.000
» » 3124	– Spese per la redazione, ecc.	»	7.000.000
» » 3128	– Spese per acquisto, ecc. di macchine elettroniche, ecc.	»	450.000.000

RUBRICA 7. — *Catasto e servizi tecnici erariali*

Cap. n. 3413	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.446.689.000
» » 3415	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	2.500.000.000

RUBRICA 8. — *Tasse e imposte indirette sugli affari*

Cap. n. 3803	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.219.125.000
» » 3852	– Spese per il funzionamento del deposito, ecc. dei valori bollati, ecc.	»	80.000.000
» » 3860	– Spese di ufficio	»	700.000.000

RUBRICA 9. — *Demanio*

Cap. n. 4253	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	47.214.000
» » 4255	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	25.000.000

RUBRICA 10. — *Imposte dirette*

Cap. n. 4602	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.540.411.000
» » 4654	– Spese per l'esecuzione di lavori meccanografici . . .	»	13.000.000.000
» » 4660	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto, ecc. . . .	»	13.000.000
» » 4661	– Spese d'ufficio	»	1.000.000.000
» » 4752	– Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate, ecc.	»	40.000.000.000
» » 4769	– Restituzioni, ecc. dell'imposta sul reddito, ecc. . .	»	200.000.000.000

RUBRICA 11. — *Dogane e imposte di fabbricazione*

Cap. n. 5303	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.857.269.000
» » 5305	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	900.000.000
» » 5320	– (di nuova istituzione) Compenso speciale di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ancora da erogare al personale dei laboratori chimici delle dogane e al personale delle imposte di fabbricazione, su prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 1° giugno 1975–31 dicembre 1977	»	536.000.000
» » 5386	– Spese di ufficio	»	400.000.000

RUBRICA 12. — *Organizzazione dei servizi tributari*

Cap. n. 6002	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	153.055.000

RUBRICA 13. — *Contenzioso*

Cap. n. 6416	– Spese, ecc. per il funzionamento, ecc.	L.	280.000.000

RUBRICA 9. — *Demanio*

Cap. n. 7901	– Acquisto di stabili e terreni	L.	6.314.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	324.332.121.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1107	– Spese per l'espletamento, ecc.	L.	708.000.000
» » 1108	– Spese per i corsi di formazione, ecc.	»	130.000.000

RUBRICA 6. — *Corpo della Guardia di finanza*

Cap. n. 3098	– Fitto di locali	L.	100.000.000

RUBRICA 8. — *Tasse e imposte indirette sugli affari*

Cap. n. 3855	– Spese per l'acquisto, ecc.	L.	700.000.000

RUBRICA 9. — *Demanio*

Cap. n. 4296	– Imposte, sovrimposte, ecc.	L.	25.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.663.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	60.000.000
» » 1006	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	1.000.000
» » 1018	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	63.000.000
» » 1136	– Rimborso agli enti pubblici, ecc.	»	45.000.000
» » 1155	– Fitto di locali	»	5.000.000
» » 1156	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	10.000.000
» » 7081	– Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	»	58.070.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	58.254.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1020	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	1.000.000
» » 1142	– Spese per studi, indagini, ecc.	»	82.600.000
» » 1146	– Compensi per speciali incarichi, ecc.	»	15.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	98.600.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1099	– Spese postali e telegrafiche	L.	140.000.000

RUBRICA 2. — *Amministrazione giudiziaria*

Cap. n. 1595	– Spese per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani, ecc.	L.	100.000.000

RUBRICA 3. — *Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*

Cap. n. 2004	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	300.000.000
» » 2083	– Vestiario, armamento, ecc.	»	300.000.000
» » 2085	– Manutenzione, ecc. degli immobili e dei relativi impianti, ecc.	»	2.000.000.000
» » 2088	– Spese, ecc. inerenti al mantenimento ed al trasporto dei detenuti, ecc.	»	3.800.000.000
» » 2090	– Spese per il funzionamento degli istituti e servizi relativi ai minorenni, ecc.	»	323.000.000
» » 2206	– Spese per le onoranze funebri, ecc.	»	2.000.000
» » 2214	– (di nuova istituzione) Elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vittime del dovere (Spese obbligatorie)		*per memoria*
» » 2215	– (di nuova istituzione) Somma da devolvere all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per ritenute operate per punizioni sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo medesimo, relativa all'anno finanziario 1977	»	7.303.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	6.972.303.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 2. — *Amministrazione giudiziaria*

Cap. n. 1598	– Impianto, ecc. del servizio elettronico, ecc.	L.	240.000.000

RUBRICA 3. — *Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*

Cap. n. 2082	– Spesa per l'assistenza morale, ecc.	L.	2.000.000
» » 2102	– Spese per l'organizzazione, ecc. del servizio sanitario, ecc.	»	2.100.000.000
» » 2105	– Spese per l'organizzazione, ecc. delle attività scolastiche, ecc.	»	1.173.000.000
» » 2205	– Assistenza, ecc. di servizio sociale, ecc.	»	3.150.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	6.665.000.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 1589 – (modifica di denominazione) Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione, per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno Stato estero non recuperabili con le spese di giustizia (Spese obbligatorie).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1019	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	262.000.000
» » 1108	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	45.000.000
» » 1110	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	16.000.000
» » 1111	– Spese per acquisto di decorazioni	»	8.000.000
» » 1114	– Spese per la diffusione di notizie italiane, ecc. su piano mondiale	»	4.192.372.000
» » 1115	– Spese di cerimoniale, ecc.	»	23.000.000
» » 1116	– Spese per noleggio, ecc. di macchine cifranti, ecc. .	»	17.000.000
» » 1117	– Spese riservate	»	60.000.000
» » 1123	– Compensi ad estranei, ecc.	»	20.000.000
» » 1251	– Interventi asssitenziali, ecc.	»	30.000.000

RUBRICA 2. — *Rappresentanze all'estero*

Cap. n. 1501	– Retribuzione al personale, ecc.	L.	1.600.000.000
» » 1503	– Indennità di servizio all'estero	»	2.000.000.000
» » 1505	– Rimborso spese di trasporto, ecc.	»	820.000.000
» » 1510	– Indennità di sistemazione, ecc.	»	800.000.000
» » 1574	– Spese postali, ecc.	»	300.000.000
» » 1575	– Acquisto, ecc. mezzi di trasporto	»	100.000.000
» » 1576	– Spese di ufficio	»	300.000.000
» » 1577	– Spese per l'organizzazione, ecc. convegni, ecc.	»	200.000.000

RUBRICA 3. — *Servizi per i rapporti economici e commerciali*

Cap. n. 2041	– Spese in Italia, ecc.	L.	80.000.000

RUBRICA 4. — *Relazioni culturali con l'estero*

Cap. n. 2502	– Retribuzioni agli incaricati locali	L.	1.700.000.000
» » 2503	– Assegni di sede, ecc.	»	2.200.000.000
» » 2510	– Viaggi di servizio, ecc.	»	75.000.000
» » 2551	– Fitto di locali, ecc.	»	65.000.000
» » 2554	– Spese per trasporto alunni, ecc.	»	15.000.000
» » 2555	– Spese per l'organizzazione, ecc. convegni, ecc.	»	200.000.000
» » 2557	– Spese per l'invio dei delegati, ecc.	»	50.000.000
» » 2564	– Spese per l'insegnamento, ecc.	»	2.000.000
» » 2566	– Spese in Italia e all'estero, ecc.	»	3.000.000
» » 2652	– Assegni e sussidi, ecc.	»	200.000.000
» » 2677	– Contributi, ecc. per l'organizzazione di convegni, ecc.	»	30.000.000

RUBRICA 5. — *Organismi nazionali ed internazionali*

Cap. n. 3133	– Contributo, ecc. accordo internazionale sul cacao, ecc.	L.	1.264.000

RUBRICA 6. — *Servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero*

Cap. n. 3532	– Spese per la tutela, ecc.	L.	300.000.000
» » 3533	– Redazione, ecc.	»	800.000.000
» » 3534	– Manutenzione, ecc. stabili, ecc.	»	65.000.000
» » 3536	– Rimborso alle Società concessionarie dei servizi marittimi, ecc.	»	150.000.000

RUBRICA 7. — *Istituto diplomatico*

Cap. n. 4034	– Spese di rappresentanza, ecc.	L.	800.000
» » 4036	– Spese per acquisto di materiale didattico, ecc.	»	2.200.000
	Totale degli aumenti	L.	16.732.636.000

b) *In diminuzione*:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1020	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	12.000.000
» » 1107	– Fitto di locali	»	16.000.000
» » 1113	– Servizio stampa, ecc.	»	15.500.000
» » 1135	– Spese per il funzionamento, ecc.	»	20.000.000

RUBRICA 4. — *Relazioni culturali con l'estero*

Cap. n. 2509	– Indennità di sistemazione	L.	35.000.000
» » 2560	– Spese per la fornitura gratuita dei libri, ecc. . . .	»	15.000.000
» » 2654	– Premi, borse di studio, ecc.	»	40.000.000

RUBRICA 6. — *Servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero*

Cap. n. 3531	– Indennità ai sanitari, ecc.	L.	5.000.000
» » 3572	– Sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . .	»	2.000.000.000
» » 3577	– Contributi in denaro, ecc.	»	1.020.000.000

RUBRICA 7. — *Istituto diplomatico*

Cap. n. 4032	– Spese di vitto, ecc.	L.	4.500.000
» » 4033	– Spese per l'effettuazione di corsi, ecc.	»	6.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	3.189.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1018	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.370.000.000
» » 1118	– Spese postali e telegrafiche	»	240.000.000
» » 1119	– Manutenzione, noleggio, ecc.	»	100.000.000
» » 1129	– Spese per lavori di ricerca, ecc.	»	1.400.000.000
» » 1135	– Spese per la costituzione degli organi collegiali, ecc.	»	1.500.000.000

RUBRICA 3. — *Scuola materna*

Cap. n. 1401	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	12.000.000.000

RUBRICA 4. — *Istruzione elementare*

Cap. n. 1502	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	101.000.000.000
» » 1507	– Indennità agli insegnanti elementari, ecc.	»	12.000.000
» » 1571	– Spese per il servizio socio-psico pedagogico, ecc. .	»	500.000.000
» » 1575	– Spese per la fornitura gratuita di libri, ecc. . . .	»	381.000.000

RUBRICA 7. — *Istruzione classica, scientifica e magistrale*

Cap. n. 2204	– Indennità e compensi per gli esami	L.	3.023.000.000
» » 2209	– Compensi, indennità di missione, ecc.	»	19.000.000

RUBRICA 8. — *Istruzione tecnica e professionale*

Cap. n. 2400	– Assegnazioni per stipendi, ecc.	L.	20.000.000.000
» » 2402	– Indennità e compensi per gli esami, ecc.	»	5.416.000.000
» » 2405	– Assegnazioni per stipendi, ecc.	»	5.000.000.000
» » 2408	– Indennità e compensi per gli esami, ecc.	»	1.000.000.000
» » 2411	– (di nuova istituzione) Somma occorrente per il pagamento di indennità e compensi per gli esami, relativi ad esercizi anteriori a quello corrente	»	835.000.000
» » 2480	– Assegnazioni per il funzionamento, ecc. degli istituti tecnici, ecc.	»	2.165.000.000
» » 2481	– Assegnazioni per il funzionamento, ecc. degli istituti professionali, ecc.	»	1.500.000.000

RUBRICA 9. — *Istruzione artistica*

Cap. n. 2601	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	4.000.000.000
» » 2605	– Indennità e compensi per gli esami, ecc.	»	227.000.000

RUBRICA 11. — *Istituti di educazione*

Cap. n. 3200	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	850.000.000
» » 3201	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	»	650.000.000

RUBRICA 14. — *Istruzione universitaria*

Cap. n. 4101	– Contributi per il funzionamento delle università, ecc.	L.	3.000.000.000

RUBRICA 17. — *Scambi culturali*

Cap. n. 5202	– Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	L.	30.000.000
» » 5231	– Spese per la preparazione e l'organizzazione di attività, ecc.	»	55.000.000
» » 5271	– Contributi per la partecipazione alle manifestazioni culturali internazionali	»	20.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	166.293.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1121	– Spese per la formazione, ecc.	L.	100.000.000
» » 1134	– Spese per l'organizzazione, ecc.	»	3.410.000.000

RUBRICA 3. — *Scuola materna*

Cap. n. 1400	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	12.000.000.000

RUBRICA 4. — *Istruzione elementare*

Cap. n. 1505	– Compensi, indennità, ecc.	L.	132.000.000
» » 1572	– Spese per il funzionamento amministrativo e didattico, ecc.	»	500.000.000

RUBRICA 6. — *Istruzione secondaria di I grado*

Cap. n. 2008	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	20.000.000

RUBRICA 7. — *Istruzione classica, scientifica e magistrale*

Cap. n. 2200	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	1.500.000.000

RUBRICA 8. — *Istruzione tecnica e professionale*

Cap. n. 2407	– Assegnazioni per compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	15.000.000

RUBRICA 9. — *Istruzione artistica*

Cap. n. 2600	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	2.000.000.000
» » 2602	– Assegnazioni per stipendi, ecc.	»	2.000.000.000
» » 2756	– Assegno di studio, ecc.	»	227.000.000

RUBRICA 14. — *Istruzione universitaria*

Cap. n. 4108	– Spese per la parte non coperta, ecc.	L.	30.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	21.934.000.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 1793 – Contributi agli enti per la gestione di corsi di scuola popolare e, nelle regioni a statuto speciale, per le iniziative inerenti all'educazione degli adulti.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi, ecc. al personale, ecc.	L.	85.000.000
» » 1018	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	441.000.000
» » 1092	– Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. .	»	25.000.000
» » 1097	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	150.000.000

RUBRICA 3. — *Affari dei culti*

Cap. n. 2071	– Contributo per integrare, ecc.	L.	13.065.000

RUBRICA 4. — *Sicurezza pubblica*

Cap. n. 2503	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	150.000.000
» » 2504	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	6.000.000
» » 2506	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	15.000.000
» » 2581	– Indennità, ecc.	»	18.000.000.000
» » 2613	– Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. .	»	12.500.000
» » 2616	– Spese telefoniche, ecc.	»	2.000.000.000
» » 2618	– Spese per l'attuazione di corsi, ecc.	»	68.345.000
» » 2619	– Compensi agli interpreti, ecc.	»	9.720.000
» » 2620	– Indennità, ecc. per servizi telegrafici, ecc.	»	1.000.000.000
» » 2623	– Spese di ufficio, ecc.	»	1.628.000.000
» » 2625	– Gestione mense obbligatorie, ecc.	»	100.000.000
» » 2635	– Acquisto, manutenzione, ecc.	»	2.000.000.000
» » 2654	– Spese di ufficio, ecc.	»	30.000.000
» » 2751	– Casermaggio per i carabinieri, ecc.	»	3.000.000.000
» » 2752	– Spese telefoniche, ecc.	»	4.000.000.000
» » 2755	– Compensi agli interpreti, ecc.	»	7.200.000
» » 2758	– Riscaldamento delle caserme, ecc.	»	2.000.000.000

RUBRICA 5. — *Protezione civile e servizi anticendi*

Cap. n. 3002	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	85.000.000
» » 3008	– Compensi per le prestazioni, ecc.	»	1.160.000.000
» » 3146	– Spese di ufficio, ecc.	»	1.000.000.000

RUBRICA 7. — *Servizi civili*

Cap. n. 4233	– Spese per il trasporto, ecc. di prodotti ortofrutticoli, ecc.	L.	725.000.000
» » 4297	– Interventi assistenziali, ecc.	»	1.000.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	38.710.830.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 4. — *Sicurezza pubblica*

Cap. n. 2508	– Indennità di rischio, ecc.	L.	7.500.000
» » 2510	– Stipendi, ecc.	»	6.250.000.000
» » 2602	– Indennità per una sola volta, ecc.	»	100.000.000
» » 2614	– Fitto di locali	»	488.000.000
» » 2633	– Spese di accasermamento, ecc	»	2.338.000.000
» » 2634	– Casermaggio, ecc.	»	150.000.000
» » 2638	– Spese per il mantenimento, ecc.	»	10.000.000
» » 2646	– Spese per il funzionamento dell'Accademia, ecc.	»	40.000.000

RUBRICA 7. — *Servizi civili*

Cap. n. 4296	– Interventi di primo soccorso, ecc.	L.	1.500.000.000
» » 4299	– Interventi di prima assistenza, ecc.	»	400.000.000
	Totale delle diminuzioni	L.	11.283.500.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	50.000.000
» » 1019	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	592.000.000
» » 1021	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	300.000.000
» » 1022	– Indennità, ecc. missioni all'estero	»	25.000.000
» » 1118	– Fitto di locali e terreni	»	55.000.000
» » 1120	– Spese postali, ecc.	»	20.000.000
» » 1122	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	20.000.000
» » 1123	– Funzionamento, ecc. della biblioteca, ecc.	»	6.000.000
» » 1128	– Spese di funzionamento degli uffici decentrati, ecc.	»	80.000.000
» » 1129	– Spese per la pubblicazione, ecc, del Giornale del Genio civile	»	12.313.000
» » 1143	– Spese per il servizio mareografico	»	11.370.000

RUBRICA 9. — *Edilizia abitativa*

Cap. n. 4101	– Spese per il funzionamento della Commissione centrale di vigilanza, ecc.	L.	100.000.000

RUBRICA 5. — *Opere marittime*

Cap. n. 7501	– Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti, ecc.	L.	190.000.000.000
» » 7503	– Recuperi, ecc. di mezzi effossori, ecc.	»	10.000.000.000

RUBRICA 6. — *Opere idrauliche ed impianti elettrici*

Cap. n. 7701	– Costruzione, ecc. di opere idrauliche, ecc.	L.	150.000.000.000
» » 7702	– Opere relative a vie navigabili, ecc.	»	300.000.000

RUBRICA 10. — *Edilizia pubblica varia*

Cap. n. 8401	– Spese per immobili demaniali, ecc.	L.	2.300.000.000
» » 8405	– Spese per edifici pubblici statali, ecc.	»	122.170.000.000

RUBRICA 11. — *Opere a tutela del patrimonio storico-artistico*

Cap. n. 8701	– Spese per gli immobili che interessano il patrimonio, ecc.	L.	29.000.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	505.041.683.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1026	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	90.000.000
» » 1124	– Spese per studi, progetti, ecc.	»	15.000.000
» » 1134	– Compensi a liberi professionisti, ecc.	»	30.000.000
» » 1137	– Compensi per speciali incarichi, ecc.	»	15.000.000
» » 1144	– Spese per il servizio sismico, ecc.	»	43.683.000
» » 1146	– Spese relative al personale distaccato, ecc. . . .	»	6.000.000

RUBRICA 6. — *Opere idrauliche e impianti elettrici*

Cap. n. 7704	– Spese in gestione al Magistrato, ecc.	L.	300.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	499.683.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	110.000.000
» » 1005	– Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	9.000.000
» » 1006	– Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	1.500.000

RUBRICA 2. — *Motorizzazione civile e trasporti in concessione*

Cap. n. 1503	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	409.600.000

Cap. n. 1504	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	48.088.000
» » 1505	– Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	90.000.000
» » 1506	– Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	9.000.000
» » 1507	– Indennità, ecc. per trasferimenti	»	10.000.000
» » 1554	– Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . .	»	8.000.000
» » 1558	– Spese di ufficio	»	50.000.000
» » 1652	– Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, ecc. . . .	»	16.000.000.000
» » 1653	– Spese di esercizio per gestioni dirette, ecc.	»	8.000.000.000
» » 1654	– Sussidi integrativi di esercizio, ecc.	»	1.000.000.000

RUBRICA 3. — *Aviazione civile*

Cap. n. 2003	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	174.500.000
» » 2005	– Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	»	158.000.000
» » 2014	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	78.500.000
» » 2015	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	12.000.000
» » 2051	– Spese per il funzionamento, ecc. del consiglio superiore, ecc.	»	11.000.000
» » 2060	– Spese per l'attuazione di corsi, ecc.	»	30.000.000
» » 2062	– Spese per le statistiche	»	10.500.000
» » 2063	– Funzionamento e manutenzione della biblioteca, ecc.	»	2.400.000

RUBRICA 4. — *Coordinamento e affari generali*

Cap. n. 2505	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	400.000
» » 2554	– Spese postali e telegrafiche	»	1.491.000
» » 2556	– Spese per studi, ecc.	»	10.000.000
» » 2557	– Spese per le statistiche	»	682.000

RUBRICA 2. — *Motorizzazione civile e trasporti in concessione*

Cap. n. 7207	– (di nuova istituzione) Spese per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi. Riassegnazione di somme versate in Tesoreria	L.	267.374.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	26.502.035.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 2. — *Motorizzazione civile e trasporti in concessione*

Cap. n. 1562	– Spese per studi di carattere tecnico, ecc.	L.	60.000.000
» » 1570	– Spese per le statistiche, ecc.	»	20.000.000

RUBRICA 3. — *Aviazione civile*

Cap. n. 2058	– Spese per l'arredamento, ecc.	L.	50.000.000
» » 2155	– Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	173.900.000

RUBRICA 4. — *Coordinamento e affari generali*

Cap. n. 2552	– Compensi per speciali incarichi	L.	1.883.000
	Totale delle diminuzioni	L.	305.783.000

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	68.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1008	– Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	10.000.000
» » 1054	– Indennità per una sola volta, ecc.	»	180.000.000
» » 1077	– Spese per riviste, conferenze, ecc.	»	92.000.000
» » 1087	– Propaganda per l'arruolamento, ecc.	»	481.200.000
» » 1089	– Funzionamento e manutenzione, ecc.	»	19.500.000
» » 1091	– Spese d'ufficio per Enti, Corpi, ecc.	»	1.120.300.000
» » 1095	– Spese per l'acquisto di medaglie, ecc.	»	120.000.000
» » 1105	– Trasporto di materiali e quadrupedi, ecc.	»	2.636.200.000
» » 1107	– Spese per i servizi tipografici, ecc.	»	222.300.000
» » 1170	– Assegni ed indennità varie, ecc.	»	10.000.000
» » 1171	– Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	15.000.000
» » 1172	– Contributi previsti per legge, ecc.	»	110.000.000
» » 1175	– Equo indennizzo, ecc.	»	2.600.000.000

RUBRICA 2. — *Personale Militare*

Cap. n. 1381	– Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	L.	600.000.000
» » 1400	– Indennità, trattamenti economici, ecc.	»	1.600.000.000
» » 1403	– Oneri relativi all'impiego, ecc.	»	307.500.000
» » 1404	– Movimenti per leva, ecc.	»	1.685.000.000

Cap. n. 1405	– Servizi collettivi, ecc.	L.	586.000.000
» » 1412	– (modificata la denominazione) Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, trattenuti e di complemento – Premi di ferma	»	750.000.000
» » 1419	– Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	1.174.302.000
» » 1459	– Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	3.269.250.000
» » 1484	– (modificata la denominazione) Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trattenuti e di complemento – Paghe ai militari di truppa – Premi di ferma, rafferma e di congedamento	»	2.221.500.000
» » 1503	– Eduzione fisica e sportiva, ecc.	»	137.000.000
» » 1505	– Spese per campi, manovre, ecc.	»	533.400.000

RUBRICA 3. — *Personale civile*

Cap. n. 1599	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	120.000.000
» » 1602	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.640.653.000
» » 1609	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.179.000.000

RUBRICA 4. — *Costruzioni, armi, armamenti e munizionamento*

Cap. n. 1831	– Costruzioni navali, ecc.	L.	52.076.645.000
» » 1871	– Costruzione ed approvvigionamento, ecc.	»	29.751.460.000

RUBRICA 5. — *Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni*

Cap. n. 2000	– Spese per i servizi ed impianti, ecc.	L.	330.000.000

RUBRICA 6. — *Motorizzazione e combustibili*

Cap. n. 2101	– Acquisto, allestimento, ecc.	L.	244.000.000
» » 2102	– Spese per la costruzione, ecc.	»	116.300.000
» » 2105	– Combustibili liquidi, ecc.	»	4.890.500.000
» » 2107	– Oneri fiscali e doganali, ecc.	»	3.300.000.000

RUBRICA 7. — *Commissariato*

Cap. n. 2501	– Viveri ed assegni di vitto, ecc.	L.	6.710.500.000
» » 2502	– Vestiario ed equipaggiamento, ecc.	»	2.031.300.000
» » 2503	– Casermaggio. Equipaggiamento, ecc.	»	2.432.295.000

RUBRICA 8. — *Lavori, demanio e materiali del genio*

Cap. n. 2801	– Nuove costruzioni, trasformazioni, ecc.	»	6.351.952.000
» » 2807	– Canoni d'acqua, ecc.	»	1.500.000.000
» » 2808	– Indennizzi per imposizione, ecc.	»	2.500.000.000
» » 2809	– Spese per il riordinamento, ecc.	»	166.082.000

RUBRICA 9. — *Sanità*

Cap. n. 3001	– Cura ed assistenza sanitaria, ecc.	L.	2.817.940.000

RUBRICA 10. — *Provvidenze per il personale*

Cap. n. 3201	– Contributi e sovvenzioni, ecc.	L.	224.000.000
» » 3204	– Assistenza morale e benessere, ecc.	»	471.100.000

RUBRICA 13. — *Arma dei carabinieri*

Cap. n. 4573	– Indennità per una sola volta, ecc.	L.	350.000.000
» » 4598	– Servizio di sanità, ecc.	»	400.000.000
» » 4602	– Combustibili ed energia elettrica, ecc.	»	300.000.000
» » 4611	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	730.000.000
» » 4751	– Assistenza morale e benessere, ecc.	»	49.557.000
» » 4755	– Interventi assistenziali, ecc.	»	100.000.000
» » 4756	– Equo indennizzo, ecc.	»	521.000.000

RUBRICA 14. — *Ammodernamento e rinnovamento dell'arma dei carabinieri*

Cap. n. 5031	– Spese per il potenziamento, ecc.	L.	11.500.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	153.284.736.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1003	– Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	2.000.000
» » 1052	– Assegni agli Ufficiali, ecc.	»	279.729.000
» » 1074	– Servizi degli Stati maggiori, ecc.	»	4.000.000
» » 1075	– Spese per il funzionamento, ecc.	»	1.600.000
» » 1078	– Spese per le scuole, ecc.	»	29.860.000
» » 1079	– Acquisto di medaglie, ecc.	»	45.000.000
» » 1080	– Spese per studi, esperienze, ecc.	»	62.000.000
» » 1081	– Spese postali e telegrafiche	»	10.000.000
» » 1084	– Spese per l'organizzazione, ecc.	»	3.200.000
» » 1092	– Spese generali degli Enti, Corpi, ecc.	»	140.530.000
» » 1096	– Spese di copia, ecc.	»	350.030.000
» » 1103	– Spese per l'Istituto Geografico Militare	»	122.000.000
» » 1104	– Spese per pubblicazioni militari	»	23.000.000
» » 1106	– Spese per le onoranze ai Caduti, ecc.	»	10.000.000
» » 1169	– Borse di studio, ecc.	»	12.000.000
» » 1243	– Spese per risarcimento danni, ecc.	»	39.000.000

RUBRICA 2. — *Personale Militare*

Cap. n. 1382	– Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	L.	2.300.000.000
» » 1383	– Indennità, soprassoldi, ecc.	»	596.500.00
» » 1384	– Indennità di rischio, ecc.	»	459.000.0000

Cap. n. 1414	– (Modificata la denominazione) Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trattenuti e di complemento – Paghe ai militari di truppa – Premi di ferma, rafferma e di congedamento	L.	8.800.000.000
» » 1416	– Indennità e rimborso spese, ecc.	»	42.110.000
» » 1421	– Indennità e rimborso spese, ecc.	»	48.400.000
» » 1452	– (Modificata la denominazione) Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, trattenuti e di complemento. Premi di ferma	»	1.700.000.000
» » 1454	– (Modificata la denominazione) Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trattenuti e di complemento. Paghe ai militari di truppa – Premi di ferma, rafferma e di congedamento	»	705.200.000
» » 1482	– (Modificata la denominazione) Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, trattenuti e di complemento. Premi di ferma	»	500.000.000
» » 1489	– Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	65.638.000
» » 1500	– Spese per Istituti, accademie, ecc.	»	82.850.000

RUBRICA 3. — *Personale civile*

Cap. n. 1601	– Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	4.500.000.000
» » 1604	– Indennità e rimborso spese, ecc.	»	900.000
» » 1606	– Indennità di licenziamento, ecc.	»	40.000.000
» » 1607	– Retribuzione ed altri assegni, ecc.	»	1.500.000
» » 1608	– Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	»	15.500.000.000
» » 1611	– Indennità e rimborso spese, ecc.	»	18.600.000
» » 1615	– Indennità di rischio, ecc.	»	200.000.000
» » 1671	– Compensi per speciali incarichi	»	10.000.000
» » 1672	– Spese per accertamenti sanitari	»	2.000.000
» » 1673	– Spese per cure, ricoveri e protesi	»	7.500.000
» » 1674	– Spese per l'attuazione di corsi, ecc.	»	35.000.000

RUBRICA 4. — *Costruzioni, armi, armamenti e munizionamento*

Cap. n. 1801	– Acquisto, allestimento, ecc.	L.	4.702.000.000
» » 1802	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	280.000.000
» » 1837	– Impianti elettrici, ecc.	»	268.000.000
» » 1838	– Acquisto di armi, ecc.	»	184.900.000
» » 1839	– Provvista e rinnovazione, ecc.	»	85.600.000
» » 1843	– Acquisto, rinnovamento, ecc.	»	2.100.000
» » 1872	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	9.474.010.000
» » 1875	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	691.000.000
» » 1877	– Costruzione e approvvigionamento, ecc.	»	1.303.500.000
» » 1878	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	531.500.000
» » 1951	– Somma da erogare, ecc.	»	10.000.000

RUBRICA 5. — *Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni*

Cap. n. 2001	– Acquisto di materiali, ecc.	L.	4.873.800.000
» » 2002	– Spese per la manutenzione, ecc.	»	2.613.000.000

Cap. n. 2003	– (Modificata la denominazione) Spese per la manutenzione, la revisione, la riparazione, la sostituzione e l'aggiornamento degli impianti relativi all'assistenza al volo per il traffico aereo civile e dei velivoli destinati al controllo di detta assistenza. Manutenzione di opere demaniali connesse. Approvvigionamento apparati per radio-assistenza agli aeroporti minori. Rimborsi agli enti pubblici e privati delle spese per la costruzione di linee telegrafiche. Canoni telefonici e fitti telefonici e telegrafici. Spese per l'acquisto di parti di ricambio e materiali di consumo. Spese per pubblicazioni, studi, stampa e codificazione di materiali	L.	11.000.000.000

RUBRICA 6. — *Motorizzazione e combustibili*

Cap. n. 2103	– Combustibili, lubrificanti, ecc.	L.	2.700.000
» » 2104	– Combustibili liquidi, ecc.	»	1.637.500.000
» » 2106	– Combustibili solidi	»	1.617.500.000

RUBRICA 7. — *Commissariato*

Cap. n. 2507	– Spese per l'igiene del personale	L.	965.000.000
» » 2510	– (Modificata la denominazione) Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, onorari ai veterinari civili – Acquisto di foraggio e paglia da lettiera – Viveri per cani – Attrezzature e materie prime per i laboratori del servizio veterinario – Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico	»	286.500.000

RUBRICA 8. — *Lavori, demanio e materiali del genio*

Cap. n. 2802	– Manutenzione, riparazione, ecc.	L.	3.120.000.000
» » 2803	– Acquisto, espropriazione, ecc.	»	1.100.000.000
» » 2806	– Fitto di immobili, ecc.	»	700.000.000

RUBRICA 9. — *Sanità*

Cap n. 3002	– Spese per visite mediche, ecc.	L.	60.000.000
» » 3003	– Consulenze ed onorari, ecc.	»	8.940.000

RUBRICA 10. — *Provvidenze per il personale*

Cap. n. 3202	– Interventi assistenziali, ecc.	L.	871.500.000
» » 3205	– Sussidi alle famiglie, ecc.	»	30.000.000
» » 3206	– Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	74.800.000
» » 3207	– Interventi assistenziali, ecc.	»	523.900.000

Cap. n. 3208	– Contributi e sovvenzioni, ecc.	L.	247.450.000
» » 3209	– Spese rivolte a far conseguire, ecc.	»	10.000.000

RUBRICA 12. — *Ammodernamento e rinnovamento della difesa*

Cap. n. 4002	– Spese inerenti a studi, ecc.	L.	350.000.000
» » 4011	– Spese per il completamento, ecc.	»	5.038.152.000
» » 4031	– Spese per il completamento, ecc.	»	312.800.000
» » 4051	– Spese per il completamento, ecc.	»	1.188.678.000

RUBRICA 13. — *Arma dei carabinieri*

Cap. n. 4501	– Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	L.	200.000.000
» » 4502	– Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	»	10.500.000.000
» » 4504	– Indennità e rimborso spese, ecc.	»	217.000
» » 4507	– Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	670.000
» » 4509	– Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	»	50.000.000
» » 4516	– Indennità di rischio, ecc.	»	669.700.000
» » 4572	– Assegni agli ufficiali, ecc.	»	8.967.000
» » 4606	– Acquisto di materiali mobili, ecc.	»	6.500.000.000
» » 4613	– Funzionamento, manutenzione, ecc.	»	100.000.000
» » 4615	– Combustibili, lubrificanti, ecc.	»	500.000.000
» » 4616	– Acquisto di cavalli e cani, ecc.	»	60.000.000
» » 4620	– Acquisto, manutenzione, ecc.	»	115.000.000
» » 4752	– Sussidi urgenti alle famiglie, ecc.	»	90.000.000
» » 4753	– Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	220.000.000

RUBRICA 5. — *Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni*

Cap. n. 7231	– Spese per i servizi, ecc.	L.	15.319.500.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	125.248.031.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 1675 – Spese per le scuole allievi operai – Spese per concorsi e corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale operaio. Spese per pubblicazioni. Spese per attrezzature e materiali occorrenti per i concorsi e corsi suddetti. Compensi e indennità d'insegnamento. Spese per la partecipazione del personale operaio a corsi tenuti da Ditte, Enti, Istituti e Amministrazioni varie.

» » 4052 – Approvvigionamento ed ammodernamento di mezzi aerei, apparati radar, sistemi missilistici dell'Aeronautica militare con relativo supporto ed armamento.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1002	– Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	8.000.000
» » 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	78.476.000
» » 1017	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	47.473.000
» » 1018	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	3.332.000
» » 1101	– Acquisto di riviste, giornali, ecc.	»	6.000.000
» » 1117	– Spese postali, ecc.	»	75.000.000
» » 1253	– Contributi ad Enti ed Uffici nazionali, ecc. . . .	»	50.000.000

RUBRICA 3. — *Tutela economica dei prodotti agricoli*

Cap. n. 2035	– Spese per la fornitura, ecc.	L.	50.000.000

RUBRICA 7. — *Economia montana e forestale*

Cap. n. 4003	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	290.500.000
» » 4004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	12.156.000

RUBRICA 4. — *Miglioramenti fondiari*

Cap. n. 7449	– Concorso negli interessi, ecc.	L.	2.000.000.000
» » 7450	– Concorso negli interessi, ecc.	»	7.000.000.000
» » 7474	– (di nuova istituzione) Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, nonché somme da corrispondere ai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni	»	39.257.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	9.660.194.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1120	– Spese per studi, indagini, ecc.	L.	8.000.000
» » 1122	– Spese per l'organizzazione, ecc.	»	6.000.000

RUBRICA 2. — *Agricoltura*

Cap. n. 1584	– Aiuti per la formazione, ecc.	L.	50.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	64.000.000

c) Capitolo che si sopprime:

Cap. n. 7474/A – Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole, ecc.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1002	– Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	15.000.000
» » 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	43.000.000
» » 1017	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	65.000.000
» » 1019	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	3.000.000
» » 1082	– Spese di rappresentanza	»	5.000.000
« » 1096	– Spese postali e telegrafiche	»	70.000.000
» » 1098	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	15.000.000
» » 1099	– Manutenzione, noleggio, ecc.	»	10.000.000
» » 1102	– Spese, ecc. di congressi, ecc.	»	2.000.000

RUBRICA 2. — *Ufficio studi e ricerche*

Cap. n. 1534	– Spese per studi, ricerche, ecc.	L.	16.000.000

RUBRICA 4. — *Industria e stazioni sperimentali*

Cap. n. 2502	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	2.400.000

RUBRICA 5. — *Ispettorato tecnico dell'industria*

Cap. n. 3002	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	6.500.000
» » 3003	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	2.000.000

RUBRICA 7. — *Brevetti per invenzioni modelli e marchi*

Cap. n. 4035	– (di nuova istituzione) Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127	L.	16.000.000

RUBRICA 8. — *Miniere*

Cap. n. 4503	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	92.000.000
» » 4505	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	60.000.000
» » 4543	– Spese per il funzionamento, ecc.	»	2.850.000
» » 4546	– (Modifica di denominazione) Spese per il funzionamento del servizio geologico. Spese per la riparazione di mobili e di materiali. Acquisto di mobili, macchine, apparecchi scientifici. Acquisto e abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche. Acquisto di attrezzature e di equipaggiamento per lavori di campagna	»	20.000.000
» » 4550	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	10.000.000

RUBRICA 9. — *Commercio interno e consumi industriali*

Cap. n. 5003	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	67.500.000
» » 5005	- Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	70.000.000

RUBRICA 11. — *Assicurazioni private e di interesse collettivo*

Cap. n. 5802	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	6.200.000
» » 5804	- Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	6.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	605.450.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1095	- Spese per l'attuazione di corsi, ecc.	L.	2.000.000
» » 1097	- Fitto di locali	»	25.000.000

RUBRICA 8. — *Miniere*

Cap. n. 4549	- Spese per la custodia, ecc. delle miniere	L.	2.850.000

RUBRICA 11. — *Assicurazioni private e di interesse collettivo*

Cap. n. 5803	- Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	6.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	35.850.000

c) Modifica di denominazione.

Cap. n. 5102 - Contributi a favore delle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate dagli enti fieristici di Milano, Bari e Verona e delle manifestazioni fieristiche aventi svolgimento nelle Regioni a statuto speciale.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1002	- Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	4.000.000
» » 1004	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	20.000.000
» » 1005	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	»	7.000.000
» » 1017	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	100.000.000

Cap. n. 1018	– Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	L.	30.000.000
» » 1020	– Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	»	500.000
» » 1093	– Spese per il funzionamento, ecc.	»	20.000.000
» » 1097	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	45.000.000
» » 1098	– Spese postali e telegrafiche	»	30.000.000
» » 1099	– Manutenzione, noleggio, ecc.	»	3.000.000
» » 1106	– Spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche, ecc.	»	94.000.000

RUBRICA 2. — *Uffici del lavoro e della massima occupazione e centri di emigrazione*

Cap. n. 1503	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	850.000.000
» » 1504	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	4.000.000
» » 1505	– Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	»	50.000.000
» » 1532	– Manutenzione, riparazione, ecc.	»	30.000.000
» » 1534	– Spese postali e telegrafiche, ecc.	»	120.000.000
» » 1535	– Manutenzione, noleggio, ecc.	»	35.000.000

RUBRICA 3. — *Sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione*

Cap. n. 2003	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.700.000.000
» » 2004	– Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . .	»	100.000.000

RUBRICA 4. — *Ispettorato del lavoro*

Cap. n. 2502	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	540.000.000
» » 2535	– Manutenzione, noleggio, ecc.	»	50.000.000

RUBRICA 6. — *Previdenza ed assistenza*

Cap. n. 3605	– Rimborsi all'INPS, all'INAIL, ecc.	L.	25.790.000.000
» » 3606	– Rimborsi all'INPS, all'INAIL, ecc.	»	679.000.000

RUBRICA 9. – *Orientamento ed addestramento professionale*

Cap. n. 8051	– Contributo al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	L.	8.000.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	38.301.500.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 6. — *Previdenza ed assistenza*

Cap. n. 3573	– Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ecc.	L.	65.000.000.000
» » 3574	– Contributo all'onere relativo alle assicurazioni di malattia, ecc.	»	200.000.000
» » 3587	– Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ecc.	»	4.500.000.000

RUBRICA 8. — *Collocamento della manodopera*

Cap. n. 4533	– Spese per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza, ecc.	L.	360.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	70.060.000.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	22.500.000
» » 1018	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	75.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	97.500.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1021	– Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	20.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1019	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	90.000.000
» » 1100	– Spese postali e telegrafiche	«	30.000.000

RUBRICA 3. — *Capitanerie di porto*

Cap. n. 2003	– Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti, ecc.	L.	50.000.000
» » 2061	– Fitto di locali	»	10.000.000
» » 2064	– Spese di ufficio. Illuminazione, riscaldamento, ecc. .	»	80.000.000
» » 2065	– Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto terrestri	»	30.000.000
» » 2067	– Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici . . .	»	80.000.000

RUBRICA 2. — *Lavoro marittimo e portuale - Naviglio* .

Cap. n. 7550	- Contributo negli interessi per operazioni di credito navale, ecc.	L.	2.500.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	2.870.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1020	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	L.	15.000.000
» » 1021	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	»	4.000.000
» » 1093	- Compensi per speciali incarichi	»	3.500.000
» » 1094	- Compensi ad estranei all'Amministrazione per inchieste, ecc.	»	1.500.000
» » 1106	- Spese casuali	»	1.500.000

RUBRICA 3. — *Capitanerie di porto*

Cap. n. 2066	- Acquisto di mezzi nautici, ecc.	L.	250.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	275.500.000

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	35.000.000
» » 1023	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	28.000.000
» » 1098	- Spese postali e telegrafiche	»	3.000.000
» » 1099	- Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	3.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	69.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1091	- Compensi per speciali incarichi	L.	3.000.000
» » 1101	- Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario, ecc.	»	200.000
» » 1102	- Spese per l'attuazione di corsi, ecc.	»	2.000.000

RUBRICA 2. — *Servizi economici*

Cap. n. 1531	- Spese per statistiche	L.	800.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	6.000.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	65.000.000
» » 1018	- Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	268.000.000
» » 1020	- Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	200.000.000
» » 1021	- Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	66.000.000
» » 1094	- Spese per il funzionamento, ecc. del Consiglio Superiore di Sanità	»	40.000.000
» » 1100	- Spese postali e telegrafiche	»	1.245.000.000
» » 1107	- Spese per l'impianto, funzionamento, ecc.	»	170.000.000
» » 1108	- Spese per la fornitura di uniformi, ecc.	»	30.000.000
» » 1111	- Spese per la redazione, ecc.	»	60.000.000
» » 1222	- Sovvenzioni a mense e circoli	»	80.000.000
» » 1299	- (di nuova istituzione) Spese per la sistemazione delle contabilità arretrate relative alle gestioni ex Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica	»	100.000.000

RUBRICA 3. — *Igiene pubblica*

Cap. n. 2076	- (di nuova istituzione) Sussidi e contributi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica e per la lotta contro le mosche e gli altri artropodi vettori di agenti patogeni	L.	20.000.000

RUBRICA 4. — *Malattie sociali*

Cap. n. 2593	- Contributo annuo al Centro, ecc.	L.	80.000.000

RUBRICA 6. — *Servizio farmaceutico*

Cap. n. 3531	- Spese per le ispezioni alle Officine farmaceutiche . .	L.	5.000.000

RUBRICA 7. — *Servizi veterinari*

Cap. n. 4033	– Spese per la impostazione, ecc. del patrimonio zootecnico	L.	100.000.000
» » 4034	– Spese per l'attuazione, ecc. tubercolosi bovina e bufalina, ecc.	»	1.000.000
» » 4040	– Compensi forfettari ai veterinari, ecc. nei piani di profilassi, ecc.	»	1.006.838.000
» » 4081	– Indennità per l'abbattimento, ecc.	»	472.797.000

RUBRICA 8. — *Istituto superiore di Sanità*

Cap. n. 4503	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	131.000.000
» » 4505	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	10.000.000
» » 4532	– Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . .	»	5.000.000
» » 4535	– Abbonamento, impianto, ecc. dei telefoni	»	50.000.000
» » 4541	– Spese per congressi, simposi, ecc.	»	2.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	4.207.635.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1022	– Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.	L.	3.000.000
» » 1091	– Compensi per speciali incarichi	»	1.300.000
» » 1099	– Spese d'ufficio per gli organi periferici	»	7.500.000
» » 1114	– Spese per viaggi, ecc.	»	500.000

RUBRICA 3. — *Igiene pubblica*

Cap. n. 2031	– Acquisto, ecc. di materiale profilattico, ecc.	L.	340.000.000

RUBRICA 6. — *Servizio farmaceutico*

Cap. n. 3534	– Spese per l'Ufficio centrale stupefacenti, ecc.	L.	5.000.000

RUBRICA 7. — *Servizi veterinari*

Cap. n. 4082	– Indennità per l'abbattimento, ecc.	L.	1.007.838.000

RUBRICA 8. — *Istituto superiore di Sanità*

Cap. n. 4538	– Spese per il funzionamento, ecc.	L.	67.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.432.138.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 1582 – (Modificata la denominazione) Impianto e funzionamento delle scuole per la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie. Somma da versare alla Regione Sardegna per le funzioni ad essa delegate.

» » 1583 – (Modificata la denominazione) Borse di studio per l'addestramento e l'aggiornamento del personale tecnico sanitario delle scuole per la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie sanitarie. Somma da versare alla Regione Sardegna per le funzioni ad essa delegate.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	55.000.000
» » 1017	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	74.500.000
» » 1019	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	5.000.000
» » 1020	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	2.000.000
» » 1082	– Spese di rappresentanza, ecc.	»	2.000.000
» » 1092	– Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . .	»	5.000.000
» » 1094	– Spese per cure, ecc.	»	900.000
» » 1096	– Manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	5.000.000
» » 1097	– Spese postali e telegrafiche	»	10.000.000
» » 1100	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	3.000.000
» » 1105	– Spese per la stampa, ecc.	»	3.700.000

RUBRICA 4. — *Servizi del teatro.*

Cap. n. 2564	– Somma da erogare, ecc. teatrali di prosa	L.	1.400.000.000

RUBRICA 3. — *Servizi della cinematografia*

Cap. n. 8036	– Fondo speciale per lo sviluppo, ecc. delle attività cinematografiche	L.	500.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	2.066.100.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1103	– Spese per attività di indagine, studi, ecc.	L.	5.000.000

RUBRICA 2. — *Servizi del turismo*

Cap. n. 1532	– Spese per la propaganda, ecc. per attività, ecc. concernenti il turismo	L.	31.600.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	36.600.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 1004	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	69.000.000
» » 1021	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.570.000.000
» » 1022	– Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	100.000.000
» » 1026	– Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	170.000.000
» » 1067	– Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto	»	60.000.000

RUBRICA 2. — *Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali*

Cap. n. 1531	– Spese di funzionamento e di manutenzione per le biblioteche, ecc.	L.	100.000.000

RUBRICA 3. — *Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici* . . . . . .

Cap. n. 2034	– Spese di funzionamento, ecc. delle Soprintendenze, ecc.	L.	200.000.000
» » 2035	– Spese per la custodia, ecc. dei monumenti medioevali, ecc.	»	3.000.000.000
» » 2104	– Interventi e contributi per restauro, ecc.	»	7.000.000.000
» » 2110	– Contributo per il Centro internazionale di studi, ecc.	»	7.750.000
» » 2204	– (di nuova istituzione) Somma occorrente per il pagamento dei compensi ai componenti dei collegi peritali di cui al IV comma dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativa a versamenti effettuati in conto entrata tesoro in anni precedenti a quello in corso	»	5.550.000

RUBRICA 4. — *Ufficio centrale per i beni archivistici*

Cap. n. 3032	– Fitto di locali	L.	160.000.000
» » 3042	– Spese per la pubblicazione, ecc.	»	10.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	12.452.300.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 3. — *Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici*

Cap. n. 2038	– Spese per esplorazioni e scavi, ecc.	L.	37.600.000
» » 2113	– Interventi per il restauro, ecc.	»	67.750.000

RUBRICA 4. — *Ufficio centrale per i beni archivistici*

Cap. n. 3041	– Spese per le attrezzature antincendi	L.	10.000.000
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	115.350.000

TABELLA *C*

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 101 – Provento della fabbricazione dei tabacchi, ecc. . .	L.	15.400.000.000
» » 104 – Proventi della vendita dei tabacchi, ecc.	»	20.000.000.000
» » 122 – Proventi dei sali esportati, ecc.	»	525.000.000
» » 171 – Sovvenzione del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	4.719.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	40.644.000.000

Spesa:

a) In aumento

Cap. n. 103 – Stipendi, indennità, soprassoldi, ecc.	L.	44.502.500
» » 107 – Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	30.000.000
» » 108 – Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	5.000.000
» » 127 – Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. .	»	50.000.000
» » 139 – Spese per studi e ricerche, ecc.	»	100.000.000
» » 154 – Contributi, ecc. al personale, ecc.	»	482.000.000
» » 161 – Restituzioni e rimborsi	»	2.000.000
» » 181 – Stipendi, ecc. al personale salariato, ecc.	»	4.809.341.000
» » 191 – Compra di tabacchi grezzi, ecc.	»	14.928.000.000
» » 195 – Spese per l'acquisto dei tabacchi lavorati, ecc. . . .	»	20.000.000.000
» » 221 – Stipendi, ecc. al personale, ecc.	»	773.005.000
» » 231 – Spese per provvigioni, ecc. ad intermediari, ecc. . .	»	65.500.000
» » 245 – Stipendi, ecc.	»	2.276.000
» » 271 – Stipendi, ecc.	»	154.375.500
» » 275 – Spese per il funzionamento degli Ispettorati, ecc. .	»	4.000.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	45.446.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 193 – Spese per acquisto di materiali e servizi, ecc. . .	L.	4.000.000.000
» » 226 – Spese inerenti a lavori stagionali, ecc.	»	742.000.000
» » 251 – Compra dei sali di chinino, ecc.	»	55.000.000
» » 252 – Spese per acquisto di materiali, ecc. per la lavorazione, ecc.	»	5.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	4.802.000.000

ARCHIVI NOTARILI

Entrata:

In aumento:

Art. n. 123 – Rendite e interessi	L.	46.000.000

Spesa:

In aumento:

Art. n. 105 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	46.000.000

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Entrata:

In aumento:

Art. n. 101 – Proventi delle tasse scolastiche, ecc.	L.	284.200
» » 102 – Entrate eventuali	»	136.660
» » 122 – Contributi diversi	»	22.700.000
» » 141 – Anticipazioni e rimborsi, ecc.	»	6.055.554
Totale degli aumenti	L.	29.176.414

Spesa:

a) In aumento:

Art. n. 103 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	7.000.000
» » 104 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	200.000
» » 133 – Spese per illuminazione, ecc.	»	7.000.000
» » 134 – Spese d'ufficio, ecc.	»	1.000.000
» » 139 – Funzionamento, ecc. della biblioteca, ecc.	»	500.000
» » 173 – (di nuova istituzione) Spese per studi, progetti e ricerche per conto di Organismi internazionali	L.	22.700.000
Totale degli aumenti	L.	38.400.000

b) In diminuzione:

Art. n. 101 – Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	6.000.000
» » 102 – Stipendi ed altri assegni, ecc.	»	678.586
» » 181 – Fondo di riserva, ecc.	»	2.545.000
Totale delle diminuzioni	L.	9.223.586

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 124 – Contributo dello Stato, ecc.	L.	12.000.000

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 102 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	12.000.000
» » 146 – Acquisto, ecc.	»	9.000.000
Totale in aumento	L.	21.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 253 – Fondo di riserva, ecc.	L.	9.000.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 121 – Assegnazione dello Stato	L.	1.832.000

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 101 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.832.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 121 – Contributo dello Stato, ecc.	L.	13.065.000

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 101 – Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	13.065.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Entrata:

In aumento

Cap. n. 152 – (modificata la denominazione) Imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti	L.	500.000.000
» » 161 – Somme acquisite sulle disponibilità accertate, ecc. .	»	18.800.656.045
» » 534 – Rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di ammortamento, ecc.	»	572.790.000
» » 570 – (di nuova istituzione – sotto il Titolo II – Entrate in conto capitale – Categoria X – Prelevamenti dai fondi di riserva). Prelevamento dal fondo avanzi da reimpiegare	»	per memoria
Totale degli aumenti . . .	L.	19.873.446.045

Spesa

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 108 – Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	200.000.000
» » 109 – Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	50.000.000
» » 120 – (di nuova istituzione) Somma occorrente per la corresponsione al personale dei Compartimenti di Napoli, Cattanzaro e Potenza dell'indennità di cui all'art. 2 della legge 31.12.62, n. 1845	»	700.000.000
» » 141 – Spese per l'acquisto, ecc. di mobili, ecc.	»	150.000.000
» » 142 – Spese di manutenzione, ecc. di locali, ecc.	»	5.000.000
» » 143 – Spese di cancelleria, ecc.	»	200.000.000
» » 144 – Onorari e spese per visite medico-fiscali	»	10.000.000
» » 146 – Esercizio, ecc. mezzi di trasporto, ecc.	»	1.000.000.000
» » 147 – Esercizio, ecc. di macchinari, ecc.	»	500.000.000
» » 149 – Spese per studi, ecc.	»	150.000.000
» » 150 – Spese per acquisto di libri, ecc.	»	25.000.000
» » 154 – Imposte, sovrimposte, ecc.	»	20.000.000
» » 156 – Spese casuali e di rappresentanza	»	2.000.000
» » 161 – Spese per cure, ecc.	»	50.000.000
» » 163 – Spese ecc. del Centro elettronico, ecc.	»	30.000.000
» » 165 – (di nuova istituzione) Saldo degli impegni per le spese relative ad esercizi anteriori al 1978, concernenti l'acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili, arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e varie. Spese varie relative all'impianto degli uffici e		

delle foresterie nonché spese per il loro funzionamento, per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchinaggio e custodia dei locali. Spese per la cineteca e riproduzioni fotografiche degli atti di archivio. Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e adattamento di locali adibiti ad uffici, a foresterie ed autoparchi. Spese di cancelleria e stampati. Spese per la stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Spese per notifica atti di ufficio. Onorari e spese per visite medico-fiscali. Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici e riviste, spese per documentazioni fotografiche e per riprese cinefotografiche a carattere documentario. Spese per la rilegatura. Spese di pubblicità nel settore della viabilità . . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 223 – (Modificata la denominazione) – Versamento delle imposte sul valore aggiunto e di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di competenza dell'ANAS . . . » 500.000.000

RUBRICA 2. — *Servizio lavori*

Cap. n. 261	– Risarcimenti parziali, ecc.	L.	6.500.000.000
» » 263	– Spese per la gestione, ecc. degli impianti, ecc. . .	»	1.500.000.000
» » 501	– Acquisto di mezzi di trasporto	»	70.000.000
» » 502	– Acquisto di macchinari, ecc.	»	285.000.000
» » 519	– (di nuova istituzione) Avanzi da reimpiegare . . .	»	2.500.000.000
» » 505	– Lavori di sistemazione generale, ecc.	»	14.664.693.531

Rimborso di prestiti:

Cap. n. 605	– Quote di capitale, ecc.	L.	880.580.102
	Totale degli aumenti . . .	L.	30.012.273.633

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 — *Servizi generali*

Cap. n. 203	– Interessi vincolati, ecc.	L.	10.138.827.588

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 103	– Prodotti per i servizi accessori	L.	3.500.000.000
» » 104	– Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	500.000.000
» » 108	– Ricuperi di carattere generale	»	1.000.000.000
» » 109	– Ricuperi inerenti alle spese di manutenzione delle linee, ecc.	»	100.000.000
» » 144	– Multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	900.000.000
» » 183	– Interessi attivi	»	5.500.000.000
» » 202	– Eccedenze, rivalutazioni e utili diversi, ecc.	»	7.000.000.000
» » 601	– Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del tesoro, ecc.	»	77.748.450.000
	Totale degli aumenti	L.	96.248.450.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 100	– Prodotti del traffico viaggiatori, ecc.	L.	50.000.000.000
» » 101	– Prodotti del traffico merci, ecc.	»	40.000.000.000
» » 105	– Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc.	»	500.000.000
» » 534	– Rimborso dal Ministero del tesoro delle quote di capitale ecc.	»	2.364.970.000
	Totale delle diminuzioni	L.	92.864.970.000

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 105	– Indennità e rendite al personale, ecc.	L.	5.000.000.000
» » 202	– Forniture, ecc.	»	10.000.000.000
» » 205	– Noli passivi, ecc.	»	1.100.000.000
» » 206	– Provvigioni e compensi, ecc.	»	900.000.000
» » 212	– Partecipazione dell'Azienda nelle spese, ecc.	»	2.400.000.000
» » 220	– Imposta sul valore aggiunto non deducibile	»	2.466.500.000
» » 301	– Indennizzi per danni alle persone, ecc.	»	500.000.000
» » 353	– Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	130.000.000
» » 354	– Interessi dovuti alle Ferrovie Federali Svizzere, ecc.	»	1.100.000.000
» » 355	– Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	304.000.000
» » 366	– Interessi sulle anticipazioni del Tesoro, ecc.	»	100.000.000
» » 401	– Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna, ecc.	»	900.000.000
» » 604	– Annualità in conto capitale dovute alla Banca Europea per gli investimenti, ecc.	»	103.000.000
» » 608	– Annualità in conto capitale dovute all'Eurofima, ecc.	»	3.200.000.000
» » 610	– Annualità in conto capitale dovute alle Ferrovie Federali Svizzere, ecc.	»	1.179.500.000
	Totale degli aumenti	L.	29.383.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 101	– Stipendi, ecc.	L.	5.900.000.000
» » 106	– Onere, a carico dell'Azienda, per contributi, ecc.	»	3.873.050.000
» » 107	– Onere, a carico dell'Azienda, per contributi, ecc.	»	500.000.000
» » 110	– Retribuzioni agli incaricati di servizi diversi	»	1.289.000.000
» » 201	– Combustibili solidi e liquidi, ecc.	»	5.000.000.000
» » 207	– Avvisi, orari, ecc.	»	100.000.000
» » 209	– Imposte e tasse	»	200.000.000
» » 302	– Compensi per l'acquisizione di traffici, ecc.	»	100.000.000
» » 305	– Contributo al dopolavoro ferroviario	»	195.000.000
» » 364	– Interessi dovuti sui prestiti obbligazionari, ecc.	»	95.000.000
» » 367	– Interessi sul prestito di 200 milioni di dollari, ecc.	»	1.900.000.000
» » 603	– Annualità in conto capitale dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc.	»	1.747.470.000
» » 609	– Annualità in conto capitale dovute per l'ammortamento dei prestiti obbligazionari, ecc.	»	100.000.000
» » 613	– Annualità in conto capitale, ecc.	»	5.000.000.000
	Totale delle diminuzioni	L.	25.999.520.000

GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME

Entrata:

a) in aumento:

Cap. n. 1035	– Contributo del Ministero del tesoro, ecc.	L.	39.723.050.000

b) in diminuzione:

Cap. n. 1021	– Ritenute al personale	L.	1.902.400.000
» » 1022	– Contributo dell'Azienda ferroviaria	»	10.463.050.000
	Totale delle diminuzioni	L.	12.365.450.000

Spesa:

a) in aumento:

Cap. n. 1012	– Forniture, ecc.	L.	3.100.000.000
» » 1013	– Manutenzione del materiale di esercizio, ecc.	»	100.000.000
» » 1016	– Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	50.000.000
» » 1021	– Pensioni	»	25.906.900.000
» » 1025	– Oneri per contributo, ecc.	»	1.450.700.000
	Totale degli aumenti	L.	30.607.600.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 1011	– Stipendi, ecc.	L.	3.100.000.000
» » 1015	– Compensi al personale, ecc.	»	150.000.000
	Totale delle diminuzioni	L.	3.250.000.000

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Entrata:

a) In aumento:

RUBRICA 2. — *Servizi di bancoposta*

Cap. n. 142	Proventi del servizio dei conti correnti	L.	30.532.200.000

RUBRICA 3. — *Servizio di telecomunicazioni*

Cap. n. 181	Proventi del servizio dei telegrafi	L.	3.500.000.000

RUBRICA 4. — *Servizi postali e di telecomunicazioni*

Cap. n. 251	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	L.	517.000.000
» » 267	Contributi di Amministrazioni e di Enti vari, ecc. .	»	200.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	34.749.200.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 6. — *Servizi promiscui*

Cap. n. 532	Somma proveniente dalla spesa, ecc.	L.	25.700.000.000

Spesa:

a) In aumento:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 107	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	200.000.000
» » 110	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	2.000.000.000
» » 111	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	17.515.000.000
» » 112	Premio industriale al personale non di ruolo, ecc. .	»	500.000.000
» » 117	Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario, ecc.	»	24.000.000.000
» » 118	Premio industriale al personale straordinario, ecc. .	»	1.000.000.000
» » 119	Compensi per lavoro straordinario al personale assunto per esigenze di servizio, ecc.	»	300.000.000
» » 123	Indennità al personale ecc. autorizzato alla conduzione di veicoli a motore, ecc.	»	100.000.000
» » 124	Indennità al personale in servizio negli Uffici ambulanti, ecc.	»	3.475.000.000
» » 127	Indennità al personale nominato interprete, ecc. . .	»	45.000.000

Cap. n. 131	– Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	L.	500.000.000
» » 132	– Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	7.000.000.000
» » 133	– Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	25.000.000
» » 134	– Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	»	400.000.000
» » 172	– Indennità per una sola volta in luogo pensione, ecc. .	»	225.000.000
» » 191	– Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, ecc. .	»	5.000.000
» » 192	– Spese per visite medico-fiscali, ecc.	»	220.000.000
» » 199	– Illuminazione, forza motrice, gas, ecc.	»	5.400.000.000
» » 200	– Manutenzione ed affitto di mobili e macchine, ecc. .	»	450.000.000
» » 203	– Spese di trasporto dei materiali vari, ecc.	»	150.000.000
» » 207	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc.	»	760.000.000
» » 209	– Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	30.000.000
» » 210	– Spese di stampa. Acquisto di pubblicazioni, ecc. . .	»	100.000.000
» » 212	– Imposte erariali, sovrimposte comunali, ecc. . . .	»	80.000.000
» » 250	– Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro, ecc. . .	»	200.000.000
» » 253	– Contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ecc.	»	1.000.000.000

RUBRICA 2. — *Servizi postali*

Cap. n. 341	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc.	L.	2.800.000.000
» » 342	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri ecc.	»	4.400.000.000
» » 347	– Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.	»	1.000.000.000
» » 356	– Esercizio e manutenzione degli impianti di meccanizzazione postale, ecc.	»	450.000.000
» » 371	– Restituzione di somme indebitamente percette, ecc. .	»	430.000.000

RUBRICA 3. — *Servizi di bancoposta*

Cap. n. 397	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. dei moduli, ecc.	L.	983.200.000
» » 398	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. dei vaglia, ecc.	»	4.800.000.000

RUBRICA 4. — *Servizi di telecomunicazioni*

Cap. n. 426	– Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il trasporto, ecc. di materiali telegrafici, ecc.	L.	7.000.000
» » 427	– Pagamenti e rimborsi per lo scambio della corrispondenza, ecc.	»	4.000.000.000
» » 436	– Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	2.740.000.000
» » 471	– Restituzione di somme indebitamente percette, ecc. .	»	230.000.000
	Totale degli aumenti . . .	L.	87.520.200.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. — *Servizi generali*

Cap. n. 101	– Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	7.000.000.000
» » 103	– Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	»	540.000.000
» » 105	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	»	1.000.000.000
» » 106	– Premio industriale al personale operaio	»	20.000.000
» » 108	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo, ecc.	»	12.850.000.000
» » 109	– Premio industriale al personale di ruolo ecc.	»	500.000.000
» » 116	– Stipendi, assegni ed altre competenze, ecc.	»	50.000.000
» » 122	– Indennità al personale per il servizio prestato in ore notturne	»	250.000.000
» » 138	– Compensi orari di intensificazione al personale degli Uffici locali	»	2.000.000.000
» » 140	– Compensi al personale, ecc. nelle giornate festive	»	835.000.000
» » 142	– Compenso integrativo, ecc. al personale della carriera ausiliaria	»	30.000.000
» » 144	– Compenso di reperibilità	»	300.000.000
» » 146	– Indennità maneggio valori	»	60.000.000
» » 171	– Pensioni ordinarie, ed altri assegni fissi	»	265.000.000
» » 214	– Spese per il funzionamento dell'Istituto, ecc.	»	30.000.000
» » 241	– Interventi assistenziali al personale, ecc.	»	50.000.000
» » 251	– Contributo sui mutui contratti dall'Istituto autonomo per le case popolari, ecc.	»	240.000.000
» » 254	– Premi di diligenza agli ufficiali ed agenti, ecc.	»	1.000.000
» » 284	– Interessi e spese sui mutui contratti, ecc.	»	1.000.000.000
» » 312	– Somma da versare all'entrata in conto capitale, ecc.	»	25.700.000.000

RUBRICA 2. — *Servizi postali*

Cap. n. 381	– Risarcimenti e rimborso, ecc. per liti, ecc.	L.	50.000.000

RUBRICA 6. — *Servizi promiscui*

Cap. n. 501	– Acquisto di terreni – Acquisto e costruzione, ecc.	L.	9.500.000.000
» » 502	– Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc.	»	7.500.000.000
» » 503	– Miglioramento, ampliamenti, ecc.	»	5.000.000.000
» » 505	– Impianto di stazioni, di linee e di centrali di posta pneumatica, ecc.	»	1.000.000.000
» » 508	– Spese per il potenziamento, ecc. la ricerca tecnico-scientifica	»	500.000.000
» » 509	– Acquisto di materiali, di accessori, ecc.	»	2.000.000.000
» » 511	– Spese per l'acquisto ed il potenziamento, ecc.	»	200.000.000
	Totale delle diminuzioni	L.	78.471.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 102 – Proventi del traffico, ecc.	L.	9.201.000.000
» » 103 – Canoni derivanti, ecc.	»	2.000.900.000
» » 106 – Percentuali, ecc. sulle soprattasse, ecc.	»	1.000.000.000
» » 109 – Canone dovuto, ecc.	»	7.728.000.000
» » 115 – Percentuale, ecc. sulle derivazioni, ecc.	»	100.000.000
» » 117 – Canone dovuto dalla Italcable, ecc.	»	535.000.000
» » 121 – Proventi del traffico, ecc.	»	11.000.000.000
» » 191 – Economie accertate, ecc.	»	5.995.000.000
Totale degli aumenti	L.	37.559.900.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 101 – Proventi del traffico, ecc.	L.	25.000.000.000

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 104 – Compensi per lavori straordinari, ecc.	L.	1.000.000.000
» » 106 – Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	500.000.000
» » 114 – Premio di cointeressenza, ecc.	»	5.295.000.000
» » 126 – Compensi per lavori straordinari, ecc.	»	500.000.000
» » 171 – Pensioni ordinarie, ecc.	»	2.020.000.000
» » 173 – Versamento alla Cassa integrativa, ecc.	»	300.000.000
» » 193 – Spese per il funzionamento, ecc.	»	20.000.000
» » 196 – Manutenzione ordinaria, ecc.	»	1.000.000.000
» » 197 – Rimborsi per l'esercizio, ecc.	»	254.700.000
» » 202 – Manutenzione, ecc. del mobilio, ecc.	»	50.000.000
» » 210 – Acquisto di stampati, ecc.	»	100.000.000
» » 211 – Spese, ecc. apparecchiature, ecc.	»	500.000.000
» » 213 – Partecipazione a mostre, ecc.	»	30.000.000
» » 221 – Rimborso all'Amministrazione delle poste, ecc.	»	517.000.000
» » 254 – Versamento all'Istituto postelegrafonici, ecc.	»	200.000.000
» » 303 – Versamento all'Amministrazione delle poste, ecc.	»	200.000.000
» » 353 – Somma occorrente, ecc.	»	23.200.000
» » 382 – Spese per la gestione, ecc.	»	50.000.000
Totale degli aumenti	L.	12.559.900.000

b) Modifica di denominazione:

Cap. n. 201 – Spese per acqua, gas, riscaldamento, pulizia dei locali e dei servizi igienici. Acquisto di materiale elettrico. Custodia e vigilanza armata dei locali di proprietà della Azienda od in uso alla medesima.

Cap. n. 214 – Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle spese sostenute dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per l'istituzione di corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti ed allievi meccanici, per la partecipazione del personale a corsi di istruzione professionale, nonché a seminari, riunioni tecniche e scientifiche, corsi ed altre iniziative presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, anche per l'accertamento della conoscenza di lingue estere e per la valutazione dell'idoneità professionale.

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 141 – Entrate e proventi vari, ecc. . . . . L. 300.000.000

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 182 – Spese relative all'amministrazione, ecc. . . . . L. 300.000.000

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

« Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (1481).

Variazione al calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . Il Presidente della 4ª Commissione permanente ha chiesto che venga inserito nel calendario dei lavori in corso il disegno di legge:

« Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia » (1296), con i connessi disegni di legge nn. 1130, 1049 e 1463.

Ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, tale richiesta, non essendovi osservazioni, è accolta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

PECORARO, AMADEO, SARTI, CAROLLO, MANCINO, ORLANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che negli ultimi mesi il primo ministro di Malta ha ripetutamente, in pubblici discorsi, e specificatamen-

te di fronte all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ed in dichiarazioni rese al Parlamento maltese, espresso il proprio malcontento nei confronti di alcuni Governi europei, ed in particolare nei confronti del Governo italiano, ed ha contestato, con una terminologia dal tono certamente assai discutibile, asserite inadempienze da parte del nostro Governo, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se risulta vero che il Governo italiano e il Governo maltese abbiano intavolato delle trattative per uno statuto di neutralità di Malta, statuto comprendente clausole e misure di ordine militare e di ordine economico;

2) ammesso che esistano tali trattative, ad iniziativa di quale Paese esse sono state intraprese;

3) qual è l'orientamento del Governo italiano per quanto concerne la richiesta integrale — ripetutamente invocata dal primo ministro di Malta — di istituire la neutralità dell'Isola di Malta, neutralità che verrebbe garantita da due Stati arabi mediterranei, Libia ed Algeria, e da due Stati europei mediterranei, Italia e Francia;

4) se — poichè l'operazione relativa all'istituzione della neutralità di un Paese del Mediterraneo ha evidenti riflessi di carattere militare — la partecipazione italiana a tale operazione sarebbe compatibile con gli impegni del nostro Paese nell'Alleanza atlantica e se sono stati presi opportuni contatti, oltre che con la Francia, con altri Paesi necessariamente interessati, e cioè gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Repubblica federale di Germania;

5) se, oltre che lo statuto di neutralita militare, nelle dette conversazioni è stata inserita la trattazione di un impegno finanziario da parte dell'Italia e da parte di altri Paesi nei confronti di Malta e ad iniziativa di chi, ed in base a quali motivi, tale prospettiva è stata avanzata.

(2 - 00242)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 dicembre 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali (1423).

2. DE SABBATA ed altri. — Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169 (1387).

3. Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise (1464).

4. Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia (1296).

SCHIETROMA. — Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia (1130).

DELLA PORTA ed altri. — Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età (1049).

GIUST. — Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali delle Forze armate (1463).

II. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il signor PERRIELLO Salvatore per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 59).

La seduta è tolta (*ore 16,20*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari